

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari  
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA  
29.  
SITZUNG  
18.7.1975

Presidente: NICOLODI

Vicepresidente: OBERHAUSER



## Indice

### Disegno di legge n. 27:

“Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei Segretari comunali della Regione”


pag. 4

## Inhaltsangabe

### Gesetzentwurf Nr. 27:

“Allgemeine Bestimmungen über die Rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre der Region”

Seite 4



Ore 10.25

PRESIDENTE: La seduta è aperta.  
Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore -  
S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo  
verbale della seduta 9.7.1975.

DEMETZ (Segretario questore -  
S.V.P.): (legge il processo verba  
le).

PRESIDENTE: Osservazioni al pro  
cesso verbale? Nessuna, il pro  
cesso verbale è approvato.

Sono assenti giustificati per ma  
lattia: il cons. Fedel e il Pre  
sidente della Giunta provinciale  
di Bolzano, Magnago. Sono assen  
ti ancora giustificati il Presi  
dente della Giunta Kessler, il  
cons. Vettorazzi, il cons. Pa  
squalin, il cons. Mitolo.

Signori consiglieri, vorrei fare  
una comunicazione al Consiglio:

a) L'Ufficio di Presidenza e il  
Collegio dei capigruppo si so  
no riuniti in seduta comune  
il 17 luglio 1975 per delibe  
rare, ai sensi dell'art. 14  
del regolamento e delle inden  
nità, approvato nella seduta  
del Consiglio regionale il 4  
luglio 1975, sul problema del  
l'adeguamento dell'indennità  
spettante ai consiglieri. E'  
stato riconfermato il princi  
pio del collegamento dell'in  
dennità consiliare con l'in  
dennità parlamentare secondo

il parametro, che rimane immu  
tato nella misura del 70%. In  
considerazione dal notevole au  
mento del costo della vota, veri  
ficatosi dopo il gennaio 1971,  
data a cui risale la determina  
zione dell'attuale misura dell'  
indennità consiliare, si è de  
ciso di aumentare l'indennità  
consiliare includendo nel calco  
lo la diaria a titolo di rimbor  
so spese di soggiorno percepite  
dai parlamentari, che, secondo  
l'art. 1 del Regolamento, era  
esclusa. In tal modo l'entità  
dell'indennità consiliare vie  
ne calcolata sulla somma tota  
le percepita dai parlamentari e  
aumentata in misura da coprire  
in parte le sopravvenute svalu  
tazioni della moneta. L'adegua  
mento viene effettuato dopo aver  
determinato l'indennità consi  
liare, tenendo conto della pre  
detta diaria. L'adeguamento me  
desimo ha decorrenza dal 1° gen  
naio 1975.

- b) Il capogruppo della S.P.S. comu  
nica che al posto del cons. Wil  
li Erschbaumer, nella I^ commis  
sione, subentra il cons. Rigott,  
così pure come aggregato nella  
II^ commissione, al posto del  
cons. Willi Erschbaumer suben  
tra il cons. Rigott.
- c) Il cons. Vettorazzi mi manda la  
seguente lettera: "Come ho avu  
to occasione di esternarle già  
a voce è mia intenzione rasse  
gnare le dimissioni da presiden  
te della I^ commissione legisla  
tiva regionale e ciò a causa dei  
miei numerosi impegni e soprat

tutto per il fatto di aver assunto l'assessorato provinciale al territorio degli enti locali. Onde non interrompere l'attività della commissione presiederò la stessa ancora per la seduta del 17 corr., dopo di che vorrà rendere operanti le dimissioni come sopra rassegnate nelle sue mani".

- d) Il Vicepresidente della Giunta regionale avv. Flavio Mengoni mi manda la seguente lettera: "Ritengo doveroso informarla che il Governo ha disposto recentemente la revisione della tabella delle malattie professionali, allegato IV° al T.U. approvato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Il provvedimento è tuttora in corso di pubblicazione. Risultata peraltro, da notizie assunte direttamente presso la sede centrale dell'INAIL, che la voce "sordità da rumori" è stata di molto ampliata. In attesa di poter valutare esattamente la portata del provvedimento, e conseguentemente la stessa opportunità di ritirare il disegno di legge predisposto dalla Giunta al riguardo, ritengo necessario che ne venga sospesa la trattazione prevista nella seduta del Consiglio regionale di domani 18 luglio. Io stesso ne farò formale richiesta".
- e) Comunico ancora ai signori consiglieri il calendario dei

lavori prima delle ferie estive. Anzitutto propongo all'Assemblea che oggi il Consiglio esaurisca la legge che abbiamo in corso di discussione, e questo lo dico nel caso che per le 18.30 non avessimo ancora concluso, cioè continuare per arrivare alla votazione della legge, per portarci un pochino avanti con i lavori, se siete d'accordo.

Caso mai questa proposta potremo valutarla alla ripresa pomeridiana.

Poi il Consiglio regionale dovrebbe riconvocarsi, dopo la giornata odierna, giovedì 24 tutto il giorno, venerdì 25 tutto il giorno; eventualmente lunedì 28, ad esaurimento dei suoi lavori, per dare spazio ai Consigli provinciali di organizzare i propri lavori.

Riprendiamo l'esame articolato del disegno di legge n. 27: "Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei Segretari comunali della Regione".

Art. 15

Il personale assunto in via di esperimento deve prestare davanti al Capo dell'Amministrazione la promessa solenne e il personale che abbia conseguito la stabilità, il giuramento.

Chi chiede la parola sull'art. 15? La parola al cons. Lorenzi.

LORENZI IGINIO (P.S.I.): Signor Presidente, per proporre un emendamento a voce, so che non si dovrebbe fare, a rigore, ma abbiamo visto che nella trattazione fatta fino a questo momento di questo disegno di legge, in effetti gli emendamenti presentati da parte delle minoranze sono stati regolarmente respinti, e quindi a questo punto dire che qui non vale la pena neanche di perdere tempo attorno a operazioni di questo tipo. Però tuttavia una cosa per lo meno vorrei esprimere a proposito di questo art. 15. Vorrei invitare la Giunta o chi ha proposto questo disegno di legge a riflettere la opportunità di toglierlo, in quanto penso che se la promessa solenne e addirittura il giuramento poteva aver valore fino a qualche decennio fa, cioè si chiedeva ad un dipendente nel periodo di prova una promessa solenne e poi quanto era entrato in organico di passare al giuramento, mi pare che oggi

questa richiesta abbia perso completamente il senso. Ormai sappiamo che da molti anni anche il giuramento in tribunale, ad esempio, benchè si stia continuando a fare, è molto discusso, appunto perchè si sa che è un mezzo, che oggi non ha più una ragione, una rispondenza, con un'affermazione che dovrebbe impegnare realmente l'interessato. Qui si è parlato di presentare una legislazione nel campo del trattamento economico dei dipendenti dei comuni e anche per quanto riguarda la normativa, si parla di aggiornamento e se vogliamo cogliere il momento per aggiornare questa legislazione anche sotto questo profilo, mi pare che sarebbe questo il momento solenne, appunto per levare la promessa solenne che viene chiesta a questo dipendente. Guardiamone un po' gli effetti che può avere, altrimenti si finisce per andare avanti altri 2 mila anni nel fare e ripetere cose che non peggioreranno la situazione, ma diventano assurde a un dato momento. Non ditemi che un dipendente di un'azienda privata, della FIAT,

di qualsiasi altra azienda, dove notoriamente non vengono chieste all'interessato di fare queste assurde dichiarazioni, è meno impegnato, lavora meno, o serve meno il datore di lavoro che non il dipendente dell'ente pubblico. Quindi, a mio avviso, è giunto il momento per levare questa richiesta della promessa solenne e del giuramento dal regolamento dei dipendenti comunali, perchè, continuando a mantenerla, essa potrebbe avere il significato di voler imporre, di voler etichettare questi dipendenti come qualche cosa di diverso e di inferiore rispetto ai dipendenti di tutte le altre aziende, che non devono subire questo tipo di imposizione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevissimamente, per una osservazione, che forse potrebbe essere anche considerata di carattere formale. Ma all'art. 14 si parla di "periodo di prova". Qui si dice "in via di esperimento". Non vedo perchè si debbano adoperare due dizioni diverse, che possono sembrare ingenerare motivo di confusione, quando mi pare che usare le stesse parole "periodo di prova", come sono previste all'art. 14, sia una cosa più normale e più logica.

PRESIDENTE: La parola all'asses-

sore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): D'accordo, cons. Lorenzi, che il mondo va avanti, le cose cambiano, ci sono delle forme, come vedremo più avanti, per esempio le note di qualifica che stanno per essere superate da altre forme e così via, però un minimo di attaccamento all'ente pubblico - mi riferisco all'ente pubblico - il cittadino che entra deve pur dimostrarlo! Perchè serve non l'ente ma il servizio pubblico; serve il pubblico attraverso quell'ente. A differenza...

LORENZI IGINIO (P.S.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): A differenza dei privati; nelle aziende private non è chiesto nessuna promessa e nessun giuramento. Ma viceversa viene chiesto dagli enti pubblici, che sia lo Stato, che sia la Regione, che sia la Provincia, che sia il Comune. Siamo ancora attaccati a queste tradizioni. Cosa vuol farci? Siamo tradizionali. Perchè crediamo ancora che questa promessa, che questo giuramento abbia un significato, naturalmente compatibile con la situazione della società odierna, che è diversa da quella di 20-30-50 anni fa, e che quella parola non sia una parola vuota, detta in quel momento, perchè il regolamento lo prevede, ma che abbia un significato. Una

persona entra al servizio pubblico. Secondo me, noi ci troviamo come pubblici amministratori, nella stessa posizione di impiegati. Gli impiegati sono assunti attraverso concorso, noi ci troviamo qui attraverso una elezione popolare, ma ambedue serviamo in posizioni diverse i cittadini, il cittadino e noi abbiamo fatto il giuramento. Allora lei mi vorrà dire che anche noi entrando in quest'aula non faremo più il giuramento, perchè è superato! Ecco, lei ha adottato semplicemente la ragione che il giuramento è superato. Secondo il punto di vista della Giunta, il giuramento e la promessa non sono superati, perchè significano il vincolo, l'atteggiamento che il cittadino che assume un servizio pubblico ha con il pubblico attraverso l'ente. Non vediamo quindi perchè debba essere tolto questo, a meno che non si trovi un qualche cosa che sostituisca questo, ma che riguarda tutti gli enti pubblici. Perchè un impiegato comunale è uguale a un impiegato regionale, è uguale a un impiegato statale o provinciale, sono tutti quanti al servizio pubblico. Allora bisognerebbe modificare le leggi dello Stato, della Regione e delle Province.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Lorenzi Iginio.

**LORENZI IGINIO (P.S.I.):** Scusi, una breve replica. Ma, signor assessore, non avete detto, nel

presentare questo disegno di legge, che stiamo cercando di fare qualche cosa di nuovo nel campo della legislazione in questo settore? Quindi se qualcuno non incomincia, signor assessore, mi consenta, torno a dire che ci trascineremo per altri duemila anni un sacco di cose alle quali non crede nessuno. Perchè io sono convinto che non ci crede neanche lei, signor assessore. Ma che razza di discorso è dirmi che il dipendente dell'ente pubblico deve fare, dovrebbe sottostare a questa promessa sennè, a questo giuramento, perchè svolge un servizio pubblico! Ma abbia pazienza, signor assessore! E i dipendenti della Telve, i dipendenti dell'ENEL, i dipendenti di un sacco di altri istituti che non fanno questo giuramento, non fanno forse un servizio pubblico? Ma via! Siamo arrivati nell'anno di grazia 1975 a non rendersi conto ancora che il lavoratore che dipenda da un ente pubblico, da un'azienda privata, a un certo momento deve essere trattato allo stesso modo! Perchè il povero Brodolini non ha inserito questa pagliacciata anche nello statuto dei lavoratori, evidentemente c'è una ragione buona. Mi dispiace che lei non se ne renda ancor conto!

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore.

**BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):** Mi pare giusto vice-

versa la proposta che fa il cons. Manica di prevedere anche nell'art. 15 il "personale assunto in prova", anzichè "esperimento". Fa un emendamento?

MANICA (P.S.I.): Lo può fare la presidenza, cambiare le parole "di esperimento" in "periodo di prova".

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento formale del cons. Manica, di cambiare la frase "in via di esperimento" con "periodo di prova".

Chi è d'accordo? E' approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 15: è approvato a maggioranza con 7 voti contrari.

#### Art.16

Il regolamento organico dei Comuni deve prevedere norme relative ai doveri e diritti dei dipendenti ed in particolare a:

- a) obbligo di residenza;
- b) comportamento in servizio;
- c) segreto d'ufficio;
- d) diritti sindacali;
- e) doveri e limiti dei doveri verso i superiori;
- f) responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi.

Sono stati presentati due emendamenti all'art. 16.

Uno a firma di Gouthier e altri, del seguente tenore: "al punto a) obbligo di residenza entro un determinato circondario; al punto e) doveri e limiti dei doveri verso gli organi e gli organismi dell'Amministrazione".

L'altro emendamento è della Giunta: viene proposto il seguente nuovo comma: "Il Consiglio comunale

può, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento del servizio, consentire deroghe all'obbligo di cui al punto a)".

La parola al cons. Gouthier per la illustrazione del primo emendamento.

GOUTHIER (P.C.I.): Dunque, alla lettera a), noi proponiamo "obbligo di residenza entro un deter

minato circondario", e con ciò vogliamo conciliare l'esigenza che il dipendente comunale risieda nella prossimità dell'ufficio, possibilmente nello stesso comune, ove opera, però dobbiamo tener presente una situazione urbanistica e di carenza di casa, che è venuta a crearsi soprattutto nei centri maggiori nostri e non solo nei centri maggiori. Cioè la pratica irrimediabilità di case, indipendentemente dal prezzo. Noi abbiamo infatti dei ferrovieri a Bolzano che hanno casa a Trento e vengono a lavorare a Bolzano, beneficiando appunto del viaggio gratis. In questa situazione di impossibilità in molti centri della nostra regione, soprattutto nei più grandi, ma anche nei centri piccoli, molto qualificati dal punto di vista turistico, di trovare abitazioni o, comunque, abitazioni non accessibili per stipendio di un dipendente comunale, noi pensiamo di mettere "obbligo di residenza entro un determinato circondario dove lavora, in modo che uno possa con la macchina andare al posto di lavoro, anche se non si trova nel comune. Ecco, mi sembra questa un'esigenza pratica, che sorge dalla pratica impossibilità molto spesso di trovare casa nel posto ove si esercitano le proprie attività. Per quanto riguarda la lettera e), la dizione ci sembra molto gerarchica: "doveri e limiti dei doveri verso i superiori"

ri". Ecco, veramente ci sembra qualcosa di anacronistico. Non perchè non ci sia una questione di dovere e di rispetto, ma fra l'altro i doveri e i limiti dei doveri non esistono soltanto verso i superiori ma verso tutta l'amministrazione, verso gli inferiori. La dizione della Giunta ci sembra che possa alimentare psicologicamente un clima di servilismo: verso il superiore devi essere conscio dei tuoi limiti, ma verso l'inferiore pesta, pesta, perchè è sotto di te. Ci sembra più corretto "doveri e limiti dei doveri verso gli organi e gli organismi dell'amministrazione", verso tutti. Noi quindi sottolineiamo l'esistenza dei doveri, di limiti dei doveri, verso l'amministrazione nel suo complesso. La dizione proposta dalla Giunta ci sembra una dizione veramente arcaica con questo concetto di "superiori", credo che in nessuna legge di personale oggi si possa mettere "superiori", ma verso "l'amministrazione", insomma...

(INTERRUZIONE)

GOUTHIER (P.C.I.): Naturalmente non vogliamo introdurre elementi di anarchismo, tutt'altro. Vogliamo introdurre elementi che ribadiscono diritti e doveri della funzionalità del servizio, verso l'amministrazione nel suo complesso.

PRESIDENTE: Comunico che è stato presentato un ulteriore emendamento: "il punto a) di cui all'art.

16 è soppresso", e dato che è un emendamento soppressivo ha la precedenza sugli altri. E' stato presentato dal cons. Manica e altri.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie signor Presidente, io ho ascoltato le argomentazioni che il collega Gouthier ha adottato a proposito della questione della residenza, per la quale ha proposto la residenza entro un certo ambito. Io credo di dover proporre l'abolizione sic et simpliciter della questione della residenza nel regolamento organico. Ritengo, non so se a torto o a ragione, che stabilire un obbligo di questo tipo rasenti i limiti della incostituzionalità. E io credo che il dipendente debba assicurare una sola cosa, debba assicurare la presenza al lavoro, secondo l'orario stabilito evidentemente dall'amministrazione, dai regolamenti, dalle norme di legge, quello che è. Ma al di fuori, obbligare uno a risiedere in un posto piuttosto che in un altro, secondo me significa limitare il diritto del cittadino di stabilirsi dove vuole e quindi, secondo me, rasenta il principio della incostituzionalità. Ecco perchè propongo l'abolizione sic et simpliciter del punto a).  
Già che ci sono, non prendendo successivamente la parola, dichiaro che condivido largamente poi, per quanto riguarda il resto

dell'articolo, le argomentazioni addotte dal collega Gouthier.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn dem so wäre, wie der Abgeordnete Manica ausgeführt hat, daß ich das absolute Recht habe, meinen Wohnsitz aufzuschlagen, wo ich will, auch wenn ich, sagen wir, in der Gemeinde Schlanders Dienst leiste, nicht wahr, ich das Recht habe, in Palermo zu wohnen und sich die Gemeinde Schlanders an diesen Wohnsitz anpassen muß, um meinen Dienst entgegenzunehmen ...

UNTERBRECHUNG

BENEDIKTER (S.V.P.): Sie haben das so ausgedrückt. Zuerst kommt das Recht zu wohnen, wo man will, und dann jenes des Arbeitgebers - in unserem Fall eine Gemeinde -, den Dienst entgegenzunehmen. Die Dienstleistung in der Gemeinde muß sich an den Wohnsitz anpassen, also meinerwegen auch, wenn es nur um das Hin- und Herfahren geht. Ich kann wohnen, wo ich will, ganz gleich, ob ich den Dienst ordentlich versehen kann oder nicht. Also bitte, wenn das das Ideal der künftigen Pflichterfüllung ist, von seiten, ich möchte sagen, nicht nur der öffentlichen Bediensteten, sondern überhaupt desjenigen, der sich verpflichtet, einen Dienst zu leisten, um daraus seinen Lebensunterhalt zu gewinnen, dann wünsche ich diesem Staat, wenn das der sozialistische Staat sein sollte, viel Glück. Ich weiß, in den sogenannten sozia-

listischen Staaten besteht diese Freiheit, daß man wohnen kann, wo man will, bestimmt nicht und der Arbeitgeber dann sehen soll, wie er mit diesem Wohnsitz fertig wird!

Meiner Ansicht geht es hier doch um eine Gemeindeverwaltung, die sozusagen den Verwalteten, der Bevölkerung am nächsten steht, und eigentlich sollten mehr als bei einer Provinz- oder Regionalverwaltung die Gemeindebeamten, die ja letzten Endes diese Gemeinde verwalten, wirklich in erster Linie auch dieser Gemeinde angehören. Zum Beispiel kann ich mir nicht gut einen, meinetwegen höheren, Gemeindebeamten vorstellen, der zwar diese Gemeinde verwaltet, jedoch mit der Gemeinde weiter gar nichts zu tun hat, der sich mit der Gemeinde sonst in keiner Weise verbunden fühlt. Das sollte es gar nicht geben! Aufgrund einer ganz natürlichen Auffassung glaube ich - der gesunde Menschenverstand gibt das ein -, daß, wer eine Gemeinde verwaltet, mit dieser Gemeinde in Verbindung stehen sollte. Ich könnte es gut verstehen, wenn Provinzbeamte, die ja mit der ganzen Provinz zu tun haben, nicht alle unbedingt in Bozen oder in Trient ihren Wohnsitz haben müssen. Aber bei der Gemeinde, glaube ich, liegt ein natürlicher Beweggrund vor, die Verpflichtung, in der Gemeinde zu wohnen, grundsätzlich zu verlangen.

Der Ausschuß hat hier eine Bestimmung vorgeschlagen, wonach man auch davon absehen kann, vorausgesetzt, daß die volle und regelmäßige Erfüllung des Dienstes gewährleistet sei. Das bedeutet, daß die Entfer-

nung des Wohnsitzes nicht sehr groß sein darf, denn sonst wird es mit der vollen und regelmäßigen Erfüllung nie klappen. Ich bin der Ansicht, daß man diese Bestimmung grundsätzlich aufrecht halten soll, weil die Dienstleistung als solche für denjenigen, der frei wählt, ob er dieses Dienstverhältnis eingeht, auch gleich viel wert sein muß wie die anderen Grundrechte und Freiheiten.

(Se le cose stessero nei termini esposti dal Consigliere Manica, cioè che ho il diritto assoluto di scegliere a mio piacere la residenza, per cui lavorando al Comune di Silandro ho il diritto di risiedere a Palermo e che quindi l'amministrazione comunale di Silandro è tenuta ad adeguarsi alla mia residenza, se intende accettare il mio servizio...)

(Interruzione)

BENEDIKTER (S.V.P.): Lei si è espresso così. Primo ho il diritto di scegliere liberamente la residenza e poi il datore di lavoro - nel nostro caso un comune - può accettare la mia residenza, anche se si tratta di un continuo viaggiare fra posto di lavoro ed il comune dove risiedo. Posso abitare dove meglio mi pare e non importa se riuscirò a svolgere bene il mio servizio. Se quindi simile circostanza costituisce in futuro l'ideale adempimento del dovere, non soltanto dei dipendenti pubblici, ma di tutti coloro che s'

impegnano a provvedere ad un de-  
terminato servizio per guadagnarsi  
si da vivere, a simile stato, do-  
vesse anche trattarsi di uno Sta-  
to socialista, auguro buona for-  
tuna. Sono a conoscenza che ne-  
gli Stati socialisti non esiste  
questa libertà di scelta, che co-  
stringe il datore di lavoro di  
adattarsi alla residenza del la-  
voratore!

A mio avviso trattasi pur sem-  
pre di un'amministrazione comuna-  
le, dell'ente più vicino alla po-  
polazione, per la qual cosa so-  
prattutto il dipendente comunale  
dovrebbe risiedere maggiormente  
e più degli altri impiegati del-  
le amministrazioni provinciali e  
regionali nel Comune, in cui  
svolgono il loro lavoro, in quan-  
to in'definitiva è chiamato a con-  
tribuire all'amministrazione del  
Comune. Non riesco, ad esempio,  
immaginare un funzionario superio-  
re, preposto ad amministrare un  
Comune, senza peraltro aver nul-  
la a che fare con il medesimo,  
sentendosi così completamente  
estraneo all'ente comunale che  
amministra. Casi simili non han-  
no da verificarsi. Secondo una  
naturale concezione - la ragione  
lo suggerisce - credo che colui,  
il quale è chiamato ad amministra-  
re un Comune dovrebbe essere in  
stretto contatto con lo stesso.  
Comprendo invece che funzionari  
della provincia, i quali hanno  
a che fare con tutta la provinda  
non debbano risiedere assoluta-  
mente a Bolzano o a Trento. Per  
i Comuni invece credo vi sia un

motivo naturale di richiedere l'  
obbligo della residenza entro il  
relativo territorio.

La Giunta ha proposto una nor-  
ma, dalla quale si può derogare,  
premesso che sia garantito il  
pieno e regolare svolgimento del  
servizio. Ciò significa che la  
distanza fra la sede di lavoro e  
la residenza non deve essere ec-  
cessiva, altrimenti non verrebbe  
assicurato il pieno e regolare  
svolgimento del servizio. Sono  
dell'opinione che in linea di  
principio detta norma vada fatta  
salva, poichè per colui, che sce-  
glie liberamente questo rapporto  
d'impiego, il servizio come tale  
deve assumere lo stesso valore  
di tutti gli altri diritti fonda-  
mentali e libertà.)

PRESIDENTE: La parola al cons.  
Tanas.

TANAS (segretario questore -  
P.S.D.I.): Sì, signor Presidente,  
volevo su questo articolo, e poi  
la discussione si ripeterà anche  
per i segretari comunali, fare al-  
cune considerazioni. Finora è sem-  
pre esistito questo obbligo di re-  
sidenza, però non ho ancora senti-  
to fare dai colleghi una distinzi-  
one fra quello che è concetto di  
residenza e quello che è il con-  
cetto di domicilio. Perchè se noi  
lasciassimo le cose così come stan-  
no, senza tener conto degli emen-  
damenti presentati, noi metteremo  
in condizione i funzionari di fare  
come hanno sempre fatto, cioè se c'è  
l'obbligo della residenza si scri-

vono anagraficamente al Comune, vengono iscritti nelle liste elettorali, sono a posto con la residenza, e poi il domicilio, secondo proprio la Costituzione, possono averlo dove a loro pare e piace. Ora detto questo, io penserei che sarebbe invece opportuno un modus vivendi fra l'esigenza del cittadino che fa anche un determinato servizio del cittadino lavoratore e l'esigenza della pubblica amministrazione. E allora mi sembra che, tutto sommato, l'emendamento presentato dalla Giunta debba essere poi ricollegato a quell'emendamento presentato dal collega Gouthier, perchè in effetti la Giunta propone un modus vivendi, cioè l'autorizzazione a una deroga a questo principio, che pur rimane, mentre il collega Gouthier e i colleghi comunisti hanno presentato un emendamento in cui cercano di definire un determinato circondario, che poi può essere appunto fatto a discrezione dell'amministrazione comunale. Io penso che sarebbe opportuno arrivare ad un accordo a una fusione eventualmente dei due emendamenti, lasciando il principio della residenza, con la possibilità che il consiglio comunale ha di fare una deroga a questo requisito, ove lo ritenga opportuno. Perchè l'importante è che sia in grado il funzionario o l'impiegato, domani il segretario comunale, di svolgere la sua mansione e il suo servizio in perfetta regolarità. Quindi

di diamo questa libertà, questa facoltà, anche se io ammetto che può essere un'arma a doppio taglio, perchè, parliamoci chiaro, la deroga che concediamo all'amministrazione comunale può anche ritorcersi contro un funzionario, un impiegato. Perchè se un impiegato non è nelle grazie della maggioranza del consiglio, probabilmente a questo impiegato la deroga non verrà data. Queste considerazioni le dobbiamo fare in tutte le facoltà che abbiamo concesse alle amministrazioni comunali di derogare o di concedere almeno determinati diritti ai propri dipendenti. Quindi, io penso che si potrebbe benissimo unificare i due emendamenti e lasciare integro il requisito e l'obbligo della residenza, con la deroga prevista dal Consiglio comunale in determinati casi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, per notare questo. Io direi che i termini di un problema, quando lo si affronta, non è che possano essere a un certo momento se non capovolti, semicapovolti, è evidente che tutti noi, e mi pare una cosa del tutto naturale, ci si preoccupi del buon funzionamento dell'ente. E questo l'avevo detto a chiare note quando avevo detto di assicurare il servizio. Assicurare il servizio da parte del dipendente, mi pare che contenga la giusta preoccupazione del collega Benedikter,

che è anche la preoccupazione di tutti quanti. Poi mi pare che in termini di ragionamento normale, è evidente che uno che presta servizio nel comune di Laives non andrà evidentemente a risiedere chissà dove...

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Se ha il diritto!

**MANICA (P.S.I.):** Se ha il diritto sì. Evidentemente ci sono anche delle cose pratiche che impediscono di arrivare agli assurdi che, sia pure per amore di tesi, sono stati citati dal collega Benedikter, e credo che nessuno sia disposto a sobbarcarsi di fare 3-4-5-6-7-8 ore di viaggio per recarsi al lavoro. Ma io dico proprio che è la questione di principio che a me interessa, e dico che stabilire una cosa di questo genere per me non è cosa legittima. Ecco, solamente questo, dipoi di che evidentemente tutto il resto rimane in piedi; la preoccupazione del collega Benedikter è anche la preoccupazione di tutti noi che però non viene, secondo me, salvaguardata introducendo una cosa, secondo me, illegittima. Non si salvaguarda questo, collega Benedikter.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Dalsass.

**DALSASS (S.V.P.):** Über dieses Thema wurde auch schon in der Gesetzgebungskommission debattiert und es wurde lange hin und her debattiert. Ich habe in der Kommission selbst auch den Standpunkt vertreten, man möge doch diese Verpflichtung belassen. Wenn einer schon bei der Gemeindeverwaltung Dienst leistet, dann soll auch die Verpflichtung damit verbunden sein, dort seine Ansässigkeit zu haben. Man kann selbstverständlich Ausnahmen machen, wenn einer nicht die Wohnung findet in der Gemeinde und da ist immer auch die Ausnahme gemacht worden. Aber ich möchte noch auf einen Umstand hinweisen, auf den ich in der Kommission hingewiesen habe: Wenn wir im Gesetz das Recht vorsehen, für jeden Gemeindeangestellten zu wohnen, wo er will, dann kann er daraus auch mit der Zeit eine Pflicht für die Gemeindeverwaltung herauskonstruieren und von ihr die Spesen für die Hin- und Rückfahrt zum Arbeitsplatz verlangen. Das ist der nächste Schritt! In dem Augenblick, wo wir die Pflicht vorsehen, dort zu wohnen, kann er kein Recht daraus konstruieren. Wenn wir aber sagen, er hat das Recht zu wohnen, wo er will, dann kann er morgen auch kommen und sagen: Ich habe das Recht, zu wohnen, wo ich will und nachdem mir mehr Spesen entstehen, mich zum Arbeitsplatz zu begeben, habe ich auch das Recht, etwas dafür zu bekommen. Daß diese Bestimmung gesetzeswidrig oder verfassungswidrig sei, das bezweifle ich sehr. Man möge nur alle ähnlichen Bestimmungen hernehmen, die auch für die Staatsangestellten, für alle öffentli

chen Angestellten existieren. Es geht so weit sogar für einen Staatsangestellten - ich denke hier an die Polizei oder an einen Lehrer -, der irgendwohin versetzt wird, seinen Dienst zu versehen, daß die Gemeinde sogar die Pflicht hat, ihn sofort in die ansässige Bevölkerung aufzunehmen. Es ist nicht so, daß die Gemeinde etwa irgendeine Ermessensfreiheit hätte, ihn einzutragen oder nicht einzutragen. Er muß eingetragen werden.

Also mir kommt vor, die beste Lösung und die vernünftigste Lösung auch im Interesse einer guten Ausübung des Dienstes, den der Beamte zu versehen hat, ist doch die, daß wir diesen Grundsatz beibehalten und er in der Gemeinde wohnen muß.

(Quest'argomento è già stato dibattuto a lungo in sede di commissione legislativa. Nella commissione stessa è stato sostenuto il punto di vista di mantenere quest'obbligo. Ritengo giusto che un impiegato comunale abbia l'obbligo di risieder nel comune ove presta servizio. Eccesioni naturalmente si possono fare come sempre, nel caso egli non riesca a trovare alloggio nel comune di servizio. Desidero comunque ribadire la circostanza esposta in commissione e cioè prevedendo per il dipendente il diritto di risiedere dove meglio gli pare, questo potrebbe vedere con il tempo in tale diritto la possibilità di richiedere all'amministrazione il rimborso delle spese di viaggio per recarsi al lavoro, creando così in

certo qual modo un onere aggiuntivo per il comune. Questo sarebbe il prossimo passo del personale dei comuni. Inserendo invece nella norma l'obbligo della residenza, non diamo agli interessati la possibilità di costruirsi un ulteriore diritto. Affermando quindi il principio della libera residenza, un domani il personale in parola pretenderebbe come diritto le spese di viaggio di cui sopra. Inoltre dubito seriamente che tale norma possa risultare incostituzionale. Si confronti a tal proposito la vigente normativa per i dipendenti dello Stato e di tutti gli enti pubblici. Nel caso degli statali - intendo la polizia e gli insegnanti - che vengono trasferiti d'ufficio in una nuova sede di lavoro esiste l'obbligo per il Comune di concedere a dette persone immediatamente la residenza. I Comuni non hanno alcun potere discrezionale di inserirli o meno nell'elenco della popolazione. L'amministrazione comunale deve provvedervi.

Mi sembra che la soluzione migliore e più ragionevole da adottare sia quella di insistere sul principio dell'obbligo della residenza nel comune presso il quale il dipendente presta servizio e ciò anche nell'interesse di un buon andamento del servizio).

PRESIDENTE: La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Es dürfte kaum ein Zweifel bestehen, daß diese Bestimmung einen doppelten Zweck verfolgt: erstens, eine bessere Dienstleistung zu gewährleisten; zweitens, die Beamten mehr an die Bevölkerung heranzubringen. Aber abgesehen davon, daß dies schon unterstrichen wurde, möchte ich im Zusammenhang mit der Befürchtung, daß eine solche Bestimmung verfassungswidrig sein könnte, auf eine Bestimmung verweisen, die Herr Kollege Gouthier sicher auch sehr gut kennt und andere Kollegen hier im Regionalrat, auch der heute amtierende Präsident des Regionalausschusses, und zwar auf folgende, daß heute zum Beispiel noch ein Anwalt, der beim Landesgericht Bozen in der Anwaltsliste eingeschrieben ist und dort seine Kanzlei hat, in der Stadt Bozen den Wohnsitz haben muß und nur ausnahmsweise mit Genehmigung von Seiten des Präsidenten und durch Befürwortung der Kammer außerhalb der Gemeinde wohnen kann, also nicht einmal im unmittelbaren Bezirkssprengel, sondern auch wenn er in einer Anrainergemeinde wohnen möchte, muß er dazu eine eigene Genehmigung haben. Und Sie werden einsehen, daß hier ein großer Unterschied zwischen einem Anwalt und einem Gemeindeangestellten besteht und trotzdem gibt es diese Bestimmung. Wenn also diese Bestimmung verfassungskonform ist, umsomehr müßte unsere Bestimmung, die wir hier vorsehen, verfassungskonform sein!

(Non dovrebbero esserci dubbi che questa norma persegue un duplice scopo, e cioè di migliorare il servizio e di avvicinare i

funzionari più alla popolazione. Ma a prescindere dal fatto che tutto questo è già stato posto in rilievo, vorrei indicare una norma per fugare i tumori che la nostra normativa potesse risultare incostituzionale. Il collega Gouthier ed altri colleghi, come pure il Presidente della Giunta regionale in carica la conoscono molto bene, in quanto trattasi della norma che obbliga un avvocato di risiedere, per esempio, a Bolzano, se risulta iscritto nella lista degli avvocati del Tribunale di Bolzano, e di aver ivi il proprio studio legale; egli può risiedere in altri Comuni soltanto in via eccezionale previa autorizzazione del Presidente dell'Ordine degli avvocati, quindi non può vivere, qualora lo desiderasse, senza autorizzazione nei comuni limitrofi. Loro signori si renderanno conto quale sostanziale differenza vi sia fra un avvocato ed un dipendente comunale, ma ciononostante questa norma esiste. Se quindi la menzionata norma di legge è conforme alla Costituzione per un legale, tanto più quella da noi prevista non dovrebbe contrastare con la Costituzione)!

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, io sono per il mantenimento della norma. I motivi sono ovvi, li hanno abbondantemente illustrati i colleghi che mi hanno preceduto. Vanno dalla osmosi, che in

un comune si vede verificare fra chi è al servizio della collettività e la collettività stessa. E non è pensabile che si possa ritenere contrario ai diritti dell'uomo una normativa del genere, altrimenti noi dovremmo concedere anche ai medici condotti di andare a abitare dove vogliono e hanno l'obbligo della residenza, dove essi esplicano la loro attività. E' una imposizione che non viola la libertà del cittadino. Quando uno inizia una sua carriera, sa quali sono i limiti entro questa carriera va svolta e accetta obblighi, diritti, doveri. Non è un correttivo il tentativo di ampliare con la dizione proposta dal sindacato, - sono stati i sindacati a inventare il circondario -, non è un correttivo alla possibilità che l'amministrazione possiede di derogare qualora le esigenze considerino tale atteggiamento. Il comune di Trento ha impiegati che provengono non solo dai sobborghi, ma da tanti comuni della provincia. Il comune di Trento non ha mai applicato il disposto del suo regolamento organico che impone l'obbligo della residenza, violando quelle che erano esigenze chiare, palesi, umane dei suoi dipendenti. Voglio dire che quando esiste veramente il motivo illustrato dal cons. Manica, sarà l'amministrazione la prima a poter derogare. Del resto come era nato il diritto del segretario comunale ad avere l'appartamento nei comuni? Era un diritto sorto proprio dal

l'esigenza che i comuni avevano di avere in loco il segretario comunale, e per ovviare alla carenza degli alloggi, all'impossibilità di accoglierli, il comune si era sobbarcato la spesa dell'appartamento, della costruzione anche dell'appartamento. Quindi, se al vertice dell'amministrazione comunale si trovava questa esigenza, è evidente che essa vada mantenuta ad ogni livello. Quindi il correttivo posto dalla Giunta, e cioè la possibilità della deroga, non è nemmeno necessaria, perchè credo che sia nella logica stessa dei rapporti di impiego che questa avvenga. Ma se si ritiene opportuno introdurre il concetto a ulteriore garanzia di reali esigenze dei dipendenti, è bene che si introduca, e credo che appunto questo emendamento valga a garantire quel trattamento di equità che si poteva mettere in dubbio qualora la rigidità della residenza fosse assoluta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali D.C.): La Giunta naturalmente resta col suo testo, che è stato confermato dalla commissione, e la stessa presentazione di un emendamento a firma della Giunta è un'ulteriore prova della volontà di mantenere questo obbligo di residenza. Ciò per le tante ragioni che sono state espresse anche da altri colleghi in questa seduta. Mi suggerisce il collega Molignoni che anche negli insegnanti dove

è frequente la pendolarità, l'obbligo della residenza c'è e solo il provveditore o chi per lui può dare deroga, naturalmente sempre riferito alle esigenze...

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): A ragion veduta no, Manica...

MANICA (P.S.I.): (Interrompe).

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Ma che favoritismi!

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... sempre riferito alle esigenze. In questo caso, e naturalmente devo per forza parlare anche dell'emendamento della Giunta rispetto agli altri emendamenti, in questo caso chi dà deroga è il Consiglio comunale nella sua autonomia. Stabilire, come era anche in un primo momento opinione della Giunta, un circondario entro il quale poter muoversi senza stabilire l'obbligo della residenza nel Paese, è utile, ma può portare a certi assurdi. Il circondario deve per forza essere delimitato, perchè non si può parlare di un circondario così elastico, o si parla di comunità di valle o di comprensorio, o della distanza di 20 Km. quella che occorre per arrivare in mezz'ora. Ma quando venisse identificato questo territorio precisamente, come si fa a dire

di no a colui che ha la casa un Km. in là o a colui che ha la casa nel paese che è due Km. in là? Che differenza c'è allora fra 20 e 22 Km.? Uno si troverebbe di fronte alla necessità di vendere la casa e trasferirsi. Insomma, anche questo sistema di stabilire un ruolo di residenza ha degli aspetti buoni ma presenta anche degli aspetti negativi per tutte le situazioni che si possono verificare. E' chiaro che per gli impiegati più modesti ci sarà più larghezza nel concedere delle deroghe da parte del Consiglio comunale, mentre ci sarà più difficile per concederle agli impiegati più alti, fino al segretario; potrà essere concessa anche al segretario la deroga, ben s'intende, quando si trovi a una distanza relativamente vicina, ma è chiaro che in un comune, specialmente in un comune piccolo, dove gli impiegati sono 3-4 in tutto, non c'è soltanto l'orario dell'ufficio che obbliga questi impiegati, ma la necessità di reperirli anche in altri momenti. Quando pensiamo che, per esempio, tutto il sabato e tutta la domenica gli uffici restano chiusi, e che ci possono essere delle necessità che si verificano in via straordinaria, anche al di fuori dell'orario dell'ufficio, anche in giornate come il sabato e la domenica, come fa un cittadino a trovare un impiegato se sta in un altro comune? Ecco, quindi, che l'obbligo della residenza non è una cosa arcaica che è rimasta, ma è una necessità,

una necessità che naturalmente trova la sua funzione nella deroga che il Consiglio nel suo potere può concedere. E' chiaro che, per esempio, tutti coloro che abitano a Villazzano e che vengono nel comune di Trento avranno la deroga, perchè Villazzano è Trento. Per esempio a Bolzano c'è S. Giacomo che è a 4 Km da Bolzano, una parte è del comune di Bolzano, una parte del comune di Laives; come potrebbe fare un comune a dire: a te che abiti a 4 Km di distanza e perchè sei in un altro comune non ti concedo la deroga. E così a quelli che abitano a Cornaiano, a quelli che abitano ad Appiano. E' chiaro che questo sarà concesso e quindi mi pare che la soluzione prospettata dalla Giunta sia più comprensiva delle esigenze dei comuni e degli impiegati, e più rispettosa anche della autonomia del comune.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Gouthier.

**GOUTHIER (P.C.I.):** Noi riteniamo che la dizione nostra sia la più equilibrata, - intanto è stata richiesta a tutte le organizzazioni sindacali -, perchè la più oggettiva. Nel senso che con l'emendamento della Giunta investire il Consiglio comunale di queste questioni può portare a un appesantimento, a una dilazione abnorme, sproporzionata all'importanza dell'argomento, e poi

perchè la nostra dizione fissa un criterio oggettivo, perchè il Consiglio comunale dovrà scegliere ad un certo momento, ed è una cosa antipatica. Il collega Manica parlava di preferenze, di privilegi; automaticamente viene fuori questa questione. I Consigli comunali sono già operati, non ce la fanno a prendere tutte le delibere necessarie, e mi sembra che sia bene fissare, una volta per tutte, dal Consiglio comunale questo criterio oggettivo. Così ciascun Consiglio comunale nella sua autonomia fissa questo circondario, che per un comune può essere di 3 Km, per l'altro comune può essere di 20, di 30 KM, e quindi si va in un modo più sciolto. Mi sembra che la dizione della Giunta provochi un ingigantimento della questione, mentre la nostra dizione è più rapida e, ripeto, oggettiva. Una volta che il Consiglio comunale ha fissato l'ampiezza, il raggio, il diametro, tutti i dipendenti sono assolutamente uguali e posso beneficiare di questa norma, mentre la dizione della Giunta che, riconosco, introduce un correttivo, che noi non sottovalutiamo, alla prima norma, si presta appunto a ingigantimenti e a sprte di privilegio, oggettivamente, al di là della volontà dei consiglieri comunali. Ma quando si concede la possibilità a uno e non la si concede all'altro, perchè ha un figlio, però la moglie è ammalata, ecc.... vogliamo portare queste cose in Consiglio comunale? Non so se i consigli comunali devono

scendere a queste questioni! La nostra soluzione è più rapida, più elastica ed è oggettiva; ripeto, è una soluzione sostenuta da tutti i sindacati, compresi i sindacati di lingua tedesca.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir befassen uns eigentlich schon zu lange mit dieser Sache. Der Abgeordnete Gouthier hat schon recht. An sich wäre die Festsetzung eines Bezirkes, eines Umkreises das objektivste Mittel. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, daß sobald sich dann der Fall ergibt, einen Angestellten aufzunehmen, der zufällig außerhalb des einmal festgesetzten Umkreises wohnt, sagen wir, in der nächsten Gemeinde usw.; was gibt es da für einen Ausweg? Ich meine, das ist ganz klar, dann wird eben der Umkreis geändert und wird diese Gemeinde noch dazugenommen. Da gibt es den Ausdruck "Gerrymandering". Der Amerikanische Kongreß hat in der Vergangenheit die Wahlbezirke so festgesetzt, daß Bezirke oder Kreise zusammengehängt wurden, wo meinetwegen eine Partei, die Republikaner oder die Demokraten, eine traditionelle Mehrheit hatten und da sind so Gebilde herausgekommen, wie die Würmer und die Schlangen. Man hat den Bezirk so festgelegt, wie man es gebraucht hat, um die Bezirke zusammenzuschließen, die eine traditionelle Mehrheit hatten, und dem Wähler entgegenzukommen.

Meiner Ansicht hat, wenn man alles in Betracht zieht, der Gemeinderat hier eben einen Spiel-

raum; den sind wir nicht imstande, auch mit der Festsetzung eines Umkreises, ihm zu nehmen. Wenn er den bestimmten Angestellten haben und nehmen will und er setzt diese Bedingung, so weit sie noch vernünftig ist, kommt er trotzdem hin, so daß der andere Vorschlag des Ausschusses, in dem es heißt "volle und regelrechte Abwicklung des Dienstes" zielführend ist, denn das erlaubt immerhin auch der mit der Gesetzmäßigkeitskontrolle betrauten Behörde zu prüfen, ob dann der Betreffende in der Lage ist, den Dienst voll und regelmäßig abzuwickeln. Immerhin die Gesetzmäßigkeitskontrolle kann sich hier schon auch auswirken und kann, wenn es notwendig ist, korrigierend eingreifen.

(E' da molto che ci occupiamo di tale questione. Il consigliere Gouthier ha ragione. Stabilire un mandamento, o un circondario sarebbe il mezzo più obiettivo. Peggio però immaginare che non appena si presenterà il caso di assumere un impiegato, che risiede fuori dal circondario prestabilito, diciamo nel prossimo Comune ecc., quale sarà la via di scampo? Credo sia chiaro che si provvederà a modificare la delimitazione del circondario per includervi il rispettivo comune. A tal proposito esiste l'espressione "Gerrymandering". Il congresso americano ha fissato in passato i collegi elettorali in modo tale, che sono stati uniti mandamenti o circondari, in cui un partito, i repubblicani o i democratici, avevano la maggioranza tradizio-

nale, per cui sono nate strane strutture, che possiamo paragonare ai vermi ed ai serpenti. Il collegio elettorale è stato delimitato nel modo più conveniente per unire i mandamenti che vantavano una maggioranza tradizione e per venir incontro all'elettore.

A mio avviso, considerando tutto, il Consiglio comunale dispone a tal proposito di una libertà, che mai riusciremo a strappargli, pur stabilendo un circondario. Se un'amministrazione comunale intende assumere un determinato impiegato, che pone, nel limite della ragionevolezza, questa condizione, si provvederà comunque, per cui l'altra proposta della Giunta, in cui si legge "pieno e regolare svolgimento del servizio" risulta consona allo scopo, poichè l'autorità preposta alla vigilanza è in grado di esaminare, se l'interessato possa svolgere pienamente e regolarmente il servizio. Il controllo di legittimità può anche in questo caso risultare efficace ed intervenire, se necessario, in modo correttivo.)

PRESIDENTE: Metto in votazione prima l'emendamento soppressivo del cons. Manica: è respinto a maggioranza con 1 voto favorevole e 6 astenuti.

Metto in votazione la prima parte dell'emendamento Gouthier, cioè alla lettera a): è respinto a maggioranza con 4 voti favorevoli, 1 astenuto.

Metto in votazione l'emendamento della Giunta, sempre alla lettera a): è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

Chi chiede la parola sull'emendamento alla lettera e) del collega Gouthier e altri? La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): A proposito di questo secondo emendamento, il cons. Gouthier e altri dicono: "doveri e limiti dei doveri verso gli organi e gli organismi". A parte il fatto che mentre "organi" è chiaramente indicato, chiaramente precisato, gli "organismi" dell'amministrazione non sono chiaramente indicati da questa dizione. Non ci sono organismi nell'ambito di un comune; ci sono gli organi, il Consiglio comunale, il sindaco, la Giunta e poi c'è la burocrazia, il personale. Non ci sono organismi. Ma, a parte questo, è necessario stabilire nel regolamento organico i doveri e i diritti del personale: comportamento in servizio, il segreto d'ufficio, i diritti sindacali e anche i doveri e i limiti dei doveri verso i superiori. I superiori sono coloro che hanno la responsabilità di un determinato settore, sono quindi dei funzionari questi superiori. Per esempio, è necessario dire che il funzionario, il dipendente, l'impiegato deve eseguire le disposizioni impartite dal suo capufficio, dal suo responsabile di settore, come norma.

Come limite è necessario anche dire che, qualora gli venga im-  
partita una disposizione, che  
egli giudichi contraria alla  
legge, può rifiutarsi di eseguir-  
la, e se il superiore insiste  
perchè egli adempia a questo in-  
vito, chiedere che gli venga  
messo per iscritto. Ecco un esem-  
pio tipico dei doveri e dei li-  
miti dei doveri verso i superio-  
ri. Adesso la parola "superiori"  
può darsi che non sia la parola  
grammaticalmente più simpatica,  
invece di "superiore" troviamo  
un'altra parola, oggi non si può  
parlare di superiori, oggi. Ma  
c'è pure nella organizzazione di  
qualunque ente in qualunque pae-  
se, in qualunque regime, c'è pure  
una responsabilità di qualcuno  
rispetto ad altri, e quelli che  
hanno questa responsabilità l'  
hanno acquisita attraverso la lo-  
ro capacità, attraverso i loro  
titoli di studio, attraverso la  
carriera che hanno fatto, e quel-  
li che hanno questa responsabi-  
lità hanno evidentemente dei do-  
veri maggiori, tanto che si ten-  
de anche nella pubblica ammini-  
strazione di deresponsabilizza-  
re il più possibile gli ammini-  
stratori eletti e di responsabi-  
lizzare il più possibile vice-  
versa i funzionari di un certo  
grado e di stabilire le competen-  
ze a ciascuno, perchè non si ar-  
rivi a quella che spesso volte è  
una farsa, quella per la quale  
il Ministro e rispettivamente l'  
assessore firmano centinaia di  
documenti al giorno, senza nean-

che sapere quello che firmano.  
Ecco, viceversa, un aspetto po-  
sitivo nelle norme di quella  
legge tanto contestata per i  
superburocrati, per l'assegno  
al dirigente, primo dirigente,  
ecc., dove si era già comincia-  
to a stabilire le competenze spe-  
cifiche di colui che era primo  
dirigente, che era dirigente e  
così via. Allora se è vero, co-  
me la Giunta ritiene, che occor-  
re stabilire nel regolamento or-  
ganico del personale, come neces-  
sità inderogabile "i doveri e i  
limiti dei doveri verso i supe-  
riori", si potrebbe aggiungere  
"i doveri e i limiti dei doveri  
verso gli organi e i superiori"...

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti loca-  
li - D.C.): O "il personale diri-  
gente", non so... Perchè qui par-  
liamo sempre di personale. Non si  
può dire "doveri e limiti dei do-  
veri verso il personale". Siamo  
il personale. Io sono d'accordo  
di aggiungere a questa dizione  
"anche gli organi" e gli organi  
sono la Giunta, il Consiglio  
e il sindaco; non trovo vicever-  
sa che ci stia bene la parola  
"organismi". La parola "superio-  
ri" non so come sostituirla con  
qualche cosa di diverso, però io  
mi riferisco a coloro che hanno  
la responsabilità di un determina-  
to settore.

PRESIDENTE: La parola al cons.  
Cecon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Anche lei soggiace evidentemente agli animi giovanili quando ha studiato Fedro: "Superior stabat lupus, longequ inferior agnus" Per "superior" intendete ancora "superiore" che era il lupo, ma era una posizione geografica, topografica, non significava che era quello che comandava. Però perchè nasce questa disquisizione? Nasce perchè, essendo la nostra una legge necessariamente cornice, come è stata definita, la dizione usata non poteva essere che questa; ma è evidente che, trattandosi di personale, quando si parla di diritti e di limiti, questi diritti e limiti vengono configurati all'interno del personale dove esiste una gerarchia, e quindi le disposizioni possono essere date esclusivamente o da funzionari di grado superiore o dal capo della amministrazione, che è il segretario comunale e nessun altro dà disposizioni. La Giunta non dà disposizioni. La Giunta se vuol dare una disposizione ed è organo, chiama il segretario comunale o il capo ripartizione o chi è responsabile, e dice: bisogna fare questo, e il capo del personale trasmette. L'organo non c'entra assolutamente. Neanche il sindaco interviene mai nei fatti burocratici a dare disposizioni di questo tipo, se non tramite il segretario comunale. Ecco allora l'esigenza dei limiti dei doveri nei confronti dei superiori, che sono tali, sono su-

periori. Perchè? Non solo perchè mi possono dare un ordine che può essere illegittimo, contro legge, e allora io automaticamente trovo codificato un ordine relativo alla organizzazione di un certo lavoro e i regolamenti comunali stabiliscono che quando un dipendente riconosce, tramite la sua pratica e la sua esperienza, che la disposizione per l'organizzazione del lavoro non risponde ad esigenze effettive e addirittura non risponde alla dinamica organizzativa, il dipendente fa presente questa realtà, questo fatto ai suoi superiori, per via gerarchica, fino al segretario comunale e può illustrare il perchè una determinata disposizione non ha una sua logica. Ecco perchè sono chiamati in causa i superiori e questo limite è codificato all'interno della burocrazia. Quindi gli organi proprio non c'entrano in maniera assoluta. E non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome. Io non mi sento affatto sminuito nel pensare che il capo-ripartizione della ripartizione I° era il mio superiore. Io l'ho sempre considerato tale e i miei dipendenti hanno considerato me sempre tale. Con questo mi disprezzavano o non li ritenevo uomini ecc.? Neanche per sogno! Quindi non c'è da modificare nulla, quando invece risulta tutto più chiaro il senso limite della portata della proposta di legge. E' un fatto puramente burocratico ed è giusto che sia contenuto in questa dizione.

Perchè, oltre tutto, io mi domando: perchè quando si è nelle amministrazioni comunali e se ne conoscono i regolamenti e vi si praticano per anni, si trovano queste storture che vengono definite qui dentro come tali, e non si fa la riunione di Giunta e si fa modificare il regolamento organico? Io ho sentito parlar contro disposizioni di regolamento organico, qualificate come superate, che sono state regolarmente applicate per anni dalle amministrazioni comunali, da quelli che ne parlano contro. Quindi, evidentemente, nell'atto stesso in cui facevano gli amministratori comunali riconoscevano la giustezza di questa impostazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Comprendo le osservazioni dell'assessore. È un fatto però che non possiamo continuamente nella relazione e anche nelle nostre esposizioni fare appello al contratto ANCI e poi nella nostra dizione colpire lo spirito di questo contratto. Alla lettera a) del preambolo il contratto ANCI parla di superamento delle strutture gerarchiche previste dagli attuali ordinamenti attraverso il sistema organizzativo basato sul principio della funzionalità, ecc. ecc. Ora è indubbio che il termine "superiore" introduce, ribadisce questo rap-

porto gerarchico, inteso in senso arcaico; non che non ci sia un'esigenza di obbedienza, è che non si esprime più come nel passato! Questo è il punto. Ora io riconosco che la dizione "organismi dell'amministrazione", in senso strettamente giuridico, è abbastanza confusa, mentre gli "organi dell'amministrazione" sono gli organi esterni. Quindi riconosco che anche a questo proposito l'organo esterno, il Consiglio comunale, il sindaco, l'assessore, non hanno o raramente hanno un rapporto diretto con il dipendente. Ma un rapporto dell'organo c'è sempre come direttiva verso un qualche dipendente, sarà il capo-ripartizione o altri, il quale poi ritrasmette. Si potrebbe dire "doveri e limiti dei doveri verso gli organi dell'amministrazione e verso l'amministrazione medesima", intendendo per amministrazione il complesso burocratico, il complesso degli uffici. Siccome qua si è detto che l'organo dell'amministrazione in senso proprio è l'organo operante all'esterno, cioè il consiglio comunale, il sindaco, gli assessori, i quali non avrebbero dei rapporti diretti interni alla pubblica amministrazione, - rapporti che invece ci sono, perchè l'attuazione delle direttive generali politiche deliberate dal Consiglio, dall'assessore o dal sindaco, viene attuata sempre in via burocratica, e quindi un rapporto c'è -, ma noi se vogliamo avere riferimento invece non solo a questo ma ai rapporti meramente interni, al tran-

tran burocratico, tanto per intenderci, quando si interviene fra un dipendente che è in un ufficio e un altro dipendente che è in un altro ufficio, fra un impiegato e un addetto che ha mansioni non impiegatizie, possiamo dire "doveri e limiti dei doveri verso gli organi dell'amministrazione", che sarebbero gli organi in senso tecnico, quelli operanti sul piano politico, e "verso l'amministrazione medesima", cioè verso il complesso della macchina burocratica. Allora si potrebbe dire "doveri e limiti dei doveri verso l'amministrazione", punto e basta, intendendo per amministrazione sia il complesso degli organi più propriamente politici, sia il complesso degli uffici, cioè l'amministrazione intesa in senso e politico e burocratico. "Doveri e limiti dei doveri verso l'amministrazione".

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Volevo dirle, on. Presidente, che sono stupito di queste prese di posizione e di queste perplessità in ordine al sostantivo "superiore". In tutte le società civili ci sono dei superiori e ci sono degli inferiori dal punto di vista burocratico, dal punto di vista gerarchico, altrimenti le società non potrebbero andare avanti, qualsiasi società dell'est e dell'overs...

(INTERRUZIONE)

CRESPI (P.L.I.): No, scusi, volevo arrivare anche a questo, Gauthier. Questo non significa per nulla che a un certo momento uno che sia gerarchicamente inferiore rispetto ad un altro che sia gerarchicamente superiore, debba essere necessariamente inferiore da un punto di vista spirituale, culturale ecc. Non significa per nulla una cosa di questo genere, ma questo ormai lo sanno tutti. Evidentemente, se abbiamo paura delle parole, cosa che mi sembra stranissima, ci metterei un "superiori gerarchici", e lascerei stare. "Doveri e limiti dei doveri verso i superiori gerarchici, in maniera tale che sia ben chiaro che...

(INTERRUZIONE)

CRESPI (P.L.I.): No, non è questione... La questione è che veramente sono ancora più stupito nel sentire questa osservazione fatta proprio da voi, perchè se voi foste le Brigate rosse o foste i NAP la cosa non mi stupirebbe per niente, ma questa osservazione fatta da un partito serio come il Partito Comunista, veramente mi stupisce. Perchè è una cosa seria ed è una cosa seria l'ammettere che in una società civile ci deve essere un rapporto un rapporto di gerarchia. Quindi, ammettiamolo che c'è un rapporto di gerarchia.

(INTERRUZIONE)

CRESPI (P.L.I.): E va be', ma i gradi purtroppo... Fino a quando non troviamo un altro si stema per far andare avanti la società, dobbiamo ammetterli. Questo è il punto.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento: è respinto a maggioranza con 7 voti favorevoli, 2 astenuti.

Metto in votazione l'art. 16: è approvato a maggioranza, con 4 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 17

In materia di sanzioni, ferma restando la competenza degli organi comunali, il regolamento organico dei comuni deve adeguarsi alla normativa vigente.

I regolamenti comunali dovranno stabilire la composizione della commissione di disciplina per i procedimenti disciplinari.

Di essa dovrà far parte un magistrato amministrativo o ordinario o un funzionario della rispettiva provincia avente grado non inferiore a direttore di divisione.

La costituzione della commissione dovrà essere predeterminata all'inizio di ogni anno.

Chi chiede la parola all'art. 17? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, avevo da osservare e da sottoporre all'attenzione del signor assessore. Dice l'articolo: "In materia di sanzio

ni, ferma restando la competenza degli organi comunali, il regolamento organico dei comuni deve adeguarsi alla normativa vigente". Va bene la prima parte. Ma "la normativa vigente", quale normativa vigente? Ci sono normative vigenti, che sono dello Stato, che sono della Regione. Ora, ad un certo momento, bisogna fare un riferimento se si vuol fare o se si fa alla normativa vigente. Questo perchè? Perchè manca la parte fondamentale in questo articolo. Cioè la Giunta regionale non ha proposto, il Consiglio regionale evidentemente non ratifica le decisioni di Giunta, non fissa i principi. Questa è una legge che dovrebbe fissare dei principi, in questo caso non si fissano i principi. Non fissando i principi e facendo riferimento alla normativa vigente, mi pare che si dovrebbe fare riferimento specifico a quale normativa vigente si intende.

Altra cosa che vorrei osservare e sottoporre all'attenzione del signor assessore. L'ultimo comma dice: "La costituzione della commissione dovrà essere predeterminata all'inizio di ogni anno". A meno che non ci siano delle cause particolarissime, direi che non è bene imporre ai consigli comunali ogni anno di predeterminare la composizione della commissione, ma sarebbe preferibile, anche per avere teoricamente una commissione che abbia la stessa visione per lo meno per la durata della legislatura, sarebbe prefe-

ribile che fosse nominata dall'amministrazione che entra in carica, e una volta formata, dovrebbe rimanere in carica e coincidere con la durata della amministrazione. Ciò per togliere un' incombenza che avrebbe poco senso e per dare una maggiore oggettività, evidentemente entro i limiti del possibile, alla commissione, che teoricamente dovrebbe essere composta per cinque anni sempre dalle stesse persone. L'emendamento si fa presto a predisporlo.

(Assume la presidenza il Vicepresidente Oberhauser).

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ich möchte dem Abgeordneten Manica recht geben: Das ist doch kein Grundsatz, wenn man sagt, die Gemeindepersonalordnung soll sich hinsichtlich der Sanktionen an die geltende Gesetzgebung anpassen. Denn entweder wir stellen einen Grundsatz auf oder wir beziehen uns auf einen Grundsatz aus der bestehenden Gesetzgebung; dann kann man ihn übernehmen und der gilt dann für die Gemeindeordnung. Ich möchte anregen, ob man nicht diesen Artikel aussetzen könnte bis nachmittag, um hier einen allgemeinen Grundsatz - er soll ja nicht ins Detail gehen - zu formulieren, der dann eben als Grundsatz für die Gemeindeordnung gilt und nicht einfach die Richtlinie, die Weisung: Du mußt dich an die bestehende Gesetzgebung halten, von der man dann nicht weiß, wel-

che erstens und zweitens kann sich diese auch ändern usw. Daher würde ich schon sagen, daß man hier den Grundsatz allgemein zum Ausdruck bringt.

Was die Frage betrifft, ob die Disziplinarkommission einmal pro Jahr oder einmal pro Amtsperiode festgesetzt wird: Es ist sicher, sie muß vorher festgesetzt werden und nicht ad hoc für den einzelnen Fall, nämlich nicht erst dann, wenn ein Disziplinarfall eintritt, etwa die Personen so auswählen, von denen man weiß, daß ein bestimmtes Urteil herauskommt, das ist klar. Die Festsetzung der Kommission auf ein Jahr ist jedenfalls das Minimum, was man verlangen muß. Vielleicht ist die Feststellung dieser Kommission auf einen längeren Zeitraum sogar besser.

(Vonei dare ragione al consigliere Manica. La affermazione, che riguardo le sanzioni, l'ordinamento del personale comunale deve adeguarsi alla vigente legislazione, mi sembra non essere un principio di massima. Nel caso specifico dovremo scegliere, se stabilire un principio o seguire una massima della vigente legislazione, da recepirsi nell'ordinamento dei comuni. Vorrei proporre di sospendere la discussione su questo articolo fino a pomeriggio, per poter formulare un principio - non occorre che sia dettagliato - che valga come massima dell'ordinamento sui comuni e non soltanto come direttiva o riferimento all'attuale legislazione, senza peraltro indicare la precisa norma, che del resto potrebbe subire delle modifi-

che. Sono quindi dell'opinione di esprimere il principio di massima in parola.

Per quanto riguarda il problema, se nominare la commissione disciplinare per un anno o una legislatura, è chiaro che questa va nominata prima e non ad hoc, vale a dire all'atto in cui si presenta un caso disciplinare, onde evitare che si scelgano le persone, delle quali si sa a priori che giungeranno ad una determinata soluzione. Quest'è chiaro. Nominare la commissione per un anno è il minimo, che si possa pretendere. Forse sarebbe meglio lasciare in carica la commissione per un periodo superiore).

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola? C'è la proposta di rimandare questo articolo al pomeriggio.

La parola all'assessore.

**BERTORELLE** (assessore enti locali - D.C.): Nessuna difficoltà se si trova una formulazione migliore. Quando si parla di normativa vigente ci si riferisce a quelle che sono le fonti tradizionali del diritto del personale nella pubblica amministrazione, cioè i principi contenuti nello statuto dello Stato, della Regione, delle Province. Questi sono i principi generali sui quali si ispira anche l'ordinamento del personale degli enti locali. Ma se questo può dar luogo a difficoltà, si può stu-

diare meglio, si può addirittura anche togliere, volendo, questo primo comma dell'art. 17.

Qui in materia di disciplina, di sanzioni, è stato tenuto conto di alcuni principi che sono inseriti nell'accordo ANCI e di una certa evoluzione che c'è anche in questo settore, per cui le norme che seguono rappresentano delle situazioni sulle quali si stabiliscono dei principi rispetto alla normativa di carattere generale. Non si poteva evidentemente introdurre tutto l'ordinamento previsto nelle fonti giuridiche a cui ho accennato e che riguarda i problemi delle sanzioni e della disciplina.

La proposta del cons. Manica di prevedere la costituzione della commissione per un periodo più lungo, io penso che possa essere accettata se lui presenta l'emendamento. Cioè stabilire che la commissione dovrà essere predeterminedata all'inizio della legislatura, purchè - ecco, il punto importante è questo - non venga costituita caso per caso, ma venga costituita a prescindere da provvedimenti disciplinari, che possono essere pendenti. Quindi questo emendamento può essere anche accolto.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte auch den Herrn Assessor auf folgendes aufmerksam machen: Wir haben zum Artikel 1 einen Zusatz hier im Regionalrat genehmigt, daß für die Personalordnung die in diesem Gesetz enthaltenen Grundsätze gelten und die in anderen einschlägigen Gesetzen enthaltenen, soweit sie mit jenen dieses Gesetzes vereinbar sind. Mit dieser neuen Fassung des Artikels 1 haben wir zugegeben, daß nicht alle Grundsätze für die Personalordnung in diesem Regionalgesetz enthalten sind, daß es doch nicht vollständig sein dürfte, sondern, daß noch andere Grundsätze herangezogen werden müssen, weil man eben irgendwie doch nicht alles berücksichtigen konnte. Daher könnte man auch den ersten Absatz auslassen. Es würde dann bedeuten, daß die Grundsätze des einschlägigen Staatsgesetzes gelten - das wäre aber auch ein nicht erwünschter Umstand eigentlich -, denn wenn hier nichts gesagt wird, dann gilt, sagen wir, aufgrund unseres Artikels 1 der Grundsatz des einschlägigen Staatsgesetzes, nicht des einschlägigen Provinzgesetzes oder Regionalgesetzes über die Personalordnung der Region oder über die Personalordnung der Provinzen und es hängt dann nicht mehr von uns ab, wie dieser Grundsatz ausgelegt wird und wie er etwa geändert werden kann. Es wäre vielleicht doch gut, man würde es sich noch einmal überlegen. Entweder man verweist auf die Grundsätze, die

in der regionalen Personalordnung enthalten sind - und das wäre, glaube ich, schon möglich, also ein Verweis, daß gewisse Grundsätze übernommen werden, dann haben wir dieses Regionalgesetz als Vorbild -, ansonsten würde das Staatsgesetz gelten und wir hätten es nicht mehr in der Hand, den Grundsatz, der im Staatsgesetz enthalten ist, auszulegen, weil den legt ja der Staat, die Staatsverwaltung aus. Vielleicht wäre es doch gut, die Sache noch einmal zu überlegen bis nachmittag, bis zum Ende der Behandlung dieses Gesetzes!

(Vorrei fare osservare al signor assessore quanto segue: il Consiglio ha approvato un comma aggiuntivo all'articolo 1, valevole per la massima contenuta in questa, come in altre leggi riguardanti l'ordinamento del personale, sempre che risultino compatibili con il presente provvedimento legislativo. Con questo nuovo testo dell'art. 1 abbiamo ammesso come la legge regionale non contenga tutti i principi di massima per l'ordinamento in parola e che pertanto non è completa nel suo insieme, la qual cosa impone un ricorso ad altre norme di massima, in quanto non si è potuto prendere in considerazione ogni aspetto. Per questo motivo si potrebbe addirittura omettere l'aggiunta all'articolo 1. Ciò significherebbe un esplicito richiamo

alle massime contenute nella rispettiva legge dello Stato, che potrebbe anche dispiacere, poichè omettendo qualsiasi dizione l'articolo 1 si rifà automaticamente alla legislazione statale e non a quella provinciale o regionale, per cui l'interpretazione della massima e le relative modificazioni non saranno di nostra scienza. Sarebbe pertanto opportuno esaminare attentamente il problema. Dovremo quindi richiamarci alle massime contenute nell'ordinamento del personale della Regione, la qual cosa a mio avviso dovrebbe essere possibile, vale a dire indi-

care la necessità di recepire determinati principi, citando la legge regionale come esempio, altrimenti dovremmo applicare la legge dello Stato, che non ci permetterebbe di stabilire le relative massime, che provengono, come già detto, dall'amministrazione statale. Sarebbe forse bene approfondire fino a pomeriggio, vale a dire fino al termine della discussione, l'argomento in parola).

PRESIDENTE: C'è la proposta di rinviare al pomeriggio questo articolo. Sospendiamo questo articolo per il pomeriggio.

#### Art. 18

Le punizioni disciplinari debbono essere inflitte con provvedimento motivato dopo che siano stati contestati all'incolpato preventivamente e per iscritto gli addebiti e che sia decorso il termine prefissato per le eventuali discolpe.

C'è un emendamento aggiuntivo all'art. 18, presentato da Gouthier e altri, al II° comma, e dice: "Il dipendente, a sua richiesta, può farsi assistere da un rappresentante sindacale delle Confederazioni nominato a sua scelta, o da un suo altro rappresentante di fiducia".

Chi chiede la parola? La parola

al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): La dizione è chiara e del tutto ovvia. Non si impone niente, perchè il dipendente se non lo vuole può non farsi assistere, e se lo vuole può farsi assistere. "Il rappresentante sindacale delle confederazioni", qua c'è scritto ma si può specificare, "o da un suo altro

rappresentante di fiducia", che può essere un legale, un tecnico. Mi sembra che sia una cosa ovvia.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore.

**BERTORELLE** (assessore enti locali - D.C.): Io direi in questo caso di riferirci eventualmente, se i presentatori insistono, a quanto è contenuto nell'accordo ANCI, cioè dire: "In ogni fase del procedimento disciplinare, il dipendente deferito ha diritto alla difesa mediante persona di sia fiducia". E' una norma di carattere generale.

**PRESIDENTE:** I signori presentatori allora intendono ritirarlo il loro emendamento?  
La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER** (S.V.P.): Wir haben festgestellt, daß das Arbeitnehmerstatut als Staatsgesetz gilt, soweit es eben mit diesem Gesetz vereinbar ist. Ich kann mich erinnern, daß im Arbeitnehmerstatut dasselbe drinnen steht, nämlich, daß der Arbeitnehmer, der sich verteidigen will, eine Vertrauensperson für die Verteidigung heranziehen kann; das steht nicht im Kollektivvertrag, sondern im Arbeitnehmerstatut. Das Arbeitnehmerstatut gilt als Gesetz, der Kollektivvertrag ist kein Gesetz. Wenn es im Arbeitnehmerstatut schon drinnen steht, dann würde ich es nicht noch einmal wiederholen, denn

sonst würde das bedeuten, nur das, was hier aus dem Arbeitnehmerstatut wiederholt wird, gilt und das andere gilt nicht. Ich glaube, das wäre nicht der Sinn auch nicht der Antragsteller!

(Abbiamo constatato che lo statuto dei lavoratori è considerato legge dello Stato, per quanto compatibile con il nostro provvedimento legislativo. Ricordo che lo statuto in parola contiene la stessa norma, cioè che il lavoratore, il quale intende difendersi può farsi assistere da una persona di fiducia nella veste di difensore; detta norma non è prevista nel contratto collettivo, ma bensì nel lo statuto dei lavoratori, che ha valore di legge, mentre il contratto collettivo non fa parte della legislazione. Essendo tale possibilità già citata nel menzionato statuto, non credo sia il caso ripeterla, altrimenti si potrebbe interpretare la norma in modo errato e cioè che sono applicabili soltanto le norme recepite nella legge dello statuto di cui sopra, anziché lo statuto nella sua globalità. Credo che simile interpretazione non corrisponderebbe all'intenzione del proponente.)

**PRESIDENTE:** Se nessuno più chiede la parola, metto in votazione l'emendamento all'emendamento: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto. L'emendamento del collega Gouthier e altri è ritirato. Metto in votazione l'art. 18: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

## Art. 19

I regolamenti comunali dovranno disciplinare la sospensione cautelativa sia in pendenza di procedimento disciplinare che in pendenza di giudizio penale, la prima delle quali non dovrà superare i sei mesi.

Dovranno altresì specificare le pene le quali danno luogo alla destituzione senza che occorra fare ricorso alla procedura disciplinare e dovranno stabilire l'incidenza delle sanzioni disciplinari sulla promozione economica e sulle promozioni.

Dovrà essere stabilito che i posti divenuti liberi per licenziamento, dispensa o decadenza del titolare non possono essere messi a concorso nè definitivamente occupati, sino a che il provvedimento non sia diventato definitivo, ovvero non sia passato in giudicato.

La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Vorrei far osservare una cosa. L'ultima parte dell'art. 19, presentato dalla Giunta dice: "non possono essere messi a concorso nè occupati sino a che il provvedimento diventi inoppugnabile per decorrenza dei termini per ricorrere, ovvero sia con fermato in sede giurisdizionale". La commissione ha modificato con:

"messi a concorso nè definitivamente occupati, sino a che il provvedimento non sia diventato definitivo, ovvero non sia passato in giudicato".

La Giunta dopo averci ripensato e aver approfondito il tema, deve chiedere al Consiglio e quindi alla Commissione, di ritornare al testo della Giunta, in quanto il presupposto di questo art. 19 è un provvedimento amministrativo, non una decisione giurisdizionale. Il testo della commissione si attaglia a una decisione del giudice, cioè dell'autorità giudiziaria, quando si dice "provvedimento che non sia diventato definitivo, ovvero non sia passato in giudicato", perchè nessun provvedimento amministrativo passa in giudicato. E allora appunto, siccome la fattispecie è diversa, chiedo di mantenere la dizione della Giunta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Io non avrei preso la parola, ma dopo l'intervento della parte dell'assessore, pur non entrando in merito per quanto riguarda altro, devo notare che la commissione aveva riparato, secondo me, a una deficienza. Si dice "messi a concorso nè definitivamente occupati", per lo meno quel "definitivamente" significava la possibilità della occupazione di un posto, perchè se c'è da far fronte a delle esigenze di servizio, deve

essere occupato. La dizione "nè occupati", cosa significa? Può durare un mese, può durare un anno, può durare cinque anni? Significa che il comune, a un certo momento, per tutto questo periodo non può supplire con un qualcun altro?

Ecco che per lo meno quel "definitivamente" dovrebbe essere mantenuto.

be in questi termini: sopprimere il testo della commissione, la parte modificativa della commissione, e premettere il "definitivamente" a "occupati".

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 10 astenuti.

Metto in votazione l'art. 19: è approvato a maggioranza con 10 astenuti.

PRESIDENTE: L'emendamento sareb-

#### Art. 20

Il regolamento organico dovrà prevedere una idonea normativa per la valutazione del servizio prestato da ciascun impiegato. Tale valutazione, che sarà collegata con la progressione economica, dovrà essere annuale e potrà essere data mediante rapporti informativi, note di qualifica o punteggi da comunicare agli interessati.

A questo articolo ci sono due emendamenti: uno soppressivo, che dice: "l'art. 20 è soppres-

so", a firma di Manica e altri. L'altro, a firma Gouthier e altri, di questo tenore:

"Il regolamento organico dovrà prevedere una idonea normativa per la valutazione del servizio prestato da ciascun dipendente.

Le note di qualifica ed i rapporti informativi sono aboliti e conseguentemente decadono i loro effetti.

Le eventuali sanzioni disciplinari e le eventuali note di encomio o di elogio, queste ultime da attribuirsi in via eccezionale e straordinaria dagli organi dell'Amministrazione sentite le organizzazioni sindacali, vanno inserite nel fascicolo personale e formeranno oggetto del contenuto degli attestati di servizio".

Dobbiamo dare la precedenza all'emendamento soppressivo. La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, questo articolo si verrebbe a ricodificare, io direi, se la parola esprime compiutamente l'idea, una delle cose peggiori che c'è nella normativa che presiede ai rapporti fra l'amministrazione e i dipendenti. Una delle peggiori cose, perchè, chiamiamoli pure rapporti informativi, chiamiamole come normalmente si usa adesso note di qualifica, chiamiamoli punteggi, sono altrettanti espressioni che comunque conducono tutte alla stessa questione: una valutazione, fatta in che modo evidentemente non si sa, sulle prestazioni che vengono fornite dal dipendente. C'è da notare che la legge già prevede che vengano presi provvedimenti di carattere amministrativo, anche di carattere oltre l'amministrativo, nel caso di inadempienze da parte del dipendente; quindi quella che è la parte principale già regolamentata dalla legge. Ora ci si troverebbe, in pratica, in presenza di un rapporto negativo, che sarebbe necessariamente negativo quando ci fossero anche delle sanzioni da parte dell'amministrazione, ci si troverebbe di fronte a una doppia valutazione negativa, con conseguenze l'una di carattere immediato e l'altra con riflessi anche nel futuro, in quanto si possono avere ri-

percussioni di carattere economico e ripercussioni sullo sviluppo di carriera del dipendente. Ora quello che proprio è inaccettabile è il fatto che le cosiddette note di qualifica si prestano a qualsiasi discriminazione di qualsiasi tipo, comunque sono sempre delle valutazioni di carattere soggettivo e come tali soggette a essere le più disparate. Ora io mi domando: anche in una stessa amministrazione, partiamo pure dalla Regione, andiamo pure nelle Province, da ufficio a ufficio, chi fa la valutazione? E' il capo ufficio, il capo divisione, quello che è; sarà il segretario comunale, nel caso del comune, ma evidentemente queste valutazioni, ripeto, sono fatte da una persona che vede le cose con la propria visione, con i propri occhi e quindi in modo estremamente soggettivo. Possono prestarsi queste cose anche a quelle piccole ripicche che non sono degne dell'uomo come tale, ma che qualche volta albergano nell'animo umano e si trasformano poi in atti contro i lavoratori. E in questo modo noi autorizziamo la discriminazione nel vero senso della parola. Ecco perchè io ritengo che la legge sia sufficiente, dal momento che regola le sanzioni che possono essere adottate a carico di un dipendente che non adempie ai propri uffici, senza mantenere un istituto, che veramente non ha senso nel modo più assoluto e che si presta alle valutazioni più disparate e conseguentemente ad avere proprie discriminazioni.

Per questo chiedo la sospensione sic et simpliciter di questo articolo.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ich bin gegen die Abschaffung, denn wenn wir so weiter machen, wenn solche Vorschläge angenommen würden, dann würde das die gänzliche Anarchie bedeuten. Jeder kann in diesen Verwaltungen dann tun, was er will und auf Antrag der Gewerkschaften bekommt er dafür sogar noch eine Belobigung. Ich frage mich: Wer soll denn beurteilen, ob ein Angestellter, ein Beamter etwas leistet, ob er seine Pflicht erfüllt, wer soll das beurteilen? Das elektronische Auge etwa, das vielleicht irgendwo untergebracht wird? Es wird immer ein Mensch, eine Person sein, die das beurteilt, auch wenn eine Disziplinarstrafe angewendet werden soll, wird auch ein Mensch, ein sogenannter Vorgesetzter, eine menschliche Person da sein, die behaupten muß ...

Unterbrechung

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ja, aber immer muß es eine menschliche Person sein, die sagt: Er hat nichts geleistet, er versäumt den Dienst usw. oder er erfüllt in anderer Hinsicht seine Pflicht nicht. Es wird immer eine Person da sein, eine menschliche Person mit ihren Vorzügen oder auch mit ihren Schwächen, die den anderen beurteilt und nicht ein Kollektiv, nicht wahr, der sogenannte Vorgesetzte, sonst würden wir überhaupt je-

den Dienstbetrieb abschaffen; jeder tut, was er will, jedem ist es anheimgestellt, aufgrund seines Pflichtbewußtseins zu arbeiten, wie er es eben meint. Ich glaube, wir können dem nicht stattgeben, wenn überhaupt noch das Leistungsprinzip eine Rolle spielt. Wenn das Recht da ist, ich kann wohnen, wo ich will, ich kann arbeiten, wie ich will, nicht wahr, ob dann die Gemeindeverwaltung etwas von meiner Leistung hat, das ist Nebensache. Auf das läuft es hinaus!

Ich bin der Ansicht, daß auch diese Beurteilung, ob jemand etwas leistet, mit all ihren Schattenseiten notwendig ist; aber es ist ja die Möglichkeit da, die Beurteilung anzufechten usw.

(Sono contrario all'abrogazione, poichè di questo passo, vale a dire accettando simili proposte, giungeremmo all'anarchia totale. Ognuno potrebbe fare in seno all'amministrazione ciò che desidera ottenendo forse infine una lode da parte dei sindacati. Mi chiedo quindi a chi spetta giudicare, se un impiegato, un funzionario adempie il proprio dovere? Forse l'occhio elettronico che si installa da qualche parte? Si tratterà sempre di una persona, sarà sempre chiamato un essere umano a decidere, se applicare o meno una sanzione disciplinare, un cosiddetto superiore, quindi una persona dovrà affermare...)

(INTERRUZIONE)

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Sì, ma sempre una persona sarà ad affermare che l'interessato non ha lavo-

rato, che si presenta in ritardo al lavoro ecc., o che non adempie in altro senso il proprio dovere. Sarà comunque sempre una persona con i suoi pregi e debolezze a giudicare un altro e mai un collettivo, sarà il cosiddetto superiore, altrimenti potremmo eliminare qualsiasi ordinamento di servizio. Credo che non possiamo accettare una cosa simile, se il principio del rendimento ha ancora un valore. Instaurando il diritto della libertà della residenza, del lavoro ecc., ritenendo cosa secondaria, se un comune possa avere un profitto o meno dal rendimento dei dipendenti, credo che oltrepassiamo il limite!

Sono dell'opinione che il giudizio sulla resa di un impiegato è assolutamente necessario con tutti i suoi aspetti ombrosi; vi sarà comunque sempre la possibilità di ricorrere contro questa decisione ecc.)

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'emendamento soppressivo: è respinto a maggioranza con 6 voti favorevoli e 5 astenuti.

Passiamo all'emendamento del collega Gouthier e altri.

La parola al cons. Gouthier per la illustrazione.

**GOUTHIER (P.C.I.):** E qui torniamo al solito punto, per cui il richiamo al contratto ANCI ormai si profila, ormai che andiamo verso la fine della legge, come una mistificazione. Ed è una mistifi-

cazione a questo punto, perchè se passa questo articolo, qua non ci sono trucchi verbali, ma c'è la realtà. Il contratto ANCI, al punto 6) dice: "le note di qualifica e i rapporti informativi sono aboliti". E, allora, siamo sinceri verso noi stessi e siamo sinceri verso i dipendenti comunali e diciamo: noi facciamo una legge, che è la nostra legge, però piantiamola di richiamarci al contratto ANCI, perchè non è più vero. Io non dico che il contratto ANCI sia la cosa migliore di questa terra, no, può essere la cosa peggiore, però non parliamone più. Abbiamo il pudore, la franchezza di dire: signori miei, il contratto ANCI è uno schifo, noi vogliamo regolare meglio, per questo noi regoliamo in un modo diverso. Ma non veniamo a dire nella relazione e in tutta la serie di articoli, che la legge recepisce, traduce, in realtà, il contratto ANCI. Non è vero. Perchè se passa l'articolo così come è fatto, non c'è barba di sofista che sostenga come sia concepibile dire che la valutazione è data mediante rapporti informativi e note di qualifica, quando il punto 6) dice: "le note di qualifica e i rapporti informativi sono aboliti". Emendate, cambiate, togliete? Ditelo prima. Insomma, si continua a parlare, c'è una pioggia di emendamenti, avete avuto dieci giorni di tempo; fateli vedere questi emendamenti, no?

**PRESIDENTE:** La parola all'assesso

re.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): La prima parte dell'art. 20 deve restare, cioè il regolamento organico non può prescindere da una formula, da una stesura, da una serie di articoli, che valutino l'opera del dipendente. Questa è una cosa che non ha nessuna relazione col contratto ANCI. Non è che il contratto ANCI escluda, il contratto ANCI ha escluso le note di qualifica, ma non ha escluso le valutazioni che vengono fatte sul dipendente. Lei ha ragione naturalmente di parlare e adesso io sto sviluppando una considerazione. Questa considerazione la faccio perchè è stato presentato anche un emendamento soppressivo, non da parte sua, ma da parte di altri, e per cogliere l'occasione per dire che qualunque comune in qualunque paese deve prevedere come si valuta il servizio prestato dal personale. E' una questione logica questa. Occorre stabilire che questa valutazione può essere legata anche alla progressione economica, nel senso che non sono tutti uguali: quelli che fanno meglio, avranno anche maggiore possibilità di sviluppo economico, chi viceversa fa male potrà avere un danno anche per quanto riguarda lo sviluppo economico.

Premesso questo, la Giunta pensava di eliminare l'ultima parte, dopo la parola "annuale".

Sopprimere "e potrà essere data mediante rapporti informativi, note di qualifica o punteggi da comunicare agli interessati", nell'intesa che il comune nella sua autonomia giudichi nel suo regolamento come poter valutare il servizio prestato da ciascun dipendente. In questo senso viene presentato l'emendamento che dice: sopprimere le parole: "e potrà essere data mediante rapporti informativi, note di qualifica o punteggi da comunicare agli interessati".

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Si taglia tutto?

CONSIGLIERE: No, no...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Dopo la parola "annuale", si fa punto.

PRESIDENTE: Stavo leggendo l'emendamento sopprime "e potrà essere data mediante rapporti informativi, note di qualifica o punteggi da comunicare agli interessati". Sopprime questa parte. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. assessore, con quale sistema la valutazione che l'amministrazione deve dare del lavoro del proprio dipendente, viene configurata? Con quale sistema? Rapporto informativo? No, lo tiriamo via. Note di qualifica? No, possono essere. Non diciamo noi, ma saranno le note di qualifica. Perchè io non credo

che si possa inventare un altro sistema. Saranno note di qualifica. Se saranno note di qualifica dovranno essere comunicate all'interessato, anche perchè fanno parte di un possibile sbarramento dello sviluppo della sua carriera. E anche perchè l'interessato deve poter far ricorso, sempre deve poter far ricorso. Quindi il fatto della comunicazione, se questa valutazione avviene e avverrà, deve essere garantito in legge. Dobbiamo dire che qualsiasi sia il metro di valutazione che il comune vorrà adottare per la valutazione del servizio dei propri dipendenti, dovrà essere dato agli stessi comunicazione di queste note o di quello che sarà. Ma non lo possiamo abolire, perchè altrimenti noi togliamo proprio l'obbligo della comunicazione, e quindi sbarriamo la possibilità del ricorso. Anche se noi aboliamo nella legge le note di qualifica, il comune che cosa fa? Farà il regolamento tipo? Come le chiamerà? Me lo sa dire adesso come le chiama? Lei fa il regolamento tipo e le chiamerà note di qualifica, o le chiamerà valutazioni oggettive. L'accordo ANCI dice: "Gli enti, d'intesa con le organizzazioni sindacali, potranno introdurre sistemi di valutazione del personale sulla base dei criteri oggettivi". Criteri oggettivi. Ecco che non sono abolite le note di qualifica. Il contratto ANCI non abolisce le note di qualifica. Dice

solo che devono rispondere a criteri oggettivi. Perchè? Perchè si vuol togliere di mezzo la possibilità di servirsi come strumento persecutorio nei confronti di una persona che non piace. Perchè noi facciamo le leggi sempre con la riserva che quelli che le devono applicare sono tutti mascalzoni. Tutti. Però queste invenzioni non le portiamo mai qui dentro, sono trent'anni che noi amministriamo il personale nostro in questa maniera, e io non ho mai sentito nessuno che propone la abolizione delle note di qualifica. Non è mai sfiorato la mente a nessuno di abolirle. Facendo una legge oggi proponiamo di abolirle. L'ANCI non le abolisce, dice: valutazione e criteri oggettivi. Ecco. Questi criteri oggettivi non possono essere che concretati nella serenità di chi mette il giudizio, nella serenità di chi dà la valutazione. Poi il metodo non può essere che quello della nota di qualifica, del rapporto informativo, del giudizio complessivo, che deve essere comunicato all'interessato, perchè possa fare ricorso, o possa dichiararsi soddisfatto. Quindi, secondo me, questo principio va mantenuto all'interno dell'articolo.

PRESIDENTE: L'emendamento dei colleghi Gouthier ed altri, viene mantenuto? Vengono tagliate le parole dopo "annuale". Allora è ritirato?

GOUTHIER (P.C.I.): Sì.

PRESIDENTE: Allora l'emendamento Gouthier e altri è ritirato. Metto in votazione l'emendamento della Giunta: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti. Metto in votazione l'art. 20 così emendato: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 2 astenuti.

#### Art. 21

L'orario di lavoro per tutto il personale dipendente è di quaranta ore settimanali.

Il lavoro prestato per turni festivi o notturni è retribuito con un aumento minimo del venti per cento rispetto alla retribuzione normale.

C'è un emendamento a firma Gouthier e altri, al 1° comma di questo articolo, che dice: "l'orario di lavoro per tutto il personale dipendente non può essere superiore alle quaranta ore settimanali". La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Questo non è un incentivo a non lavorare, ma è un incentivo per un minimo di giustizia. Perchè ci sono delle gravi disparità di orario di lavoro nei nostri comuni; ci sono dei comuni che hanno 36 ore e altri che ne hanno 46-44. Allora sarebbe bene andare a una definizione equa. E poi la questione si pone anche in relazione al personale assunto ad orario ridotto, il cui salario dovrebbe essere calcolato sull'orario pre-

visto dal regolamento. Per esempio, una donna di pulizia del comune di Bolzano che effettua 36 ore settimanali, percepisce il salario su 36 trentanovesimi, mentre il personale di un comune che, per ipotesi, la impiega per 36 ore ed effettua un orario di 45 ore, il salario sarebbe di 36 quarantacinquesimi. Ciò verrebbe fuori delle disparità nel computo, sarebbe una sperequazione salariale fra lavoratori che svolgono le stesse mansioni. Queste sono le cause...

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): La Giunta mantiene il testo, che è stato poi approvato dalla commissione, cioè delle 40 ore per tutti. Io sono convinto che anche in questi casi in cui i comuni hanno un servizio inferiore non sarà difficile ritornare alle 40 ore, perchè la differenza è minima. Da quanto so c'è il caso di un solo comune che ha 36 ore e mezzo, ma tutti gli altri ne hanno 40, parecchi però ne hanno 39. Si potrebbe dire anche, facciamo salvi i diritti di coloro che ne hanno di meno, ma io non me la sento di presentare un emendamento di questo genere, perchè verrei a legalizzare quel caso che ne ha 36 per esempio, e non mi sembra giusto no? Stabiliamo 40. E' l'orario anche delle Pro

vince, l'orario degli enti pubblici, non è un orario eccessivo e stabiliamo che tutti quanti si debbano uniformare a questo orario.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Gouthier e altri: è respinto a maggioranza con 10 voti favorevoli e 3 astenuti. Chi chiede la parola sull'articolo? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): E' stato respinto l'emendamento così come è stato predisposto, ed io potrei condividere l'atteggiamento della Giunta per quanto riguarda l'orario che dovrebbe essere pari per tutti i dipendenti comunali. Su questo mi pare che si dovrebbe essere d'accordo tutti quanti, però è una questione sentimentale e non reale, e, accettando l'articolo così come è stato approvato dalla Giunta e dalla commissione, il Consiglio regionale va ad approvare una disposizione che è in contrasto senza dubbio con la situazione in atto, ma che soprattutto si pone in contrasto con quelli che sono i prevedibili sviluppi in tema di orario di lavoro. Fissare per legge il limite, significa in pratica tagliare la possibilità, poichè la legge evidentemente supera contratti di lavoro, la possibilità di eventuali accordi in campo sindacale fra le organizzazioni dei lavoratori e le amministrazioni pubbliche di apportare delle modifiche, se non c'è contempora-

neamente la modifica della legge. Per cui, secondo me, andiamo a compiere un atto veramente limitativo, su quella che è la dinamica della contrattualistica in generale. C'è poi da tener conto anche la questione, che ormai è messa in pratica, delle cinque giornate di lavoro settimanali, vale a dire della cosiddetta settimana corta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Le tesi espresse dal cons. Manica hanno un perfetto valore giuridico. E anch'io mi sento di dover sostenere una simile impostazione. Oltretutto poi io sono contro la settimana delle 40 ore; non capisco perchè bisogna fermarsi alla settimana della 40 ore, quando l'avevano concessa nel 1929! Noi andiamo avanti, l'abbiamo superato quel periodo, perchè facciamo fare gli scioperi per avere quello che era stato concesso nel 1929? Siamo più bravi e andiamo contro la settimana delle 40 ore. Anche perchè i comuni che hanno concesso ai loro dipendenti di lavorare 37 ore e mezzo, evidentemente l'hanno fatto a ragion veduta, non ne hanno sofferto il servizio. Altre preoccupazioni di valorizzazione degli aspetti morali, degli aspetti culturali, degli aspetti del tempo libero, che pur riguardano i dipendenti dei comuni, erano stati presenti allorchè si stipulò questo contratto. E non è pensabile che

noi adesso andiamo a portar via delle conquiste, quelle che sono state conquiste legittimamente ottenute da lavoratori nei confronti delle loro amministrazioni, col consenso delle loro amministrazioni. Sarebbe ora, quando si parla di orario di lavoro, sarebbe ora che ci facessimo una mente europea. Perchè non è pensabile, lo Stato lo avverte, non è pensabile che ci possano essere orari di lavoro distribuiti in maniera diversa. Lo Stato lo avverte, tanto è vero che è giacente al Parlamento il disegno di legge sulla concessione dell'orario unico in tutte le amministrazioni dello Stato. E' un concetto europeo. Dobbiamo finalmente trovare anche noi questa capacità di codificarlo, anche con tutte le implicazioni di ordine economico che ne nascono e che sono sempre più presenti. Nessuno si stupisce se nel prossimo autunno l'aumento delle fonti di energia porterà ancora squilibrio nella bilancia dei pagamenti. E questo è un problema che si riflette sulla funzionalità degli uffici, nel periodo invernale. Non è pensabile che noi lo prevediamo e codifichiamo questa esigenza dell'orario unico nelle amministrazioni. Non è pensabile che noi concediamo con legge ai lavoratori, agli impiegati, a tutti coloro che prestano la loro opera e la loro attività, la possibilità di disporre di ore di luce durante la giornata, per quelle che sono le loro esigenze,

che spaziano in tutti i campi dell'umano? Penso di sì. Quanto meno non dovremmo noi considerare come nei grandi comuni proprio questo concetto superato dell'orario di lavoro che continuiamo a portare avanti, determini in paralisi del traffico. Ci sono due uscite e due arrivi di impiegati in Comune a Trento: la partenza alle 12 e l'arrivo per la ripresa poi, che sono assolutamente inutili e che determinano il trauma del traffico. Siamo proprio noi, perchè non siamo capaci di arrivare a regolamentare, anche proprio con una visione diversa del lavoro, queste che sono normali storture all'interno della vita di una città. E lo potremmo fare. Quanto meno, on. assessore, mi pare che dovremmo comunque codificare qui dentro che il lavoro settimanale viene distribuito in cinque giornate lavorative. Penso che non possiamo prescindere da questo. Non è pensabile che ci siano comuni che hanno il sabato libero e altri comuni che non ce l'hanno. Tutti i dipendenti comunali devono essere messi sullo stesso livello. E questo ragionamento vale per la provincia, per le due Province, vale per la Regione, vale per tutti gli uffici pubblici. Ecco il perchè della legge dello Stato non ancora discussa, purtroppo, perchè in tutt'altre faccende affaccendato, ma di cui si sente la esigenza. Proviamo noi a introdurlo questo concetto nella nostra legge. Perchè, in definitiva, codificheremo quelli che sono reali diritti già conseguiti dai dipenden-

ti dei comuni della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano. In subordine, quindi, che se insiste sulle 40 ore, siano prestate nel corso di cinque giorni lavorativi.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'art. 21: è approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 3 astenuti.

Prima si sospendere la seduta, volevo riproporre il tema che ho posto stamattina, sollecitato da alcuni consiglieri: intendiamo continuare con seduta notturna o meno? Volete andare al mese di agosto? Per me è lo stesso, ma dovere decidere. Io ho fatto l'orario fino alle 18.30. Vogliamo andare avanti con la legge anche in aperta seduta? Io sono disponibile. Non vogliamo? Per me è lo stesso.

Io ho fatto un orario e non posso naturalmente modificarlo personalmente.

Sulla mia proposta possono parlare due a favore e due contro. Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione la proposta di lavorare dalle 20.30 fino alle 23: è approvata a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astenuti. I lavori riprendono alle 15. La seduta è sospesa. (Ore 12.45).

Ore 15.15

**PRESIDENTE:** La seduta riprende. Comunico che il gruppo della D.C. ha segnalato il cons. Vinante qua

le membro della I<sup>a</sup> commissione al posto del cons. Vettorazzi, dimissionario.

#### Art. 22

Il lavoro eccedente il normale orario di servizio, se preventivamente autorizzato, è compensato mediante una indennità di lavoro straordinario ragguagliata ad ora e maggiorata per lavoro straordinario notturno o festivo.

Chi chiede la parola all'art. 22? Nessuno.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 23

Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito, non rinunciabile, non inferiore a 26 giorni lavorativi secondo il calendario civile, da usufruire possibilmente in un solo periodo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Metto in votazione l'art. 23: è approvato all'unanimità.

#### Art. 24

I Comuni devono disciplinare, nel proprio regolamento, l'istituto dell'aspettativa per servizio militare, per causa di provata infermità e per giustificati motivi familiari, nonché la dura

ta massima e il relativo trattamento economico.

L'anzianità relativa al tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare di leva o per richiamo deve essere computata integralmente a tutti gli effetti.

I Comuni devono disciplinare nel loro regolamento il congedo straordinario.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: il primo a firma Franzelin e altri, che dice: "Per il personale femminile coniugato o con prole, che abbia un'anzianità minima di 15 anni utili a pensione, i comuni possono prevedere, su domanda, il collocamento in aspettativa fuori organico senza assegni con

il mantenimento della iscrizione assistenziale ed previdenziale fino al raggiungimento dell'anzianità minima pensabile.

In tal caso, i comuni assumono a loro carico gli organi assistenziali e previdenziali di loro spettanza. Il personale collocato in tale aspettativa non potrà essere riammesso in servizio".

L'altro emendamento, a firma Gouthier e altri recita:

"Il personale femminile avente a carico i figli oppure il coniuge, con non meno di quindici anni di servizio utile a pensione, è, a domanda, collocato in aspettativa fuori organico, senza assegni, per il tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili al conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, in forma di pensione, secondo gli ordinamenti della Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali. Trascorso tale periodo, il predetto personale viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

Durante il periodo di aspettativa il personale conserva l'iscrizione previdenziale ed assistenziale e l'Amministrazione da cui dipende assume a proprio carico l'onere dei contributi di sua spettanza, mentre rimangono a carico dell'interessata la quota di contributi facenti normalmente carico al dipendente.

Su richiesta, la domanda potrà essere revocata, qualora vengano meno le condizioni richieste per l'ammissione al beneficio di cui trattasi ed il periodo trascorso in aspettativa

sarà considerato utile a trattamento di quiescenza.

La dipendente decadrà dal diritto all'aspettativa qualora non provveda al versamento dei contributi a suo carico per due mensilità consecutive. In questo caso dovrà essere riammessa in servizio ed il periodo di aspettativa trascorso senza il versamento dei contributi dovuti dalla dipendente, non sarà utile a trattamento di quiescenza."

La parola al cons. Franzelin.

FRANZELIN (S.V.P.): Gestatten Sie mir, daß ich diesen Abänderungsantrag noch unterstreiche. Einige Argumente für das Einfügen dieses Artikels sind bereits in der Generaldebatte vom Vizepräsidenten Oberhauser vorgebracht worden, welche ebenfalls die Notwendigkeit des Einfügens dieses Artikels untermauert haben. Dieser Zusatzartikel gibt den Gemeinden die Möglichkeit, weibliches Personal bei Erreichen von 15 Dienstjahren in den Wartestand zu versetzen, damit sie nach weiteren fünf Jahren den Anspruch auf Pension erreichen. Es wird dabei nicht jene Regelung angepeilt, wie sie schon beim Staat, bei der Region und beim Land und auch bei der Handelskammer besteht, nämlich die Bevorschussung auf die Pension und die Belastung der Körperschaft mit sämtlichen Versicherungsbeiträgen. Es wird lediglich gefordert, daß die Versetzung in den Wartestand möglich ist und daß die Gemeinden das Versicherungsverhältnis aufrechterhalten und die Beiträge, die zu ihren Lasten gehen, einzahlen. Es ist erstens in meinen Augen ungerecht, wenn alle vorher genannten öffentlichen Ämter dieses Privileg vorsehen

und zwar in einem ganz anderen Maße - die weiblichen Angestellten der Gemeinden aber, die auch einer öffentlichen Körperschaft angehören, von diesem Vorzug ausgeschlossen sind. Zweitens haben die Angestellten der Privatwirtschaft die Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung, wenn sie mindestens fünf versicherte Arbeitsjahre nachweisen können. Auch diese Form ist für die Gemeindeangestellten nicht möglich, weil es die C.P.D.E.L. nicht vorsieht, es sei denn, jemand verzichtet auf die Vorteile der Sozialleistungen der C.P.D.E.L. und läßt seine eingezahlten Beiträge auf die I.N.P.S. umbuchen, was einen wirtschaftlichen Nachteil mit sich bringt.

Durch die Einfügung dieses Artikels erwächst den Gemeinden keine größere zusätzliche Belastung; den weiblichen Bediensteten bzw. den Frauen aber wird viel gegeben, nämlich die Sicherheit und eine gewisse Freiheit, daß sie, sollte es notwendig sein, ohne zumindest für die Pensionierung größere wirtschaftliche Nachteile, aus dem Dienst nach 15 Dienstjahren ausscheiden können. Es werden vielleicht jetzt nicht allzu viele von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, jedoch die Sicherheit, daß es diese Möglichkeit gibt, wird sie beruhigen. Die Doppel-

belastung von Beruf und Familie wird für die Frauen nach Jahren oft zu viel, und gerade deshalb bin ich der Meinung, daß nicht nur jene Frauen, welche Kinder oder den Ehegatten zu Lasten haben, in den Wartestand versetzt werden können, denn die Doppelbelastung von Beruf und Familie haben beide; auch jene, deren Mann auch arbeitet. Deshalb ist der Antrag, eingebracht von den Kommunisten unrealistisch, daß nur diejenigen Frauen, welche jemanden zu Lasten haben, das heißt, daß nur jene, welche für den Lebensunterhalt der Familienmitglieder allein aufkommen müssen, in den Wartestand ohne Gehalt versetzt werden können. Ich möchte fragen: Wovon sollen diese leben? Sollen sie etwa an die Grundfürsorge angewiesen werden? Wenn niemand arbeitet, dann können sie auch ohne Bezahlung nicht in den Wartestand gehen.

Es tut dem Jahr der Frau sicher keinen Abbruch, sondern es ist ein positiver Beitrag; denn eine berufstätige Frau mit zusätzlichem Haushalt arbeitet sicher mehr als ein berufstätiger Mann, der nach getanem Dienst ruhen kann!

(Mi si permetta di sottolineare ancora questo emendamento. Alcuni argomenti per l'inserimento di quest'articolo sono già stati esposti nel corso del dibattito generale dal Vicepresidente Oberhauser, che hanno comunque rafforzato la necessità di inserire nel provvedimento suddetta normativa. Il presente articolo aggiunto offre ai comuni la possibilità

di porre il personale femminile in aspettativa dopo 15 anni di servizio, in attesa di maturare il diritto alla pensione dopo ulteriori cinque anni. Non si mira comunque a quella regolamentazione adottata dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, come pure dalla Camera di commercio e l'artigianato, vale a dire all'anticipo della pensione, ponendo a carico dell'ente tutti i contributi assicurativi. Si afferma che il collocamento in aspettativa è possibile, in quanto il rapporto contributivo non viene interrotto, per cui i comuni dovranno provvedere a versare i contributi assicurativi. Ai miei occhi appare comunque ingiusto escludere il personale femminile dei comuni, che appartiene pur sempre ad un ente pubblico dal privilegio riservato alle impiegate dei predetti enti, godendo queste di una regolamentazione in materia di tutt'altra misura. In secondo luogo i lavoratori del settore privato hanno la possibilità della prosecuzione contributiva volontaria, a condizione che abbiano raggiunto il requisito dei cinque anni contributivi. Questa forma ovviamente è interdetta ai dipendenti del comune, non essendo prevista nell'ordinamento della C.P.D.E.L., a meno che l'interessato rinunci ai vantaggi delle prestazioni sociali della predetta cassa, trasferendo i contributi relativi al fondo pensione I.P.S., subendo

il conseguente svantaggio economico.

L'inserimento del presente articolo non comporta per i comuni alcun onere aggiuntivo, mentre al personale femminile coniugato offrirebbe molto, cioè la sicurezza ed una certa libertà, permettendo alle interessate, di lasciare il lavoro, in caso di necessità, dopo 15 anni di servizio senza gravi svantaggi, almeno per quanto riguarda il pensiero. Non molte signore faranno forse uso di questa possibilità, ma tuttavia la sicurezza le renderà più tranquille. Il doppio onere, lavoro e famiglia, spesso diventa dopo anni troppo pesante e per questo motivo sono dell'opinione che il beneficio dell'aspettativa non dovrebbe essere limitato soltanto a coloro, che hanno a carico figli e marito, in quanto, come detto, ogni donna lavoratrice deve far fronte ad un duplice impegno, anche quelle, il cui marito lavora. Pertanto la proposta dei comunisti non tiene conto della realtà se si desidera dare la possibilità soltanto a quelle donne, che hanno a carico delle persone, cioè che da sole devono mantenere una famiglia, di essere collocate in aspettativa senza stipendio. Di che cosa dovrebbero vivere? Dovremmo forse affidarle agli enti assistenza? Se nessuna lavora, non possono evidentemente richiedere aspettativa, rinunciando alla retribuzione.

Non credo che simile beneficio

possa risultare in contrasto con l'anno della donna, anzi sarebbe un valido contributo; una donna con una professione, che accudisce nel contempo alle faccende domestiche, lavora comunque più di un uomo, che dopo il servizio può riposare.)

GOUTHIER (P.C.I.): Noi abbiamo presentato questo emendamento perchè abbiamo rilevato nelle forze di maggioranza un atteggiamento contraddittorio, cioè prima era favorevole, poi nei lavori di commissione è stata contraria e allora abbiamo sbloccato la situazione, presentando questo emendamento che, in sostanza, è simile, se non identico, a quello presentato dal gruppo della S.V.P. Ecco, io non mi addentro nella descrizione dettagliata di questo emendamento, mi rimetto al testo dello stesso, diretto a tutelare il personale femminile avente a carico delle figlie oppure il coniuge e diretta a evitare il minimo di aggravio per l'ente pubblico. Mi sembra che risponda alle esigenze di giustizia, di equità, di difesa dei diritti della donna. Noi siamo pronti a un compromesso, a una soluzione unitaria con i colleghi della S.V.P. e, se del caso, con la Giunta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Questo è un emendamento di una certa importanza. Io

devo dire che la Giunta aveva previsto in un primo momento, nel testo presentato dall'assessore, una norma del genere. Successivamente la Giunta si era orientata per non accogliere questa richiesta, venuta da parte sindacale, in particolare. E per diverse ragioni anzi la Giunta regionale aveva preso l'iniziativa di partecipare ai Presidenti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, e delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, l'opportunità di stralciare, anche dalla disciplina che esisteva nelle leggi provinciali e quindi nella legge regionale, questo comma. La risposta però dei due Presidenti non è stata in questo senso, cioè sia il Presidente della Provincia di Trento, sia il Presidente della Provincia di Bolzano hanno dichiarato che non intendevano togliere dalla loro legislazione la norma che riguardava appunto il personale femminile, la messa in pensione dopo 15 anni del personale femminile. Quindi si pone anche il problema di evitare una disparità di trattamento. Al di là delle valutazioni di merito che ci possono essere su questa formula e che qualcuno trova conveniente e altri no, c'è un problema di disparità di trattamento che si verrebbe a creare ove non venisse approvata, nel senso che le leggi dello Stato, della Regione, delle due Province, prevedono una norma del ge-

nere e non la prevederebbe la normativa che riguarda i comuni. Ora, siccome i dipendenti dei comuni sono dipendenti pubblici allo stesso modo come lo sono i dipendenti statali, provinciali e regionali, si creerebbe effettivamente questa disparità. Ecco perchè successivamente, durante i lavori di questo Consiglio i rappresentanti dei gruppi dei partiti, che fanno parte della Giunta, hanno esaminato questi emendamenti e hanno concluso per appoggiarli. La Giunta ne prende atto, pur non avendo inserito tra il suo testo questa materia e pur non avendo la commissione aggiunto ugualmente questo tema.

PRESIDENTE: I testi sono due. La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Il testo presentato dai cons. Franzelin, Oberhauser e altri, risponde a quello che nel primo testo della Giunta era contenuto e che poi era stato accantonato. Quindi, fra i due testi la Giunta ritiene migliore la disposizione del testo Franzelin, Oberhauser e altri.

PRESIDENTE: Metto in votazione il primo emendamento a firma Franzelin e altri: è approvato all'unanimità. Il secondo emendamento viene a cadere automaticamente, perchè è stato approvato il primo. Chi chiede la parola sull'art. 24? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 24: 7 approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art.25

La cessazione del servizio avviene:

- a) per dimissioni volontarie in qualsiasi tempo. Esse si intendono tacitamente accettate se entro 30 giorni l'Amministrazione non avrà comunicato al dipendente dimissionario l'accettazione delle dimissioni;
- b) per soppressione di posti in organico. In tal caso, e sempre che l'impiegato non trovi idonea sistemazione presso un Ente pubblico, gli emolumenti in godimento devono essere corrisposti per due anni;
- c) quando sia raggiunto il limite di età espressamente previsto dal regolamento;
- d) quando siano compiuti i 40 anni di servizio utile a pensione;
- e) per motivi disciplinari;
- f) per decadenza dovuta a perdita della cittadinanza italiana, accettazione di incarico da parte di pubbliche autorità di uno Stato estero senza autorizzazione del Governo della Repubblica, mancata riassunzione del servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissato, conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;
- g) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica, incapacità professionale e insufficiente rendimento;
- h) per destituzione.

I Comuni debbono prevedere nel regolamento organico la concessione al personale dipendente che cessa dal servizio con di-

ritto a pensione un anticipo mensile pari agli 8/10 dell'ammontare presunto della pensione, con rivalsa sull'Istituto Previdenziale all'atto della liquidazione della pensione stessa.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a fir-

ma Benedikter e altri, che dice:

stralciare, alla lettera f); del primo comma, le parole:

"accettazione di incarico da parte di pubbliche autorità di uno Stato estero senza autorizzazione del Governo della Repubblica."

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist nur eine formelle Änderung, insofern damit nicht ein Grund abgeschafft wird, weswegen die Staatsbürgerschaft verlorengeht, denn im Staatsbürgerschaftsgesetz von 1912 ist ausdrücklich dieser Grund, einer der Gründe, weswegen ein italienischer Staatsbürger die Staatsbürgerschaft verliert, drinnen. Aber ich sehe nicht ein, warum man diesen Grund hier extra noch einmal erwähnt, wenn es heißt: Falls die Staatsbürgerschaft verlorengeht, verliert man die Stelle als Gemeindeangestellter. Dann müßte man alle Gründe anführen, nicht nur diesen einen. Dieser eine ist bereits im Staatsbürgerschaftsgesetz unter den anderen Verlustgründen enthalten, so daß er hier ausgelassen werden kann, weil ansonsten der Eindruck entsteht, als ob das ein Grund ist, der irgendwie hervorgehoben werden muß oder der extra gilt.

(Trattasi di una modifica formale, in quanto non si abroga un motivo, per cui si perde la cittadinanza, poichè la legge del 1912, concernente appunto la cittadinanza, prevede espressamente questo motivo, che è uno dei motivi per cui un cittadino italiano perde il diritto alla cittadinanza. Non vedo per quale ragione si voglia menzionare il motivo di cui sopra. Indicando con la perdita della cittadinanza si perde automaticamente il posto, si dovrebbe elencare pure tutti gli altri motivi che conducono alla perdita del posto. Si tenga presente che quanto esposto è soltanto uno dei motivi che portano alla perdita della cittadinanza, ragion per cui nel caso specifico potrà essere omissis, altrimenti suscitiamo l'impressione di voler porre in risalto un determinato motivo, o che lo stesso abbia un particolare valore.)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento all'art. 25: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Chi chiede la parola sull'art. 25? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Non so fino a che punto sia una cosa da introdurre, comunque l'art. 9 o 10, non so, dice: "non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo" e via dicendo. Questo è stato già votato e significa evidentemente preclusioni per assumere un impiego pubblico. Però può darsi che ci troviamo in presenza di un dipendente pubblico che, a un certo momento, compie determinati atti per i quali potrebbe trovarsi automaticamente nella situazione di non poter o non dover essere più dipendente pubblico. Per cui io prospetto alla Giunta e per essa all'assessore competente, l'opportunità di sostituire quel punto f) che è stato soppresso adesso, oppure introdurre un nuovo comma, non ha importanza. Faccio un esempio: un dipendente compie un atto, il comune non ne è a conoscenza, la conoscenza ne comporterebbe la immediata destituzione e cessazione del rapporto di lavoro; secondo me, dovrebbe essere previsto che al momento in cui la amministrazione comunale viene a conoscenza di un fatto di questo genere, dovrebbe questa stessa questione costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Evidentemente si

dovrebbe trattare di cose molto grosse, che sono regolamentate per quanto riguarda la assunzione, ma che non sono previste nell'articolo, così come è stato stilato, nel caso di uno che è già alle dipendenze dell'ente pubblico.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Un'osservazione puramente formale, on. assessore. L'art. 25 configura i motivi per cui si verifica la cessazione del rapporto di impiego all'interno dell'amministrazione. Mi pare che non abbia nulla a che vedere con questo il 2° comma dell'articolo, che tratta materia completamente diversa, attinente all'assistenza e alla quiescenza, comma molto importante, uno dei punti cardini di questa legge, che merita quindi, per la diversificazione necessaria, di figurare come articolo a sé stante, e dovrebbe quindi passare all'art. 26. Perché l'art. 26 tratta la stessa materia dell'art. 25, cioè la cessazione del rapporto di impiego. Questo art. 26 dovrebbe costituire un 2° comma all'art. 25 perchè è la stessa materia e di completano, mentre l'art. 26 dovrebbe dar vita con il 2° comma attuale dell'art. 25, che contempla materia del tutto diversa. E' un fatto puramente formale, non modifica la sostanza di nulla, ma mi pare che sarebbe più logico configurarlo in questa maniera.

PRESIDENTE: La parola all'assessor.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Cons. Manica, la sua questione messa così, pone effettivamente in imbarazzo. Io penso che un caso, quale quello ipotizzato dal cons. Manica, potrebbe essere di una persona che entra in servizio presso il comune, dichiarando di essere in possesso di un titolo di studio, e per questo motivo viene assunta e in caricata di svolgere un determinato compito e poi si rivela che il titolo di studio non esisteva o è falso. In questo caso, qualunque sia l'epoca in cui viene scoperto che il documento, che era conditio sine qua non per l'assunzione o non esiste o è falso, a me sembra chiaro che si applichi l'art. 25. Se poi compì degli atti...

MANICA (P.S.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Se poi compie degli atti che vengono conosciuti all'esterno e che danno motivo della dimissione soltanto in un secondo momento, ugualmente penso che non c'è nessuna norma che preveda una forma di amnistia col passaggio del tempo per determinate ragioni che potrebbero portare al licenziamento. Quindi io mi scuso perchè può darsi che non capisca l'ipotesi alla quale vuol riferirsi lei, o non veda a quali ipotesi può riferirsi, ma francamente oggi non vedo come si pos-

sa pensare a una previsione quale quella da lei enunciata.

Per quanto riguarda l'osservazione del cons. Ceccon, la terremo presente, io la faccio presente alla Presidenza del Consiglio regionale, il Consiglio regionale prima di mandare la legge a Roma farà un coordinamento del testo.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 25: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

#### Art. 26

I regolamenti comunali dovranno disciplinare gli effetti economici di ciascuna specie di cessazione dal servizio.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Per notare che non capisco esattamente la sostanza di questo articolo, non perchè non comprenda la terminologia usata, ma perchè è già prevista una regolamentazione agli effetti economici della cessazione del servizio in altri articoli. Mi pare un articolo messo lì, così, ma che non abbia una portata e un significato preciso.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 26: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 27

I Comuni debbono prevedere nel loro regolamento organico la concessione di un equo indennizzo all'impiegato il quale per causa di servizio abbia perduto in tutto o in parte la sua capacità lavorativa, nonché la concessione al personale che cessa dal servizio per qualunque causa, di una indennità di buona uscita pari ad una mensilità degli emolumenti pensionabili per ciascun anno di servizio, o frazione di anno superiore ai 6 mesi, prestato presso il Comune, detratto l'eventuale premio di servizio corrisposto dall'INADEL. La indennità di buona uscita viene calcolata sull'ultimo stipendio pensionabile in godimento.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, a proposito di questo articolo io penso di dover notare che il fatto di fissare l'indennità di fine servizio in ragione di una mensilità per ogni anno di servizio prestato è indubbiamente un fatto positivo e direi, sotto un certo profilo, qualificante dell'ente pubblico moderno, ove si tenga poi una certa difformità di trattamento che esiste su scala regionale. Tuttavia, la norma presenta aspetti contraddittori sotto un certo profilo e fermo restando quanto ho affermato circa la fissazione della misura delle indennità di fine servizio. Perché? Perché - ne parlo così, perchè rimanga eventualmente a meditazione della

Giunta regionale -, in base alle disposizioni di legge attuali, l'indennità di fine servizio che viene corrisposta dall'INADEL è da ritenersi incredibile, insequestrabile, impignorabile, fatti salvi alcuni casi che sono espressamente previsti dalla legge e sui quali io non mi soffermo. Comunque, sono dei casi specifici, codificati, in base ai quali l'indennità corrisposta dall'INADEL può essere pignorata entro certi limiti. Ora però, anche il concorso di tutte le cause che possono costituire motivo per il pignoramento o il sequestro della indennità di fine servizio corrisposta dall'INADEL, non può essere maggiore del 50% della indennità stessa al netto. Ci sono anche altre possibilità di sequestro dell'inden-

nità, sempre comunque previste dalla legge, quindi codificate. All'infuori però dei casi previsti dalla legge, l'indennità di fine servizio spettante da parte dell'INADEL è da considerarsi a tutti gli effetti un beneficio incedibile e indisponibile da parte di chicchessia, ivi compreso evidentemente l'ente pubblico. A questo punto potrebbero essere avanzate delle perplessità e delle ipotesi, non dico che siano cose dell'altro mondo. Primo, potrà il comune, sostituendosi all'interessato, recuperare dall'INADEL l'indennità premio per l'intero servizio prestato anche per conto di altri enti? La risposta è perlomeno dubitativa sotto questo profilo. Anche in caso positivo, quale potrà essere la misura dell'indennità da devolvere all'interessato per i servizi prestati in precedenza presso altre amministrazioni? Noi abbiamo non molto tempo fa approvato una mozione o un disegno di legge-voto, non ricordo esattamente, l'abbiamo presentato proprio noi come gruppo socialista, per unificare tutti quanti i trattamenti. Comunque, a questo proposito la domanda si pone. Premesso anche che in caso di dimissioni dal servizio volontariamente rassegnate prima dal conseguimento del diritto, l'interessato ha titolo all'indennità da parte del comune, è legittima la corresponsione di una seconda indennità da parte

dell'INADEL, qualora il dipendente assuma un nuovo servizio e possa beneficiare della ricongiunzione dei servizi, ecc. ecc.? Le procedure per la sequestrabilità o la pignorabilità, che dir si voglia, potranno essere esperite direttamente dal comune per conto dell'INADEL, anche quando si trovi ad essere esso stesso parte in causa? Le ritenute per la gestione previdenza INADEL avranno ancora un senso all'entrata in vigore della nuova normativa, allora che il comune sosterrà l'intero onere per l'indennità in questione, previo recupero di un importo che equivale più o meno a quello versato? Dal momento che il comune deve, comunque, assicurare l'indennità di fine servizio, mentre da un lato il dipendente è esonerato dal riscattare onerosamente - e sappiamo con quali oneri - i servizi resi presso l'ente, potrà egli limitare il riscatto a quei servizi prestati presso altre amministrazioni? Ecco gli interrogativi, che sono numerosi, ma che possono sorgere, signor assessore, all'indomani della approvazione di una norma, così come verrebbe ad essere codificata in questo articolo. Io non pongo questi interrogativi in maniera formale con la presentazione di un emendamento, come avrei potuto fare per questo, e per altri articoli, forse questa norma sarebbe preferibile se fosse rivolta ad integrare l'indennità di fine servizio piuttosto che disciplinarla autonomamente, cioè fosse disciplinata in modo da in-

tegrare la indennità da parte dell'INADEL.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Un tema delicato come questo, riguardante la fine servizio, la corresponsione dell'indennità, ecc. merita un approfondimento. Quando lei ha detto, bisognerebbe che me lo studiassi, per capire che influenza può avere. Di primo acchito però devo dirle che sulla norma dell'art. 27 questo non può portare conseguenza alcuna. La norma dell'art. 27 tende a chiarire che in ogni caso spetta...

MANICA (P.S.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ecco, è anche questa un'affermazione, come lei ha accennato, un'affermazione di un certo valore, perchè quella che sembra una cosa pacifica non è stata pacifica in passato, nè è pacifica per tutti gli enti oggi. E naturalmente viene fatto riferimento all'INADEL, che corrisponde un premio di servizio e che impedisce il cumulo fra l'una e l'altra. Ci sono state delle questioni, c'è stata per esempio una causa in corso al comune di Bolzano che non è ancora finita da quanto mi risulta, proprio perchè a un certo momento fra

INADEL e indennità l'interessato ha avuto oltre il 100% e il comune quindi ha dovuto far causa a una ventina di persone che erano andate in pensione, e la causa non è ancora finita. Ma, a parte quanto è successo in quel determinato momento, io ho l'impressione che non possa succedere più; si tratta di situazioni che si sono verificate nel momento in cui sono entrate in cui sono entrate in vigore queste norme di legge, che hanno creato una situazione di confusione, ma direi che oggi non ci sono più queste preoccupazioni, perchè ormai la cosa sta per consolidarsi.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 27: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto.

#### Art. 28

I regolamenti organici dovranno stabilire il trattamento economico iniziale spettante alle diverse qualifiche.

Gli stipendi del personale dovranno essere determinati in base alle condizioni economiche locali, alla natura ed all'importanza del servizio ed alla giusta proporzione fra il trattamento economico delle varie qualifiche, tenuto conto che lo stipendio del segretario comunale dev'essere più elevato di qualsiasi altro stipendio del personale del Comune.

Dovranno comunque essere fatti salvi i minimi previsti dagli

accordi nazionali e dagli accordi locali per quanto concerne esigenze ed obblighi particolari alla Regione.

E' stato presentato un emendamento a firma Gouthier e altri, al secondo comma che dice: "Gli stipendi del personale dovranno essere determinati in base alla natura e all'importanza del servizio e alla giusta proporzione fra il trattamento economico delle varie qualifiche".

Chi lo illustra? La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): E veniamo anche nel merito. Mi pare sia abbastanza chiaro l'emendamento. "Gli stipendi del personale dovranno essere determinati in base alla natura e all'importanza del servizio e alla giusta proporzione fra il trattamento economico della varie qualifiche". Mi pare che qui c'è una tendenza, che è quella che viene poi affermata dal contratto nazionale ANCI, che è appunto quella di andare a un riconoscimento quindi delle funzioni e del lavoro, in modo più pieno e a un superamento di tutto il complesso meccanismo delle qualifiche. Vediamo se si può correggere questa situazione di fatto, precisando meglio attraverso l'emendamento il dispositivo dell'articolo.

PRESIDENTE : La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Scusi, ho avuto un attimo di disattenzione. L'emendamento tende a sopprimere cioè il riferimento alle condizioni economiche locali. Questo, perchè il resto riproduce tutto il testo dell'art. 28. Ora può sembrare anacronistico dire "in riferimento alle condizioni economiche locali", in quanto che all'ultimo comma poi si dice che "dovranno essere fatti comunque salvi i minimi stabiliti dagli accordi". E quindi, quand'anche il comune non si trovasse in buone acque, dovranno comunque essere corrisposti quegli stipendi che sono stabiliti dalle norme dell'accordo. Tuttavia, siccome questi accordi sono accordi di minimo, niente impedisce che il comune possa anche dare stipendi maggiori. Nel qual caso sarà opportuno che il comune lo faccia in tanto quanto possa, cioè in tanto in quanto abbia delle condizioni economiche locali che lo consentono. Ecco, allora in questo senso, sopprimere le parole "in base alle condizioni economiche locali" non sembra giusto, anche se può sembrare a prima vista anacronistico.

Dato che ho la parola, volevo far presente una situazione che è stata segnalata, senza che sia stato presentato un emendamento specifico, ma forse val la pena di presentarlo. Nella seconda parte del secondo comma dell'art. 28 viene riportato il principio dell'art. 284 del T.U. legge comunale e provinciale, dove dice "tenuto

conto che lo stipendio del segretario comunale deve essere più elevato di qualsiasi altro stipendio del personale del comune".

Ora, con la progressione orizzontale prevista dagli accordi ANCI che porta a rapidi miglioramenti, - 40% dopo 8 anni, 60% dopo 15, fino ad arrivare all'85% -, può darsi che un impiegato comunale di un certo grado con una certa anzianità e con una progressione di carriera particolare, arrivi a superare quello che è lo stipendio iniziale del segretario comunale che entra in servizio allora. Quindi, non so se vale la pena di stabilire che si tratta sempre di un riferimento allo stipendio iniziale del segretario comunale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Mi pare che qui delle due l'una: o, come afferma lei, basta l'ultimo comma, in cui si dice: "dovranno comunque essere fatti salvi i minimi previsti dagli accordi nazionali e dagli accordi locali", e allora non c'è ragione di parlare di condizioni economiche locali, diventa un pleonasma, oppure in effetti voi introduce una concezione riduttiva del trattamento. Perché quando voi parlate di condizioni economiche locali, che significa? Che se un comune è in de-

ficit, che se la condizione complessiva dell'economia di quella determinata realtà è rispetto ad un altro, ecc. voi a quella riportate un trattamento economico dei dipendenti? No, mi pare il trattamento economico dei dipendenti un fatto unitario come lei richiama nell'ultimo comma dell'articolo, che va applicato comunque. Ora io non vedo il perché allora debba essere mantenuta nella normativa quella prima parte che lo condiziona alla situazione economica locale e che toglie respiro e validità poi all'affermazione di principio all'ultimo comma. Allora, addirittura, si toglie e, pur applicando i parametri che sono previsti dagli accordi nazionali e dagli accordi locali, si tiene conto che i servizi e le funzioni che vengono svolte sono uguali a Messimeno come a Laives, a Lavis come a Mori, indipendentemente dalle condizioni specifiche di quel determinato comune. Mi pare che il principio viene salvaguardato, e non viene condizionato in modo così stretto dalla condizione specifica di quel determinato comune.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali-D.C.): Ho detto chiaramente che questo riferimento alle condizioni economiche locali non significava né poteva significare che, ove le condizioni economiche locali non lo consentissero, lo sti-

pendio fosse inferiore ai limiti stabiliti dagli accordi. Perché? Perché c'è l'ultimo comma che lo dice. Ma io avevo anche aggiunto che si può verificare anche la condizione opposta. La condizione opposta che nessuno può impedire ai comuni, se lo credono, di fare anche dei trattamenti migliori degli accordi ANCI. Allora sì ci dovrà essere anche per gli organi di controllo un riferimento a una situazione economica, perchè sarebbe assurdo che un comune deficitario facesse un miglioramento economico oltre agli accordi, quando è deficitario e chiedesse quindi i soldi per l'integrazione di bilancio. Allora ha una ragione no?

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Intervengo a questo proposito, non sull'emendamento che condivido, sia ben chiaro e che sono disposto anche a sottoscrivere, ma proprio perchè se c'è una clausola che è contraddittoria nel modo più chiaro è quella che fa riferimento alle condizioni economiche e poi riferimento ai minimi contrattuali. Veramente non vedo come si possano conciliare due affermazioni di questo genere; per cui la cosa più elementare e logica che si possa fare è proprio quella di tirar via il riferimento alle condizioni economiche locali, perchè non significa niente

e può significare molto anche. Assessore Bertorelle, io non affronterei neanche il tema nel senso da lei posto. Perché se non altro introduciamo per lo meno nei verbali del Consiglio un concetto dal quale dovremmo cercare di stare distanti. Noi abbiamo sempre sostenuto che in linea di massima i dipendenti pubblici abbiano un uguale trattamento economico, evidentemente a parità di mansioni. Il dire "condizioni economiche locali" può significare in pratica che un comune, a un certo momento possa elevare i minimi, io non lo escludo affatto, lo potrà fare, ma non lo codificherei per niente, neanche in forma indiretta, se vogliamo che il trattamento economico sia pari, perchè altrimenti quello che vogliamo far entrare dalla porta lo facciamo uscire dalla finestra. E direi, assessore Bertorelle, che veramente questo non è il modo migliore di affrontare i problemi economici del personale degli enti locali, che sono tutti pari sotto questo profilo. Ecco perchè io pregherei veramente la Giunta regionale di togliere questo elemento che è equivoco al 100%.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mir kommt vor, der Regionalrat ist im Begriff, etwas Ähnliches zu beschließen wie das berüchtigte, vom Parlament beschlossene Gesetz Nr. 336, wo es dann geheißen hat: Es werden ein paar Zehner von Milliarden ausgegeben; das spielt ja gar keine Rolle für den Staatshaushalt; es ist eine kleine Wohltat, die da beschlossen wird; da sind wir alle einverstanden. Dann hat sich herausgestellt, daß der Staatshaushalt nicht nur mit Tausenden von Milliarden belastet und an den Rand des Ruins gebracht worden ist, sondern - wie wir jetzt erleben - zuletzt beim Zollpersonal und bei einer ganzen Menge anderen Personals der Staatsapparat aufgrund dieses Gesetzes nicht mehr funktioniert. Man hat damals gesagt: Das ist eine Wohltat, selbstverständlich; jeder übertrumpft sich, diese Wohltat womöglich auch auf die Privatwirtschaft auszudehnen usw. Niemand ist aufgestanden und hat gesagt, das darf nicht sein, denn ihr bedenkt ja nicht die Folgen.

Jetzt geht der Trend dahin; denn mir kommt vor, man trägt folgender Tatsache nicht Rechnung: Wenn wir den Gemeinden nicht auferlegen, daß sie die Gehälter entsprechend der Leistung - ganz gleich, ob das eine reiche oder eine arme Gemeinde ist - bemessen, dann haben eben die Gemeinden das Recht zu sagen: Ja, schön, das ist wunderbar, ihr habt das Gesetz gemacht, also sorgt dafür; Region bzw. Provinz, nachdem die Provinz hier die Mittel und die Zuständigkeit hat, zahle die Differenz; dann ist alles in Butter; du brauchst nur die Diffe-

renz bezahlen; was ich nicht aufbringen kann, mußt du zahlen. Das ist das Ende der Gemeindeautonomie! Wir haben in der Gemeindeordnung den Grundsatz, daß der Haushalt ausgeglichen sein muß. Zu den Pflichtausgaben gehört allerdings der Gehalt, gehört die Besoldung, die Belohnung der Angestellten und diese Mindestsätze; die dürfen nicht unterschritten werden. Wenn die Gemeinde trotzdem defizitär wird, dann ist irgendwie ein Grund da, um ihr auch zu helfen, aber sie darf nicht defizitär werden, weil sie einen Gehalt zahlt, der höher ist als die Mindestgehälter, nur weil sie sagt: Ja, bitte, warum soll ich nicht denselben Gehalt zahlen in, sagen wir, Schlanders wie in Bozen? Warum nicht, denn er leistet ja dasselbe, er macht dieselbe Arbeit, also soll er gleich viel bezahlt bekommen in Taufers im Münstertal so wie in Bozen. Das ist nicht richtig. Eines ist der Mindestgehalt, der gezahlt werden muß, auch wenn die Gemeinde deswegen defizitär wird, weil sie eben keine oder zu wenig Steuern hat und eines ist ein Gehalt darüberhinaus, dort muß die Gemeinde es zahlen können aufgrund ihrer Einkünfte. Wenn sie es nicht zahlen kann, dann muß auch darauf Rücksicht genommen werden, denn sonst hat die Gemeinde aufgrund dieses Gesetzes das Recht, daß die Provinz ihr die Gehälter der Angestellten zahlt. Wenn das Sinn der Gemeindeautonomie ist, bitte, das verstehe ich nicht und zweitens, wenn wir auf diese Weise die Finanzen der Gemeinden, der Provinz und der Region ruinieren wollen, bitte schön, ist jedem seine Sache!

(Mi sembra che il Consiglio regionale si accinga ad approvare una norma simile alla famigerata legge n. 336, approvata a suo tempo dal Parlamento, con la quale si riteneva di approvare il bilancio dello Stato di alcune decine di miliardi, un importo questo affatto considerevole per l'amministrazione statale; si sosteneva inoltre che trattavasi di concedere un beneficio ed a tal proposito tutti si sono dichiarati d'accordo. E' risultato però che il bilancio dello Stato ha subito un aggravio non soltanto per migliaia di miliardi, la qual cosa ci ha portati sull'orlo della rovina, ma la legge in parola ha causato pure disservizi in seno all'apparato statale, come stiamo sperimentando presso le dogane ed altre istituzioni. A suo tempo si affermava che si trattava di un provvedimento benefico ed ognuno si supera ora per estendere questi benefici al settore provato ecc., ma nessuno si è alzato per amminire dalle conseguenze deleterie.

Ora la tendenza continua; mi sembra infatti che non si voglia considerare questi dati di fatto; se permettiamo ai comuni di misurare gli stipendi in base al rendimento e ciò indipendentemente che si tratti di un comune povero o ricco, gli enti comunali hanno il diritto di prendere atto e di pretendere che il legislatore, la Regione, nella fattispecie la Provincia, che

dispone di mezzi e della competenza, paghi la differenza alla quale l'ente comunale non riesce a fare fronte. Questa sarebbe la fine dell'autonomia comunale! L'ordinamento sui comuni prevede il principio del pareggio del bilancio. Nelle spese d'obbligo sono tuttavia contenuti gli stipendi, la retribuzione ed i compensi dei dipendenti e queste quote minime vanno rispettate. Se ciononostante i comuni risultano deficiari esiste in certo qual modo il motivo di intervenire, ma non deve accusare un disavanzo unicamente perchè liquida stipendi superiori al minimo, basandosi sul fatto di doversi attenere alle tariffe di altri comuni, per cui essendo gli interessati preposti allo stesso lavoro, sia che si tratti dei dipendenti dei comuni di Silandro, di Bolzano o della Val Monastero. Ciò non è giusto. Una cosa è la liquidazione dello stipendio minimo, e se quindi il comune fa registrare comunque un disavanzo, ciò significa che l'ente comunale dispone di entrate insufficienti, ma se invece gli stipendi dei dipendenti risultano superiori al minimo, la relativa spesa va fronteggiata con i propri mezzi. Se invece non è in grado di provvedervi dobbiamo tenerne conto, altrimenti il comune ha il diritto di pretendere che la Provincia si accolli il relativo onere. Non credo che sia questo il senso dell'autonomia comunale ed in secondo luogo, se desideriamo rovinare le finanze dei comuni, della Provincia e della Regione, ciò è una

questione di coscienza di ogni singolo!)

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'emendamento: è respinto a maggioranza con 8 voti favorevoli e 1 astenuto.

Sull'articolo chi chiede la parola? La parola al cons. Manica.

**MANICA (P.S.I.):** Indubbiamente la votazione che in questo momento ha fatto il Consiglio regionale, io non la commento perchè indubbiamente riveste un aspetto estremamente serio, perchè staremo a vedere chi sarà in grado di valutare le condizioni economiche.

Tuttavia, volevo fare altre considerazioni per quanto riguarda il contenuto dell'art. 28, e proprio rientrando nella logica e nel ragionamento di quello che faceva adesso il collega Benedikter. Qui si dice che lo stipendio del segretario comunale deve essere superiore a quello di qualsiasi altro dipendente. E io su questo non discuto, per me va bene sotto un certo profilo. La provincia di Trento, ad esempio, ha regolamentato il trattamento economico di ostetriche condotte, di medici, di veterinari e via discorrendo. Ad un certo momento io vorrei vedere come di concilia e come si può conciliare il fatto che si dica: questo lo fa il comune, mentre per altri interviene la Provincia con la legge propria a determinare il trattamento economico. Guardi, io sono d'accordo con lei e sotto-

scriverei quello che lei sostiene, va, collega Benedikter, cioè il fatto che se l'ente superiore, e dico superiore tra virgolette, la Provincia in questo caso o la Regione, stabilisce che il trattamento economico di un dipendente del comune deve essere "X" o quello che è, e per il comune non ce la fa, dovrebbe intervenire l'ente che legifera. Perchè è troppo semplice a un certo momento legiferare e dire: tu paghi tanto e anche se non ce l'hai a me non importa niente. Giustamente; dovrebbe intervenire in questo momento l'ente che legifera e dice: va bene, tu non ce l'hai, lo apprendo e lo verifico dai tuoi bilanci, per cui intervengo io perchè ho stabilito che le tali persone abbiano un trattamento economico di questo tipo. Ma questo come si concilia con la logica di questo articolo? Se c'è un articolo contraddittorio in una legge, che di per sè è contraddittoria, è proprio questo articolo. Si fa riferimento e si è fatto alle condizioni economiche, poi si fa riferimento ai minimi previsti dagli accordi nazionali, poi a quelli degli accordi locali, per quanto concerne esigenze e obblighi particolari alla Regione. Io confesso tutta la mia ignoranza, ma francamente non riesco a capire la logica giuridica, la volontà giuridica di quello che è detto qui: accordi locali per quanto concerne esigenze e obblighi particolari alla Regione. Vorrei aggiungere, sempre per la contraddittorietà dell'articolo, a un cer

to momento di far riferimento anche all'art. 81 della Costituzione, che è abbastanza preciso per quanto riguarda la assunzione di oneri da parte degli enti pubblici. Ma tutto quanto rimane così a mezz'aria: si vuol definire, ma in realtà si stabiliscono delle norme che, mi si perdoni l'espressione, fanno a cazzotti fra di loro, e sono contraddittorie nella maniera più chiara fra di loro. Ecco perchè io direi che se c'è veramente un articolo da rivedere è proprio questo. E io mi auguro che la Giunta voglia rivederlo sulla scorta delle osservazioni che sono state fatte, anche per quello che possono valere, fatte dai banchi della opposizione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Le osservazioni del cons. Manica riflettono il suo punto di vista; la Giunta ha un altro punto di vista evidentemente. Il punto di vista è questo: l'art. 28 è perfettibile, per carità, tutte le norme di questa legge sono perfettibili, tutte si potrebbero migliorare, io vorrei che tutti quanti avessero partecipato alla fatica che abbiamo fatto noi in questi mesi per mettere insieme questa legge e poi forse un po' più di comprensione l'avrebbero; ma questo articolo porta dei principi; è una legge di principio questa.

Primo principio è che il regolamento organico deve prevedere i trattamenti iniziali spettanti alle qualifiche; il secondo principio è che gli stipendi degli impiegati devono essere determinati in base alle condizioni economiche locali, alla natura e all'importanza del servizio; il terzo principio è che lo stipendio del segretario comunale comune deve essere superiore a quello degli altri stipendi; il quarto principio è che devono essere fatti salvi comunque gli accordi nazionali. Ma cosa sono questi, se non principi? Sono reali o sono fittizi? Io posso essere d'accordo col cons. Manica su una cosa: cioè sull'aspetto che può essere considerato anacronistico, fuori del tempo, delle parole "alle condizioni economiche locali". Se noi questa norma l'avessimo esaminata dieci anni fa, avremmo trovato l'appoggio di tutto il Consiglio, perchè tutti avrebbero detto: questa è una norma veramente giusta, saggia, che cerca di tutelare gli interessi economici dei comuni. Oggi diventa addirittura una norma incomprensibile. Ecco, essere un aspetto anacronistico, però ciononostante anche se ci sono delle norme che hanno un sapore anacronistico, hanno il loro valore e io l'ho messo in rilievo in questa occasione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Telegraficamente. Sui principi siamo tutti d'acc-

cordo, però quando i principi sono in contrasto fra di loro, in netto contrasto, domando che principi sono.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ich bin der Ansicht, daß da nicht ein solcher Widerspruch besteht. Es werden Grundsätze aufgeführt, welche die verschiedenen Seiten, die verschiedenen Aspekte der Wirklichkeit ergänzend regeln sollen. Ich bin nicht der Ansicht, daß das so anachronistisch sei. Es ist vielleicht in einer Art und Weise ausgedrückt, wie es eben in den früheren Gesetzen üblich war, aber die Tragweite muß klar sein, das heißt wenn eine Gemeinde über die Mindestsätze hinaus den Gehalt festsetzt und deswegen den Haushaltsausgleich nicht erreicht, dann kann sie sich nicht auf das Regionalgesetz beziehen, wo es etwa dann heißen würde - wenn dieser Satz nicht drinnen wäre -: Die Gehälter müssen gemäß der Natur und der Wichtigkeit des Dienstes usw. festgesetzt werden. Nachdem die Natur und die Wichtigkeit des Dienstes in der Stadt Bozen so bemessen, so eingeschätzt werden, kann die Gemeinde Taufers im Münstertal sie gleich einschätzen, denn die Natur ist dieselbe. Nein, die Gemeinde muß die Mindestsätze einhalten, sie kann das Gehalt nicht einfach gleich hoch bemessen wie die Stadt Bozen, wenn sie den Haushaltsausgleich nicht erreicht. Sonst wird der Beschluß nicht genehmigt. Es ist

ein Anhaltspunkt da, um diesen Beschluß in der Gesetzmäßigkeitskontrolle nicht zu genehmigen. Das ist die Tragweite, meiner Ansicht nach!

(Sono dell'opinione che nel caso specifico non esiste simile contraddizione. Vengono indicate le massime, che dovrebbero regolamentare in modo integrativo i diversi aspetti della realtà e ritengo che ciò risulti anacronistico. Forse la dizione è ancora quella in uso nelle leggi precedenti, ma la portata deve essere chiara, vale a dire, se un comune stabilisce l'ammontare degli stipendi nella misura superiore al minimo senza raggiungere il pareggio del bilancio, non potrà invocare la legge regionale. Omettendo questa dizione l'articolo sarebbe sel seguente tenore: Gli stipendi devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della importanza del servizio ecc. Siccome la natura e l'importanza del servizio possono essere posti sullo stesso piano sia per il Comune di Bolzano come pure per quello di Tubre in Val di Monastero, essendo il lavoro appunto di identica natura. Il Comune deve rispettare le tariffe minime e non può semplicemente adottare lo stesso peso e la stessa misura dell'amministrazione comunale di Bolzano, se non chiude il bilancio in pareggio. Diversamente la delibera non verrà approvata. Esiste quindi un appiglio per bocciare la deliberazione in sede di controllo in meri

to alla legittimità.

Questa è la portata della mia opinione!)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 28: è approvato a maggioranza con 9 voti contrari e 1 astenuto.

#### Art. 29

I regolamenti comunali disciplinano la progressione in carica mediante sistemi di promozione che consentono l'accesso ai gradi più elevati dei dipendenti maggiormente meritevoli.

Sono stati presentati due emen-

"I regolamenti comunali disciplinano il passaggio alla qualifica superiore mediante sistemi di promozione che consentano il passaggio ai gradi più elevati dei dipendenti maggiormente meritevoli".

La parola al presentatori del primo emendamento, cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Sembra che il nostro emendamento abbia se non altro avuto l'effetto di provocare un ripensamento da parte della Giunta. Il nostro emendamento era diretto a sopprimere il meccanismo delle carriere che nel testo originario dell'art. 29 era esplicitamente stato reintrodotto. Quindi ci sembra che il nuovo testo dell'art. 29 presentato dalla Giunta accolga questo nostro rilievo, anche se prefe-

damenti, uno sostitutivo a firma Gouthier e altri, di questo tenore: "I regolamenti comunali devono contenere norme che favoriscano il passaggio alle qualifiche funzionali superiori dei dipendenti maggiormente esperti e meritevoli, mediante concorso interno e secondo i criteri previsti dall'art. 13, comma IV°".

L'altro emendamento è della Giunta, anche sostitutivo e dice:

riamo il nostro, però riconosciamo che il testo della Giunta è già un passo avanti rispetto al testo presentato qui in aula.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Gouthier...

GOUTHIER (P.C.I.): Lo ritiro.

PRESIDENTE: Allora metto in votazione l'emendamento sostitutivo della Giunta: è approvato a maggioranza con 3 astenuti. Chi chiede la parola sull'art. 29? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, un'annotazione brevissima. Indubbiamente questo articolo è almeno, a mio modo di vedere, parzialmente in contrasto con l'art. 13, che è stato votato. Tuttavia, siccome l'art. 13 regola in certo qual senso e per un certo verso e certi aspetti la questione della progressione di carriera, questo qui indubbiamente è per lo meno parzialmente in contrasto e non fa nessun riferimento a due cose fondamentali: l'anzianità di servizio e il titolo di studio. Che sono due cose che dovrebbero essere fondamentali agli effetti della progressione di carriera, adoperando questo termine nel senso usuale e per intenderci, pur non volendo attribuire lo stesso significato tradizionale che esso ha.

PRESIDENTE: Non avrei dovuto darle la parola, mi sono sbagliato, in quanto l'emendamento era sostitutivo e quindi l'articolo era già approvato. Ma comunque ha parlato e basta.

#### Art. 30

La progressione economica della retribuzione, derivante dalle norme adottate dai Comuni non dovrà essere inferiore a quella prevista dagli accordi stipulati fra sindacati e rappresentanza dei Comuni in sede nazionale.

Chi chiede la parola sull'art.

30? Nessuno.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 31

I Comuni non possono modificare in danno dei dipendenti che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto.

Chi chiede la parola su questo articolo? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Unicamente per notare che alla luce delle norme vigenti questo è un articolo che non ha senso.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 31: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

#### Art. 32

In sede di prima applicazione della presente legge le qualifiche e le retribuzioni dei dipendenti saranno determinate sulla base delle funzioni svolte tenendo conto delle procedure previste dagli accordi nazionali e locali di categoria.

Metto in votazione l'art. 32: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art.33

Il segretario comunale è il funzionario più elevato del Comune, presenzia le riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali, apponendovi la sua firma, roga i contratti nell'interesse del Comune, autentica e rilascia copia degli atti, cura l'aspetto giuridico degli affari di competenza del Comune e ne riferisce al Sindaco, dirige gli Uffici comunali e risponde del loro andamento, cura la pubblicazione delle deliberazioni ed il loro invio agli organi che debbono pronunciarsi su di esse. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti e adempie ai compiti affidatigli caso per caso con delibera degli organi elettivi del Comune.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, alcune questioni di carattere formale. Per quanto riguarda la firma autentica e il rilascio delle copie degli atti, va bene, ma dovrebbe essere prevista anche la questione della delega. Per quanto riguarda "dirige gli uffici", direi che è una dizione un po' impropria e che sarebbe preferibile "è responsabile del funzionamento degli uffici", perchè è chiaro che in un comune di una certa importanza non può materialmente il segretario dirigere i singoli uffici, quindi è responsabile del funzionamento degli uffici. Per quanto riguarda l'ultimo capoverso, io toglierei "caso per caso con delibera degli organi elettivi

del comune" e mi fermerei ad "adempire ai compiti affidatigli"

Già che ho la parola, io direi che, introducendo il discorso sui segretari comunali, il discorso fondamentale che si sarebbe dovuto fare e che mi pare qui non si faccia, è la questione del ruolo provinciale che dovrebbe essere riservato ai segretari comunali. Secondo me, su scala provinciale dovrebbe essere stabilito un ruolo, in base al quale poi i segretari comunali possono evidentemente essere destinati ai singoli comuni. E' vero che i segretari comunali sono dipendenti del comune, e su questo siamo d'accordo, perchè giudicheremmo in questo caso sì anacronistico, anche se da tanto è in vigore, il fatto che ci sia un dipendente retribuito da un ente dal quale non dipende, e sot

to questo profilo possiamo essere d'accordo. Però ci pare che una garanzia, ma anche una garanzia di miglior funzionamento delle cose in senso generale, avrebbe dovuto introdurre il Consiglio regionale a adottare il criterio del ruolo dei segretari comunali su scala provinciale. E io pregherei la Giunta anche in questo momento, pur rendendomi conto di quante difficoltà ci possa contemplare, di riprendere in esame questo argomento, per farne oggetto nella legge, perchè per quel che mi riguarda lo reputo una cosa di fondamentale importanza.

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Sì, molto brevemente, on. Presidente, per dire che concordo con quanto detto dal collega Manica, soprattutto per quel "dirige gli uffici comunali". Se questo va bene per un comune piccolo, per un comune grande assolutamente non può andar bene, bisogna togliere quel "dirige", perchè può creare veramente una notevole confusione nelle rispettive responsabilità dei capi-divisione e dei capi-uffici. Proprio io pregherei la Giunta di voler correggere quel "dirige", potrebbe causare degli attriti notevoli.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte aufgrund dessen, was der Abgeordnete Manica bemerkt hat, den Herrn Assessor fragen, ob es nicht richtig wäre, dort den Text zu ändern, wo es heißt: "... dirige gli Uffici comunali e risponde del loro andamento ..." - in der Verfassung ist die Rede von "buon andamento" -, daß man dieses "... dirige gli Uffici comunali" wegläßt und sagt: "... risponde del buon andamento degli Uffici comunali". Wenn es eine kleine Gemeinde ist, dann leitet er selbstverständlich das Büro, das Amt und in anderen Fällen leitet er nicht, denn es sind Amtsleiter da, aber er ist verantwortlich nicht nur für "andamento", denn irgendwie funktionieren ja immer diese Ämter. Schlecht oder recht! Aber in der Verfassung heißt es "buon andamento", "risponde del buon andamento". Anstatt "... dirige gli Uffici comunali" könnte man sagen "... risponde del buon andamento degli Uffici comunali".

(Riferendomi alle osservazioni del collega Manica, vorrei chiedere al signor Assessore, se non sarebbe meglio modificare la dizione "... dirige gli Uffici comunali e risponde del loro andamento..." nel senso di tralasciare "... dirige gli Uffici comunali" ed inserire soltanto la frase "... risponde del buon andamento degli Uffici comunali", in quanto nella Costituzione si parla di "buon andamento". Se si tratta infatti di un piccolo Comune è naturale che egli dirige l'ufficio, mentre in altri casi non lo fa, in quanto vi sono i capi ufficio, essen-

do unicamente responsabile dell'andamento, dato che bene o male gli uffici funzionano sempre. Anzichè "... dirige gli Uffici comunali..." si potrebbe dire "... risponde del buon andamento degli Uffici comunali".)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Noto che una delle più importanti qualifiche che al segretario comunale competono, è dimenticata da questa legge, ed è quella del riconoscimento che il segretario comunale è il capo del personale. Questa è una titolarità che noi non possiamo sopprimere. Costituisce essa una garanzia per il personale. E, così vista, viene a cadere anche la preoccupazione del dirigere e del sovrintendere, perchè è evidente che il segretario comunale sovrintenda al buon andamento degli uffici, ed è il responsabile del personale. In questo senso può fare tutte le indagini che ritiene opportune, può convocare tutti i capi-divisione e i capi-ripartizione là dove esistono e concordare con loro l'impostazione del servizio, perchè a lui è riconosciuto questo diritto. Perchè è tempo ed è gran tempo di togliere la responsabilità del personale nei comuni una volta al sindaco, una volta ad un assessore speciale, l'assessore al personale. A che cosa serve l'assessore al

personale? Serve ad assumere, non serve certo a regolare le carriere. C'è un regolamento organico. Quindi, una volta stabilito che il segretario comunale è il capo del personale, è evidente che tutte le altre illazioni automaticamente non trovano giustificazione alla loro esistenza. Pertanto, credo che sia anche doveroso perchè risponda a un preciso requisito della legge. Possiamo innovare finchè vogliamo, ma questo è nella legge nazionale, sicuro che il segretario comunale è il capo della amministrazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Mir scheint, daß die Behauptung, daß der Gemeindesekretär in einer großen Gemeinde nicht die Voraussetzung und die Möglichkeit besitzen soll, die Ämter zu leiten, abwegig ist. Gerade in der großen Gemeinde braucht es jemand, der ganz klar der letzte Verantwortliche ist, der die gesamte Verwaltungstätigkeit koordiniert, denn es gibt verschiedene Abteilungsleiter und wenn die alle frei bestimmen und walten können, dann sind es frei zirkulierende Himmelskörper und die Rechte weiß nicht, was die Linke tut. In der großen Gemeinde braucht es demzufolge mehr als in der kleinen Gemeinde jemand, der die Übersicht hat, jemand, der klare Weisungen gibt, jemand, der, wie ich bereits gesagt habe, koordiniert. Dies auch, weil gerade in der großen Gemeinde eine bestimmte Kontinuität der Beamtenschaft gewähr

leistet werden muß, unabhängig von der politischen Konstellation. Die Demokratie kann ja nur dann funktionieren, wenn wir eine Beamtenschaft haben, die imstande ist, wenigstens die ordentliche Verwaltung reibungslos abzuwickeln, unabhängig von der momentanen politischen Konstellation. Demzufolge, auch für die Verantwortung des gesamten Personals, für die Selbständigkeit des Personals, für die Eigenverantwortung des Personals braucht es hier eine letztverantwortliche hierarchische oberste Instanz, die nur der Gemeindesekretär sein kann. Wenn er schon die Verantwortung für das Personal haben soll, dann muß er auch die Möglichkeit der Direktive haben, das heißt der Koordinierung. Sowohl was die Kontinuität der Verwaltung betrifft, was die Eigenverantwortung des Personals betrifft als auch im Sinne des hierarchischen Prinzips und gerade der Funktionsfähigkeit der großen Gemeinde erscheint mir dieser Punkt besonders wichtig und völlig unerlässlich.

(L'affermazione che il segretario comunale di una amministrazione maggiore debba avere i requisiti necessari e la possibilità di dirigere gli uffici, mi sembra errata. Proprio in un Comune grande deve esservi qualcuno che sia l'ultimo responsabile e che coordini tutta l'attività amministrativa, in quanto vi sono diversi capi divisione e se tutti sono liberi nel dirigere e nelle decisioni, si creerebbero dei liberi "corpi celesti", o meglio la destra non verrebbe mai a sa-

pere quanto fa la sinistra. In un Comune maggiore più che in uno minore vi è bisogno di una persona che abbia la visione globale sull'amministrazione, una persona che impartisce chiare direttive e che ha la funzione, come già detto, di coordinatore al fine di garantire la continuità ai dipendenti, indipendentemente dalla costellazione politica. La democrazia potrà funzionare soltanto, se il Comune dispone di impiegati in grado di svolgere perfettamente almeno gli atti ordinari amministrativi, e ciò, ripeto, indipendentemente dalla costellazione politica del momento. Inoltre la responsabilità su tutto il personale, l'indipendenza dello stesso, la responsabilità diretta dei dipendenti richiedono una somma istanza gerarchica, globalmente responsabile, che può essere soltanto il segretario comunale. Se la responsabilità sul personale grava sul segretario, questo deve avere anche la possibilità di dirigere, vale a dire di coordinare. Sia per la continuità dell'amministrazione, per la responsabilità diretta e propria del personale, come pure nel senso del principio gerarchico ed ancora per la funzionalità del Comune di una certa entità, questo punto mi appare di particolare importanza ed indispensabile.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): "... buon andamento", so wie in der Verfassung!

("... buon andamento", come si legge nella Costituzione!)

PRESIDENTE: La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Gerade im Hinblick auf eine große Gemeinde erfordert es für die Funktionsfähigkeit, daß der Bürgermeister an einen sich wenden kann und nicht mit den einzelnen Abteilungsleitern ständig Kontakt haben muß. Wenn der Bürgermeister frei sein soll für die politisch-verantwortliche Tätigkeit, dann muß er, was die Durchführung seiner politischen Entscheidungen betrifft, die Möglichkeit haben, dies an einen verantwortlichen Beamten weiterzudelegieren, der dann die Arbeit innerhalb der verschiedenen Beamten und des Personals organisieren muß. Wenn ein Bürgermeister in einer Gemeinde mit den einzelnen Abteilungsleitern sich herumraufen muß, wenn er, um eine Übersicht über die Tätigkeit zu haben, zwei, drei oder sogar vier Leute rufen muß und sich bei denen informieren muß, wenn er sich mit diesen Leuten immer beraten muß - er soll es -, um überhaupt effizient zu sein, dann kann eine Verwaltung nicht gut funktionieren.

Deshalb, bitte, auch im Sinne der Anregung des Kollegen Dr. Benedikter des guten Funktionierens und der guten Leistung der Gemeinde, ist es erforderlich, daß er diese Direktive behält, auch damit die Verbindung zwi-

schen politischer Vertretung in der Person des Bürgermeisters oder des delegierten Assessors, des Stadtrates, oder des Gemeindeassessors für das Personalwesen und dem höchsten Beamten, dem Sekretär, ständig möglich und präsent ist, scheint mir diese Klausel von eminenter Wichtigkeit.

(Proprio in considerazione della circostanza che la funzionalità di un Comune maggiore richiede la presenza di un funzionario; al quale il sindaco possa rivolgersi senza dover avere continui contatti con i singoli capi divisione. Il sindaco, per potersi dedicare esclusivamente alla sua attività di responsabile per l'attuazione delle sue decisioni politiche, il quale funzionario è chiamato ad organizzare il lavoro fra i dirigenti e i dipendenti del Comune. Se invece il sindaco è costretto a discutere con i singoli capi divisione e consultare, come è doveroso, due, tre o quattro persone per poter avere una visione globale sull'attività, e ciò per essere efficiente, un'amministrazione non può funzionare convenientemente.

Per questo motivo ed anche nel senso dell'iniziativa del collega Benedikter, per il buon funzionamento e l'efficienza del Comune è necessario che il segretario mantenga la funzione direttiva. Questa clausola mi sembra inoltre di enorme importanza per rendere possibile e costante il collegamento fra il rappresentante politico nella persona del sin-

daco o dell'assessore delegato, il Consiglio comunale o l'assessore comunale preposto al personale ed il massimo funzionario, vale a dire il segretario.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Sì, per dire che io condivido l'emendamento del cons. Benedikter, se è rimasto quello che ci ha letto, cioè togliere "dirige gli uffici comunali" e sostituire con "risponde del buon andamento degli uffici comunali". Questo perchè non condivido pienamente quello che ha detto il cons. Gamper. Nello spirito sì, ma, cons. Gamper, credo che, proprio da un punto di vista filologico quel "dirige" implica veramente un qualche cosa che a un certo momento potrebbe portare ad una confusione negli uffici. Perchè un conto è dire "coodina", oppure come ha proposto molto bene il cons. Benedikter "risponde del buon andamento degli uffici", ecc., ma quel "dirige" significa, a mio avviso...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Non può rispondere se non può dirigere gli uffici...

CRESPI (P.L.I.): Eh no, abbia pazienza, perchè io se sono responsabile di un reparto, corrispondibile io come capo-ripartizione o come capo-divisione, ri-

spondo io come capo-ufficio. Poi va bene, ci sarà quello che avevamo chiamato stamattina, che ha causato tante grane, un superiore gerarchico, che potrà coordinare il tutto, che risponderà del buon andamento. Ma la responsabilità prima è sempre mia e non la posso delegare.

PRESIDENTE: L'emendamento non prevede quanto pensava lei, cons. Crespi.

(INTERRUZIONI)

PRESIDENTE: Rimane "dirige gli uffici comunali e risponde del buon andamento". Viene aggiunta soltanto la parola "buon andamento".  
Se nessuno chiede più la parola, metto in votazione prima l'emendamento: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti. Metto in votazione l'art. 33 così emendato: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

#### Art. 34

Ciascun Comune o Consorzio dei Comuni della Regione deve istituire nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, determinando la qualifica da attribuirgli secondo quanto stabilito nella tabella A) allegata alla presente legge.

I Consorzi non potranno essere costituiti da più di due Comuni.

Per i Comuni consorziati la

classe del Consorzio è determinata in base alla popolazione complessiva dei Comuni consorziati ed al segretario spetta, oltre ai normali emolumenti, una retribuzione mensile di  $1/4$  dello stipendio più il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni consorziati.

C'è un emendamento, a firma Pasquali e altri, che dice: aggiungere all'ultimo comma la frase: "qualora nel loro complesso la popolazione superi i mille abitanti".

La parola al cons. Ongari.

ONGARI (D.C.): Credo che non ci sia molto da illustrare. Se la virtù sta in mezzo, l'emendamento vuole collocarsi fra la dizione primitiva della Giunta e quello che è stato l'emendamento introdotto in commissione, il quale prevede che "i consorzi non possono essere formati da più comuni". Il limite di mille abitanti evidentemente tende a dare una certa possibilità di manovra nel consorziarsi ai comuni piccoli perchè potrebbe succedere che comuni di 2-300 abitanti o restino addirittura isolati e quindi sia il comunello che deve prendersi il proprio segretario comunale, e che si trovino in grave difficoltà nel momento in cui devono rivedere le circoscrizioni consorziali. Ora credo che abbia un certo

valore anche in prospettiva, perchè se c'è una certa unità dal punto di vista amministrativo, almeno a livello di consorzio segretariale, anche se non c'è da farsi molte illusioni, ma nella prospettiva di una futura unificazione, è probabile che a livello di consorzi sia più facilitato un certo discorso in questa direzione, che se non, al limite, avessimo un segretario ogni comune. Evidentemente c'è anche una questione economica, perchè le proposte di emendamento riguardano chiarissimamente i comuni molto piccoli e che probabilmente si trovano anche in una certa difficoltà finanziaria, senza che con questo venga tolta l'altra possibilità, quindi rimane intatta quella di allargare il consorzio, se ritengono opportuno di consorziarsi a due a due, se non hanno possibilità. Evidentemente il limite di mille abitanti ha un suo senso, perchè se c'è un comune di una certa consistenza, al massimo rimarranno ancora in due, ma se i comuni sono molto piccoli, al massimo arriveranno a tre, perchè credo che i comuni così piccoli per superare questo numero non ce ne siano, e comunque è anche opportuno che non si vada oltre, che se esistono consorzi con quattro o più comuni vengano senz'altro ridimensionati.

PRESIDENTE: La parola al cons. Leoni.

LEONI (P.C.I.): Mi ero proposto di non intervenire in nessun articolo, perchè questa legge oramai - e non uso il termine che userei fuori da quest'aula -, è stata emendata, riemendata, ecc. per cui debbo riaffermare nuovamente quanto era stato detto nella prima riunione, che essa doveva essere sgombrata prevalentemente da tutte le possibilità di impiegarci quattro giorni per discutere. Questa è la premessa.

Per quanto concerne poi i consorzi, ci sono due aspetti: l'aspetto positivo, che è quello della economicità nella gestione di un comune con un segretario ogni tre comuni; altre difficoltà ci possono essere, quando per esempio manca il segretario in un comune perchè si trova magari in un altro comune, ciò crea un disservizio, comunque un servizio non completo. Pertanto rivolgo la raccomandazione, consentitemi per lo meno di usare questo termine, che non si porti l'inflazione per l'economia dei consorzi dei comuni, perchè ha i suoi aspetti negativi il consorzio dei comuni per l'aspetto segretario dell'amministrazione comunale. Ho sott'occhio ancora il consorzio Villalagarina, Nogaredo e altri comuni nelli sulla costa dell'Adige, per i quali difficilmente si può trovare sempre a disposizione quel funzionario che nei comuni di modeste dimensioni fa tutto, perchè si può correre il rischio

di andare dal sindaco, ma di dover chiamare il segretario perchè il sindaco non sa se firmare un documento, se è legittimo o non legittimo.

Disordinatamente ho voluto esprimere la raccomandazione che si tenga presente anche questo aspetto nell'ipotesi di costituzione di un consorzio di comuni, se questo deve avvenire soltanto per risparmiare un segretario comunale. Grazie.

(INTERRUZIONI VARIE)

LEONI (P.C.I.): Vuole un giudizio su questo articolo o sulla legge nel suo insieme? E' una baraonda!

PRESIDENTE: Farà le dichiarazioni di voto successivamente. La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Sì, credo anch'io che raramente in questo Consiglio sia arrivata una legge tanto emendata, dopo tanto tempo che è all'attenzione dei signori consiglieri. Comunque...

RICCI (P.S.I.): Indice di democrazia!

AVANCINI (P.S.D.I.): Sì, sì, è indice di democrazia, dice Ricci, "ad abundantiam".

Secondo me, va meglio la dizione proposta dalla Giunta; lasciare la libertà ai comuni di consorzarsi come vogliono mi sembra proprio indice di democrazia e un indice di libertà. La proposta fatta dalla commissione è eccessi-

vamente restrittiva, ed è abbastanza restrittiva anche la proposta fatta da Ongari. Per non fare troppi esempi, Brez, Cloz e Castelfondo da sempre sono consorziati con un segretario; Revò, Cagnò e Romallo da sempre sono consorziati con un segretario; con questa dizione e con l'emendamento Ongari cadrebbero questi due consorzi. Molti consorzi sono formati da tre comuni, quindi se noi potessimo dire che i consorzi non potranno essere costituiti da più di tre comuni, penso che potremmo rimediare parecchio, altrimenti dovremmo, secondo me, portare a terra in piedi i consorzi esistenti da anni e non mettere in grave crisi le amministrazioni comunali, per esempio di quei sei comuni che ho citato. Ne potrei citare molti altri, e non si può dire che le amministrazioni di Brez, Cloz e Castelfondo siano in difficoltà e siano in disagio perchè hanno un segretario consorziato, nè Revò, Cagnò e Romallo, nè altri. Quindi, se fosse possibile modificare la dizione: "i consorzi dei comuni non potranno essere costituiti da più di tre comuni", penso che faremmo veramente qualche cosa di buono per le amministrazioni consorziate, che generalmente sono formate da tre comuni, anche se non sono comuni piccolissimi. Brez ha 900 abitanti, Cloz ne ha 700, Castelfondo ne ha 700, arriveremo ai 2400 2300 abitanti, per esempio. Re-

vò ne ha 1300, ecc. arriveremo anche lì sui 2300-2400. A suo tempo era un unico comune, Revò con Cagnò e Romallo, Brez con Castelfondo e Cloz, dopo la guerra sono diventati tre, ma non è escluso che si possa ritornare a fare un unico comune. Certamente qui non si incoraggia, ma si disincentiva la eventualità di fare un unico comune.

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Ich bin der Meinung, daß die Regionalregierung diesem Abänderungsantrag zustimmen sollte. Wir haben ihn in der Kommission auch gut überlegt und grundsätzlich, glaube ich, muß man sagen, daß jede Gemeinde einen Sekretär haben sollte. Wenn es so kleine Gemeinden gibt, wie sie effektiv noch anzutreffen sind, da muß man doch langsam an eine Zusammenlegung der Gemeinden denken. Ich weiß, daß es sehr schwierig ist, aber heute wird es immer notwendiger, daß jede Gemeinde möglichst einen eigenen Gemeindesekretär hat. Die Gesetze sind zu kompliziert, als daß man eine Gemeinde ohne Sekretär lassen könnte und wenn ein Sekretär zwei und sogar drei Gemeinden zu versorgen hat, so, glaube ich, ist das eine gewaltig große Belastung, die wir heutzutage den Gemeindeverwaltungen nicht mehr zumuten können. Deswegen ist wirklich nur mehr bei kleinsten Gemeinden ein Gemeindekonsortium möglich, sonst müßte man trachten, daß

jede Gemeinde einen eigenen Sekretär hat und daß nicht mehr als zwei Gemeinden sich konsortieren können.

(Sono dell'avviso che la Giunta regionale dovrebbe accettare quest'emendamento. In sede di commissione il medesimo è stato vagliato attentamente, per cui credo che ogni comune dovrebbe poter contare su un proprio segretario. Attualmente esistono effettivamente Comuni molto piccoli, ma ritengo che poco a poco dovremmo provvedere ad unificarli. Sono a conoscenza che sarà molto difficile, ma oggigiorno il problema diventa sempre più pressante ed è quindi necessario che ogni comune disponga di un proprio segretario. Le leggi sono troppo complicate, da poter lasciare un'amministrazione senza il massimo funzionario, in quanto non è più possibile pretendere dai Comuni l'enorme onere di avere un segretario in comune con altre due o tre amministrazioni comunali. I consorzi sono pertanto possibili soltanto fra comuni piccolissimi, per cui si dovrà cercare di provvedere ogni singolo comune di un proprio segretario ed evitare che si consorzino più di due amministrazioni.)

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore.

**BERTORELLE** (assessore enti locali - D.C.): Questo emendamento presentato dai cons. Pasquali e

Ongari si riferisce alla provincia di Trento, perchè in provincia di Trento c'è il fenomeno di comuni piccoli e parecchi, in provincia di Bolzano sono rarissimi. Adesso io non ho qui i dati, ma si comincia subito dai mille abitanti in su, salvo qualche eccezione. In linea di massima, pur affermando che è giusto il criterio introdotto dalla commissione, di non ammettere consorzi con più di due comuni, in linea di fatto considerata la situazione particolare della provincia di Trento la Giunta non si oppone che si possa arrivare a un consorzio a tre quando tutti e tre i comuni assieme non superano i mille abitanti. Perchè questo è il caso. Ed è un caso limite che potrà verificarsi in due o tre consorzi, se si verifica. E' chiaro che per i comuni per i quali si sta trattando, c'è anche un altro problema, il problema dell'unificazione, problema che si pone in termini concreti in provincia di Trento perchè in provincia di Bolzano si è verificato un caso solo. Casi di comuni sotto i 500 abitanti che per tre anni hanno avuto il bilancio deficitario, in provincia di Bolzano non ci sono stati, in provincia di Trento ce ne sono alcuni, forse una quindicina di comuni. Il problema si pone quindi in termini concreti, e la norma introdotta dal cons. Ongari, anche se consente un po' più di respiro a tutti questi comuni, non toglie che il problema debba essere affrontato. La Giunta provinciale è stata invitata dalla Giunta regionale ad esamina-

re questo problema, a fare delle proposte, perchè se non si arriva a un consorzio, a una fusione di comune accordo, bisognerà arrivarci d'ufficio. Ecco, premesso quindi che si tratta di casi veramente limitati, non direi che ci si possa opporre a questo emendamento. Volevo assicurare il cons. Avancini che la legge si riferisce al futuro, quindi tutti i consorzi che verranno costituiti da oggi in poi non potranno essere costituiti da più di due comuni, salvo questa modesta eccezione; quelli che ci sono rimangono. L'emendamento della legge sarà un invito per i comuni stessi di vedere se non è il caso di sciogliere questi consorzi e di non superare il numero di due.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Herr Assessor hat sich dafür ausgesprochen, daß man auch drei Gemeinden für die Anstellung des Sekretärs eine Verwaltungsgemeinschaft bilden läßt, und zwar im Hinblick auf die besondere Lage in der Provinz Trient, wo es ja viel mehr Zwerggemeinden gibt als in der Provinz Bozen. Unter Zwerggemeinden verstehe ich Gemeinden bis zu 500 Einwohnern. Wir haben ja die Bestimmung in der Gemeindeordnung, daß Gemeinden bis zu 500 Einwohnern gewissermaßen indirekt gezwungen werden sollen, sich mit einer anderen Gemeinde zu verschmelzen. Wir haben ja diese Bestimmung, wonach man veranlas-

sen will, daß Gemeinden unter 500 Einwohnern sich mit der nächstgelegenen Gemeinde verschmelzen, von der dann anscheinend noch nicht Gebrauch gemacht worden ist. Diese Bestimmung in der Gemeindeordnung müßte also mit der Bestimmung hier koordiniert werden, daß sogar drei und nicht nur zwei Gemeinden eine Gemeinschaft für die Anstellung des Gemeindesekretärs bilden können, wenn sie zusammen nicht mehr als 1.000 Einwohner haben. Die Koordinierung müßte noch besser ausgebaut werden. In einem Punkt möchte ich den Herrn Assessor ersuchen, daß er richtigstellt, denn wenn das Gesetz hier sagt, es darf nur mehr eine Verwaltungsgemeinschaft bis zu drei Gemeinden geben, dann können Verwaltungsgemeinschaften bis zu drei Gemeinden, die dieser Vorschrift nicht entsprechen, sagen wir, Verwaltungsgemeinschaften für die Anstellung eines Gemeindesekretärs von zwei oder drei Gemeinden mit zusammen mehr als 1.000 Einwohnern, nicht weiterbestehen. Meiner Ansicht nach müssen solche Verwaltungsgemeinschaften dann aufhören zu bestehen oder sie müssen aufgelöst werden; sie können nicht weiterbestehen, als ob nichts geschehen wäre, auch deswegen, weil diese gemeinschaftliche Anstellung des Gemeindesekretärs in der neuen Lage wirklich etwas Widersprüchliches, etwas mit dem System ansich ganz und gar nicht Vereinbares ist, denn dieser Mann ist ja Gemeindeangestellter. Der Gemeindesekretär muß ja Angestellter einer Gemeinde sein, nicht wie bisher, wo er kein Gemeindeangestellter, sondern eine Art Staatsangestellter - weder Fisch noch Fleisch - war. So konnte er auch Gegenstand einer Verwaltungsgemeinschaft sein,

weil er nicht Gemeindeangestellter war, aber unter den jetzigen Umständen wird es eine Verwaltungsgemeinschaft für die Anstellung eines Gemeindeangestellten, so als ob zwei oder drei Gemeinden sagen würden: Wir können es uns nicht leisten, je einen Angestellten zu nehmen; wir können nur zu dritt diesen Angestellten aufnehmen. Dies nämlich, daß drei Gemeinden eine Gemeinschaft bilden, um das Gemeindepersonal aufzunehmen, ist an sich etwas, was mit dem neuen System, mit der Gemeindeautonomie an sich nicht vereinbar ist. Das läßt sich nicht vereinbaren. Ich möchte sagen: Insofern diese Ausnahmebestimmung bleibt und sogar auf drei Gemeinden bis zu 1.000 Einwohnern ausgedehnt wird, müssen die bisherigen Verwaltungsgemeinschaften, die dieser Bestimmung nicht entsprechen, aufhören.

(Il signor assessore si è espresso favorevolmente in merito alla formazione di comunità amministrative, composte da tre Comuni, per l'assunzione di un segretario comunale comunitario, e ciò soprattutto considerando la particolare situazione in Provincia di Trento, dove esistono più mini-comuni che in provincia di Bolzano. Per mini-comuni intendo amministrazioni fino a 500 abitanti. Nell'ordinamento sui comuni abbiamo infatti una norma, tendente a costringere in certo qual modo indirettamente i comuni fino a 500 abitanti di aggregarsi ad altro comune. Noi disponiamo di tale normativa, secondo la quale desideriamo fare in

modo che i comuni sotto i 500 abitanti si uniscano ai comuni limitrofi, ma a quanto sembra non ha avuto fino ad oggi pratica applicazione. Questa norma dell'ordinamento sui comuni va pertanto coordinata con quest'articolo, dimodochè, per quanto riguarda l'assunzione del segretario comunale, la comunità amministrativa possa abbracciare tre enti comunali, semprechè non superino i 1.000 abitanti. Detto coordinamento andrebbe ulteriormente potenziato. Desidero pregare il signor assessore di rettificare ancora un punto, in quanto limitando la comunità amministrativa a tre soli comuni, in futuro non potranno più esistere comunità costituite da tre comuni, non rispondente alla norma, per cui non potranno provvedere ad assumere insieme un segretario comunale, superando essi complessivamente i 1.000 abitanti. A mio avviso simili comunità amministrative non potranno più esistere e pertanto si dovrà provvedere al loro scioglimento, come se nulla fosse accaduto, poichè un eventuale assunzione di un unico segretario comunale per tutti e tre gli enti della comunità non si troverebbe in armonia con la nuova situazione e risulterebbe quindi incompatibile con il nuovo sistema, essendo il segretario dipendente del Comune. Questo dev'essere un dipendente dell'amministrazione comunale e non dipendente come finora dallo Stato, pur non essendo un vero e

proprio dipendente statale, che lo pone in una posizione particolare da essere nè pesce e nè carne. Finora poteva infatti inserirsi in una comunità amministrativa, appunto perchè non era dipendente comunale, ma con il nuovo sistema l'assunzione in una comunità amministrativa non è più possibile. Due o tre comuni, non in grado di sostenere singolarmente la spesa per il segretario comunale, non possono assumere di comune accordo un funzionario per tutti due o tre gli enti, poichè, unirsi in una comunità amministrativa per assumere i dipendenti comunali, non è compatibile con il nuovo sistema e con l'autonomia del comune. E' impossibile, non è compatibile! Sono pertanto dell'avviso che, pur facendo salva questa norma di eccezione ed estendendo la possibilità di costituirsi in comunità amministrativa fino a tre comuni, che non superino complessivamente i 1.000 abitanti, dovremmo sciogliere le attuali comunità, che non rispondono alla presente norma.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI ( P.S.D.I.): Io prendo atto della dichiarazione dell' assessore Bertorelle per tranquillizzarmi, però la legge è un'altra cosa. La sua enunciazione di tranquillità va bene, mi va bene anche sul piano personale, ma la legge dice: "i con-

sorzi non potranno essere costituiti da più di due "comuni" e quindi bisogna rivedere anche i consorzi esistenti, secondo me, in base alla legge. Potremmo dire che "i consorzi non potranno essere costituiti da più di tre comuni, purchè ciascun comune non superi i mille abitanti". Comunque, io mi permetto di presentare un emendamento, perchè penso che questa sia una cosa molto importante.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Io vorrei confermare che la Giunta non aveva posto alcun limite per il consorzio dei comuni, non aveva detto se due, se tre, se quattro, non aveva posto alcuna difficoltà. In un secondo momento da parte degli stessi segretari comunali, nell'intervallo fra l'approvazione della Giunta e l'esame in commissione, è pervenuta questa proposta: di limitare i consorzi, perchè gli stessi segretari comunali sentono la difficoltà di tenere contemporaneamente due, tre, quattro posti; d'altra parte la mancanza di segretari comunali aveva indotto a questa situazione ed era quindi una situazione di carattere eccezionale. Allora la Giunta ha previsto, dopo l'approvazione del disegno di legge, che i consorzi non potranno essere costituiti da più di due comuni, e quando la legge è stata discussa in commissione, ha fatto questa proposta; proposta che la commis-

sione ha accettato. Nello spirito però della Giunta e anche nel testo della norma, ci si riferisce ai consorzi che verranno costituiti quando si dice: "i consorzi non potranno essere costituiti". La parola sembra chiara, si riferisce al futuro. Quindi, consorzi che esistessero oggi, di tre, di quattro comuni - be', di quattro ce ne sono ben pochi - non vengono automaticamente ridotti a due, ma rimangono fino a che essi volontariamente si ridurranno. Se il Consiglio ritiene che i consorzi superiori a due comuni vengono ridotti a due, lo devo dire esplicitamente e quindi i consiglieri interessati devono presentare un emendamento per prevedere che i consorzi, che abbiano più di due comuni, vengano ridotti a due comuni. L'emendamento presentato poi dal cons. Avancini diventerebbe superfluo in questa situazione; votarlo in questa situazione che a me sembra chiara, veramente non avrebbe senso. Nel momento in cui facciamo ogni sforzo per ridurre il consorzio al minimo, cioè a due, e se il Consiglio è d'accordo accettiamo quell'emendamento modestissimo, che riguarda nella provincia di Trento solo un paio di casi di comuni che tutti e tre assieme non superano i mille abitanti, introdurre con un emendamento, come ha fatto il cons. Avancini, il numero di 2500 sembra...

TANAS (segretario questore -

P.S.D.I.): No, sono di tre comuni...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Tre comuni?

PRESIDENTE: Scusi, assessore, tanto perchè lei sappia, l'emendamento presentato da Avancini e altri, parla di "consorzi da più di tre comuni".

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Comunque, anche se non è fatto un riferimento numerico, diciamo che mentre la Giunta e la commissione cercano di ridurre a due, lui cerca di portarli a tre. Ma una volta che ha l'assicurazione che quelli che ci sono restano, non vedo perchè debba insistere su questo emendamento, che comunque è in contrasto a uno spirito di migliore organizzazione dei comuni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sul primo emendamento? Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo: è approvato a maggioranza con 11 astenuti.

Ora a me pare che l'emendamento Avancini e altri sia in contrasto con quello che abbiamo appena votato...

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte es dem Präsidenten des Regionalrates überlassen, denn das ist eine rein logische Folgerung. Wir haben jetzt abgestimmt, daß drei Gemeinden sein dürfen, falls sie zusammen die 1.000 Einwohner nicht überschreiten, nicht wahr.

PRÄSIDENT: Consigliere Benedikter! Non c'è limite. Ecco perchè per conto mio o è superfluo o è contraddittorio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Entschuldigung. Wir haben jetzt eine von den Abgeordneten Pasquali und Ongari vorgeschlagene Änderung abgestimmt und beschlossen. Es dürfen drei Gemeinden sein - ich befasse mich mit dem, was abgestimmt worden ist -...

PRÄSIDENT: ... possono essere anche quattro, purchè non superino i 1.000 abitanti. Se sono cinque Comuni da 100 abitanti possono fare il consorzio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn der Antrag Avancini besagt: Es dürfen nicht mehr als drei sein, dann müßte die Auslegung dahingehen, daß es nicht mehr als drei sein dürfen und die drei dürfen die 1.000 Einwohner nicht überschreiten, sonst wäre die Bestimmung im Widerspruch zu dem, was bereits abgestimmt worden ist. Aus den beiden Abänderungen gemeinsam würde sich ergeben, daß es nicht mehr als drei Gemeinden sein dürfen und zusammen dürfen diese die 1.000 Einwohner nicht überschreiten.

(Vorrei lasciare la decisione al Presidente del Consiglio regionale, essendo questa una logica conseguenza. Ora abbiamo votato la norma che prevede una comunità fino a tre comuni, che non devono comunque superare complessivamente i 1.000 abitanti.

PRESIDENTE: Consigliere Benedikter! Non c'è limite. Ecco perchè per

conto mio è è superfluo o è contraddittorio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mi scusi, abbiamo votato ed approvato una modifica proposta dai consiglieri Pasquali ed Ongari. Possono essere tre Comuni - mi riferisco a quanto abbiamo approvato -...

PRESIDENTE: ... possono essere anche quattro, purchè non superino i 1000 abitanti. Se sono cinque comuni da 100 abitanti possono fare il consorzio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Se la proposta Avancini recita, che non possono essere più di tre Comuni, allora l'interpretazione da dare è quella che non possono essere più di tre Comuni, che non superino complessivamente i 1000 abitanti, altrimenti la norma sarebbe in contrasto con quanto da noi approvato. Dalle due modifiche risulterebbe infatti che non possono essere più di tre Comuni, che non superino complessivamente i 1000 abitanti.)

PRESIDENTE: E' quello che volevo dire io: che l'emendamento presentato non può essere messo in votazione, in quanto la cifra non è stata determinata dei comuni, basta che non superi i mille abitanti. L'altra cifra allora è un emendamento a quanto ha deliberato la commissione, di tre comuni... La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presi-

dente, dal momento che è stato accolto l'emendamento dei mille abitanti, anche se mettessimo "i consorzi non potranno essere costituiti da più di tre comuni", il mio scopo non è raggiunto. Il mio emendamento è inutile, non perchè improponibile, ma perchè proprio inutile...

PRESIDENTE: D'accordo. Perchè non può superare i mille abitanti.

(INTERRUZIONI VARIE)

PRESIDENTE: Quindi l'emendamento è ritirato.

Chi chiede ancora la parola sull'art. 34? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 34: è approvato a maggioranza con 12 astenuti.

#### Art. 35

Entro quattro mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione, ciascun Comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della qualifica del posto di segretario, il quale passerà automaticamente alla classe che gli compete in base alla nuova classificazione.

Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, si procede alla revisione della classificazione dei Comuni con D.P.G.R. secondo l'ISTAT, per quanto ha riferimento ai dati statistici.

All'art. 35 è stato presentato un emendamento da parte della Giunta al 2° comma, e dice:

"Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, si procede alla revisione della classificazione dei comuni con D.P.G.R., sentito l'Istituto Centrale di Statistica per quanto ha riferimento a dati statistici".

Chi lo illustra? La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): E' una correzione del testo della commissione, invece di dire: "secondo l'ISTAT", dire "sentito l'ISTAT per quanto ha riferimento a dati statistici". Era un errore materiale contenuto nel testo della commissione.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento preletto: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Chi chiede la parola sull'articolo? La parola alla Giunta.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Vorrei che si mettesse tutta la dizione "Decreto del Presidente della Giunta regionale", invece di "D.P.G.R.", perchè nel testo della legge potrebbe suonar male.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, ma non sul D.P.G.R., quello non interessa.

PRESIDENTE: Sì, allora sarà detto "Decreto Presidente Giunta regionale".  
La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): La previsione che è la classificazione del posto di segretario comunale dipende dalla classificazione del comune, e può anche stare bene, però è chiaro che a un certo momento, per una qualsiasi evenienza il comune può essere immesso in una classe inferiore, il che comporta automaticamente anche l'assegnazione del segretario comunale alla classe inferiore, con determinate conseguenze. Quindi, pongo all'attenzione della Giunta una cosa di questo genere, per sentire che cosa ne pensa.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Cons. Manica, guardi questo caso non è stato ipotizzato, perchè nella nostra regione, benchè ci siano delle zone sog-

gette a variazioni del numero di abitanti per emigrazione, non è mai successo che l'operazione sia discesa. Non mi risulta. Il caso non è ipotizzato.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo così emendato: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

#### Art. 36

Si applicano ai segretari comunali le norme del Titolo I° che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti.

La Giunta presenta un emendamento, che dice: "L'onere derivante al comune dall'estensione al segretario comunale della concessione dell'indennità di buona uscita prevista dall'art. 27 della presente legge, viene ripartito fra tutti i comuni della regione presso i quali il segretario ha prestato servizio, in ragione dell'effettiva durata del servizio medesimo e della somma degli emolumenti periodici di ciascun comune".

Chi chiede la parola? La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Questo emendamento è presentato per rispondere a quanto è contenuto nella relazione della commissione legislativa. Chi ha letto attentamente la relazione vedrà che alla fine si dice: "su un problema particolare

la commissione si è soffermata a lungo, senza peraltro elaborare un emendamento preciso".

E io prego quindi i membri della commissione di stare un po' attenti, di seguire perchè loro conoscono meglio la questione. Esso riguarda il pagamento dell'indennità premio di servizio al segretario comunale, che grava sul comune nel quale venne prestato l'ultimo servizio. Quindi se noi non diciamo niente, sul comune nel quale il segretario presta l'ultimo servizio grava l'onere di tutte le indennità di fine servizio. La commissione invece "ritiene sia giusto ripartire fra tutti i comuni presso i quali il segretario comunale ha prestato servizio nel corso della sua carriera. La soluzione del problema non è facile, anche perchè molti di detti comuni non appartengono alla Regione Trentino-Alto Adige. Per ragioni di urgenza, la commissione non ha portato a termine l'esame dell'argomento e si è limitata a dare delle indicazioni alla Giunta, a suggerire ad essa di predisporre un emendamento da portare direttamente in aula. Alcuni membri della commissione si sono riservati di approfondire taluni aspetti della materia in aula, e di presentare altri emendamenti". Altri emendamenti da parte dei consiglieri membri della commissione non sono stati presentati, e allora la Giunta ha presentato questo emendamento proprio per rispondere a quanto era contenuto nella rela-

zione. L'emendamento in sostanza ripartisce l'onere fra i vari comuni, naturalmente sia in relazione al servizio, sia in relazione alle somme percepite, durante i quali il segretario comunale ha prestato servizio. Evidentemente è l'ultimo comune che paga, ma poi si rivale nei confronti degli altri comuni, per la parte ad essi spettante. Nessun danno viene quindi ai segretari comunali, ma è un vantaggio per i comuni che non debbono sopportare gli oneri, magari di 40 anni di servizio, soltanto perchè l'ultimo anno un segretario comunale ha prestato servizio in quel comune.

PRESIDENTE: La parola al cons. Leoni.

LEONI (P.C.I.): Probabilmente gli emendamenti non sono arrivati, perchè si era preoccupati di far durare la riunione per l'applicazione di questa legge ancora una settimana. Ma faccio una domanda precisa, senza ironia. Questo vale per il futuro e per il passato. Io non so, so che c'è di mezzo l'ente, la cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, in sostanza. Non si potrebbe trovare una formula per cui ogni volta che un segretario passa da un comune all'altro quel comune debba, con una quota da accantonare, liberarsi di un onere che viene addebitato magari a 12-15 anni di distanza? Non so se ho reso l'idea di quello che voglio dire. Ora l'aver sospeso un conto con l'ex segretario da parte

di un comune, il quale verrà quantificato al momento in cui viene ad essere collocato a riposo, non mi sembra sia una cosa molto ortodossa. Io parlo in termine interlocutorio. Non sarebbe più opportuno che quel comune, il quale si è valso dell'attività di segretario comunale per due anni, per tre anni, per sei mesi, quella quota l'avesse accantonata per versarla poi alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro a quel comune che ha l'onere di indennizzare con l'indennità di buona uscita il segretario? Ecco. Perchè altrimenti, non so quanti saranno i comuni che sono consorziati, ma troveremo sempre dei comuni che devono riaprire una partita per quanto concerne la quota loro spettante come buona uscita, magari a anni di distanza. Io mi auguro che non si debba assistere a dei segretari comunali che girano con la cartella per i vari comuni... Io sono sempre del mio parere, anche se sono fuori tema, che ogni comune dovrebbe avere il suo segretario comunale. Il segretario di un comune è una persona che va rispettata, che va qualificata, che va tenuta in considerazione.

Concludo disordinatamente: la mia proposta non può trovare in questa legge la possibilità di essere realizzata affinché venga depositata la quota che va data all'ultimo comune, nel quale il segretario finirà la sua carriera? Ecco, questo era il

problema, per non dover sempre riaprire i conti con un ex dipendente, se il segretario comunale lo si ritiene un dipendente del comune, come è nella nostra regione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Effettivamente l'argomento era stato esaminato con notevole impiego di tempo in commissione, come ricordava l'assessore, e in quella sede non si era riusciti a trovare una soluzione accettabile, come l'assessore si propone nella formula che abbiamo ascoltato come emendamento. Non è che però, signor assessore, il problema, a giudizio mio, sia risolto. Il collega Leoni in questo momento ha sollevato un altro aspetto della questione e riproponeva quanto già in commissione era stato ventilato da qualcuno dei colleghi, e cioè di accantonare le indennità di liquidazione al termine del rapporto con il comune per trasferirsi ad altro. Noi sappiamo però che queste indennità vanno liquidate sulla base dell'ultimo stipendio; non possono essere certamente liquidate nei vari periodi di servizio presso i vari comuni. E pertanto, se ogni comune dove il segretario presta il proprio servizio dovesse liquidare alla cessazione del rapporto la quota al comune spettante, al comune liquidatore dell'indennità finale competerebbe un onere che sarebbe comunque gravoso per in-

tegrare le liquidazioni che gli altri comuni pur avendo accanto nato, però non hanno liquidato nella misura spettante al segretario, perchè, come dicevo prima, la liquidazione va calcolata sulla base dell'ultimo stipendio. E qui non abbiamo nessuna soluzione da proporre. Sarebbe stato più facilmente risolvibile il caso con una nostra iniziale proposta, che poi non è nostra, è stata sollevata solamente in sede di discussione generale a suo tempo in commissione, la proposta cioè di istituire il ruolo provinciale. Chiuso l'argomento, non lo rivanghiamo, ricordiamo solamente che anche in questo caso si era data la possibilità di risolvere più giustamente anche questo aspetto del problema.

C'è un'altra questione dell'emendamento che dobbiamo osservare, signor assessore, quando lei dice che l'onere della liquidazione sarà ripartito in proporzione al periodo di servizio e agli effettivi emolumenti percepiti presso i vari comuni, dove il segretario ha prestato servizio prima di chiudere la propria carriera. Poichè noi non possiamo legiferare a carico delle altre regioni, lei dice "servizio nei comuni della regione". Ora, signor assessore, chiediamoci questo: se un segretario comunale presta 35 anni di servizio, di cui 20 fatti fuori della nostra regione, e 15 fatti in regione, chi si assume l'onere

di pagare per i 20 fatti fuori della regione? L'ultimo comune o i comuni che hanno avuto in servizio questo segretario? Noi non risolviamo questo con l'emendamento da lei proposto, perchè rimangono sempre scoperti di competenza, non sappiamo a chi rivolgerci, gli anni di servizio espletato fuori regione. Come lo risolviamo? Lo mettiamo a carico del comune che ha ospitato il segretario per gli ultimi due anni?

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Praticamente per ricalcare le stesse cose. Soltanto che il principio dal quale si deve partire è questo: evidentemente il comune che liquida deve essere l'ultimo. L'interesse del dipendente non può mai andarci di mezzo per questioni che interessano i comuni. Quindi, semmai, l'accordo deve intervenire fra comuni. C'è da tener conto di questo: che salvo i casi limite, che vi sono sempre purtroppo, i comuni, per lo meno nell'ambito della regione, dovrebbero in certo qual senso compensarsi a vicenda. Cioè il segretario comunale che è stato 4 anni di qua, 5 di là e via scorrendo, si trova a fare la marcia inversa all'altro segretario, e quindi dovrebbe stabilirsi una specie di compensazione automatica o giù di lì, a meno che non ci si trovi in presenza di casi limite, come quello

che è stato citato adesso dal collega Ricci. Però non deve mai andarci di mezzo l'interesse del dipendente. Quello deve essere liquidato dall'ultimo comune, i rapporti semmai vengono definiti fra i comuni stessi.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): L'emendamento l'ho portato semplicemente perchè in commissione sono stato invitato a presentarlo, ma sono pronto a ritirarlo, se può costituire motivo di difficoltà. Non sono certo colui che insiste perchè venga approvato. Ora la norma vale per il passato e non per il futuro, generalmente, perchè per il futuro bisogna prevedere che, diventando i segretari comunali dei dipendenti comunali, ci sarà una certa stabilità, mentre, essendo dipendenti statali, c'era molta mobilità nei segretari comunali. Quindi i casi per il futuro saranno pochi, mentre possono essere parecchi quelli che hanno girato diversi comuni.

Cons. Leoni, trovare la norma o predisporre la norma adesso, per cui ogni segretario comunale che va da un paese all'altro, si porta come bagaglio anche tutto quanto il cumulo delle somme accantonate, ecc. ecc., lei capisce che sarebbe un po' difficile farlo adesso.

Il cons. Ricci fa presente poi che la norma vale fino a un

certo punto, perchè se si tratta di segretari comunali che hanno fatto servizio tanto o poco fuori della regione, noi non possiamo imporre agli altri comuni questo; e ha ragione, perchè ci sono nel nostro Paese due ordinamenti; quello della Regione Trentino-Alto Adige e quello di tutto il rimanente territorio nazionale, nel quale i segretari comunali rimangono statali, e allora il problema non si pone perchè sono dipendenti statali. Quindi anche la norma che venisse proposta, avrebbe un valore relativo. Oh Dio, bisogna pensare che sono rari i cws di persone che hanno fatto servizio fuori; sono più frequenti i casi di persone che hanno fatto servizio nella loro carriera quasi sempre nella nostra regione. Ma tuttavia, ripeto, è relativo.

Volevo dire un'ultima cosa: che noi ci preoccupiamo giustamente che gli oneri dei comuni non gravino tutti sull'ultimo comune, però pensiamo che non tutto l'onere grava sul comune, perchè grava sul comune soltanto una parte, la parte maggiore grava sull'INADDEL. Quindi non ci sono cifre grossissime. A questo punto se il Consiglio trova difficile questo argomento, se sembra molto più semplice che venga lasciato all'ultimo comune questo impegno, la Giunta evidentemente non insiste e ritira l'emendamento.

PRESIDENTE: Allora l'emendamento della Giunta è ritirato.

La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Signor Presidente, scusi, penso che la peggiore delle cose sia quella di lasciare la norma come è adesso nel testo del disegno di legge, sarebbe come lasciare a carico dell'ultimo comune tutti gli oneri. Il suo emendamento non è perfetto, però perlomeno fa una certa giustizia perequativa fra i vari comuni, che hanno ospitato il segretario comunale. Abbiamo dei problemi marginali, come quello dei segretari che provengono fuori regione; abbiamo l'altro aspetto del problema accennato dal collega Leoni; io credo che si potrebbe trovare soluzioni facendo una cassa di compensazione provinciale o regionale, per sopperire a queste latenti ingiustizie. Ma non possiamo lasciare al comune, dove il segretario chiude la sua carriera, l'onere di pagare la liquidazione, perchè allora numerosi nostri comuni si rifiuterebbero di prendere in ruolo un segretario, che ha alle spalle una carriera svolta presso altri comuni. Cioè il motivo di discriminazione da una parte e di difficoltà dall'altra. Pertanto, signor assessore, lei ha fatto molto in questa baraccola, come diceva il collega Leoni, vediamo di farne dell'altra baraccola, vediamo di aggiustare un po' questa faccenda che sarebbe veramente eccessivamente pesante e dannosa per le due parti inte-

ressate, i comuni e i segretari.

PRESIDENTE: Vuol dire che l'emendamento rimane in piedi.

Metto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Metto in votazione l'art. 36, così emendato: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art. 37

L'assunzione in ruolo dei Segretari di IV classe è deliberata per ciascun Comune dal Consiglio comunale e per i Consorzi dall'assemblea consorziale a seguito di apposito concorso per titoli, la cui disciplina dovrà essere stabilita dai regolamenti comunali.

Potranno partecipare al concorso i segretari comunali in servizio e i cittadini italiani i quali abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano superato i 35 anni, salvo le eccezioni di legge, i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiegato comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di Segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e Bolzano a norma dell'articolo seguente.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Solamente per no-

tare, brevissimamente, che an che qui ci troviamo in presenza della norma che fissa i 35 anni che, a mio modo di vedere, non è una norma legittima. E d'altra parte sarà disattesa nei fatti, perchè in certi comuni piccoli non troveremo cer tamente dei segretari che an-

dranno a lavorare, se non avranno superato l'età contenuta in questo articolo.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 37: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art.38

Le Giunte provinciali di Trento e Bolzano dovranno indire ogni biennio, possibilmente al termine del corso teorico-pratico e del periodo di esperimento di cui all'articolo seguente, un esame per il conferimento della abilitazione alle funzioni di segretario comunale al quale potranno partecipare gli aspiranti muniti di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche.

Le commissioni provinciali cui spetterà di accertare la idoneità alle funzioni di Segretario comunale saranno composte:

- 1) dal Presidente del TAR di Trento e della Sezione staccata di Bolzano o da un loro delegato rispettivamente per le Province di Trento e Bolzano quale Presidente;
- 2) da tre esperti in materia amministrativa scelti dalla Giunta provinciale tra i quali possibilmente un professore ordinario di diritto amministrativo o di disciplina affine di un'università dello Stato;
- 3) da un segretario comunale che rivesta la qualifica di Segretario generale o di Segretario capo di Comune di III classe

scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria di ciascuna Provincia.

Un funzionario della Provincia eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

La composizione della commissione giudicatrice per la Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in quel Consiglio provinciale.

C'è un emendamento modificativo della Giunta, al punto 3), che dice: "segretario comunale di Comune di 3<sup>a</sup> classe...".

Un altro emendamento aggiuntivo al 6° comma - prima riga, che dice: "con qualifica non inferiore a direttore di sezione..". Metto in votazione gli emendamenti della Giunta: sono approvati a maggioranza con 6 astenuti.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Volevo notare alcune cose a proposito di questo articolo, sempre per sottoporre le questioni all'attenzione della Giunta e particolarmente dell'assessore competente. E' vero che le norme transitorie prevedono determinate clausole per quanto riguarda il titolo di studio, però direi che la laurea indubbiamente dovrebbe essere una cosa piuttosto grossa e gli anni previsti dal punto di vista transitorio sono senza dubbio pochi, anche perchè, in presenza di comuni limitati da un punto

di vista territoriale ùa soprattutto da un punto di vista demografico di quantità di popolazione, non vedo perchè dovrebbe essere sufficiente anche un titolo di scuola media superiore senza giungere alla laurea.

Per quanto riguarda poi la commissione provinciale per l'accertamento della idoneità, qui si dice "il presidente del TAR di Trento e della sezione staccata di Bolzano", e mi preme di far osservare solamente se può la Regione o il Consiglio regionale fare una cosa di questo genere, visto che si tratta di un dipendente statale, che non può essere evidentemente direttamente impegnato dalla amministrazione.

Terza e ultima questione che riguarda questo articolo: al punto 2 si dice "di una università dello Stato", ora ci sono anche nel nostro territorio delle università libere che potranno diventare domani dello Stato, non discuto, ma che fino a questo momento non lo sono, per cui proporrei alla Giunta di togliere "dello Stato", lasciando "una università". Comprendere quindi tutte

le università, con specifico riferimento anche alla università di Trento, che non è università dello Stato.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Per quanto riguarda la laurea lei lo sa che è stata prevista da una legge dello Stato, criticabile finché si vuole, ma è stata imposta, ha suscitato difficoltà e critiche al primo momento, però successivamente pare che gran parte della gente ritenga che le funzioni di segretario è bene che le svolga uno che ha una competenza particolare in materia giuridica e che quindi ha una laurea. Questo risponde anche alla condizione della categoria, la quale è contenta che si venga a stabilire la laurea per le assunzioni future. Per Bolzano c'è una situazione particolare, che vedremo dopo e che ha comunque carattere transitorio. Non è una eccezione al principio è soltanto una norma transitoria per poter coprire i posti, senza aspettare che ci siano persone pronte a laurearsi. Sul secondo punto "il presidente del TAR e della sezione staccata di Bolzano o di un delegato, ecc.."

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... c'è la norma

transitoria che dice: "fino a tanto che non sarà costituito", e ci sono altre disposizioni di legge della Regione e della Provincia, che hanno previsto questo, senza suscitare problemi di legittimità. Terzo punto, quando parla di università, io non ho difficoltà ad accettare che si dica: "di una università" togliendo "di Stato".

PRESIDENTE: La parola al cons. Tanas.

TANAS (segretario questore - P.S.D.I.): Signor Presidente, io volevo far rilevare, prima di discutere, di approvare eventualmente l'emendamento che sopprime la qualifica "statale" all'università. Quando noi togliamo il concetto di università dello Stato, mettiamo "ogni università" libera, riconosciuta o non riconosciuta. Quindi ci possono essere al limite - guardate non faccio adesso l'anticlericale - anche delle università che non sono riconosciute, che possono essere università gregoriane, cattoliche, ecc. che potrebbero mandare un loro rappresentante a far parte della commissione, mentre invece con la qualifica di università di Stato qualificiamo. E' una maggiore garanzia. Quindi ci penserei, e lascerei la facoltà alla Giunta di spaziare e di scegliere un professore di università non riconosciuta, non statale, e che ne sono moltissimi. Noi lo sappiamo perché abbiamo vissuto la vicenda dell'

università di Trento, che, pur essendo libera, è riconosciuta legalmente dallo Stato. Quindi io ci penserei molto e personalmente non voterò questo emendamento.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento della Giunta: è approvato a maggioranza con 8 voti contrari e 5 astenuti. Metto in votazione l'articolo così emendato: è approvato a maggioranza con 13 astenuti.

#### Art. 39

Le Giunte provinciali di Trento e Bolzano, per delega della Regione, organizzeranno ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente, sotto la loro sorveglianza, distinti corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale, ai quali potranno partecipare i cittadini italiani residenti nella Regione, che siano in possesso dei requisiti per poter partecipare all'esame per il conferimento della abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Al corso organizzato dalla Giunta provinciale di Bolzano, potranno partecipare solo i cittadini che conoscono adeguatamente le lingue italiana e tedesca.

L'onere relativo sarà a carico della Regione.

Le Province autonome potranno assegnare borse di studio per agevolare la frequenza al corso da parte dei giovani meno abbienti.

Prima dell'inizio dei corsi le Province invieranno, per l'approvazione alla Giunta regionale, i relativi preventivi di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalle Province, sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione.

In deroga al disposto di cui al comma precedente, sono ammesse al rimborso anche le spese del corso organizzato dalla Giunta provinciale di Bolzano, su autorizzazione della Giunta regionale, in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, solamente per notare come si preveda qui che le Province autonome potranno assegnare borse di studio. Io direi che è un comma da togliere, perchè non è una competenza regionale quello del dare le borse di studio, e non vedo come il Consiglio regionale possa regolamentare una competenza, che non è propria. Per cui, semmai, ma non sarebbe neanche così perchè la competenza ci vorrebbe sempre, dovrebbero essere messi a disposizione i soldi per la concessione di queste borse di studio. Quindi, io ritengo che le Province potranno sempre, semmai, dare borse di studio a chi vogliono, ma il Consiglio regionale non può regolamentare una cosa che non è di competenza propria e che dovrebbe farlo solo, semmai, per delega.

PRESIDENTE: La parola all'assessore

re.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ha ragione, lo sappiamo.

PRESIDENTE: Allora viene presentato l'emendamento soppressivo? Il comma che dice: "Le Province autonome potranno assegnare borse di studio per agevolare la frequenza al corso da parte dei giovani meno abbienti" è soppresso.

Metto in votazione l'emendamento...

La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Non si fanno così le leggi. Volevo dire che invece di apprezzare che in Consiglio vengano accettati emendamenti migliorativi, si dicono delle cose che effettivamente non sono conformi a un certo rapporto che pur ci deve essere qui. A me pare che la Giunta poteva benissimo, tanto per dire in questo caso, rimanere su questo punto, perchè la legge non è illegittima, dal momento che questa norma ha carattere di invito alle Province di dare delle borse di studio; e credo che anche il consigliere proponente non volesse rilevare in questo articolo una grave violazione dei compiti delle Province; siamo tutti consiglieri regionali e provinciali e sappiamo che la competenza è della Provincia. Ora da questo non mi pare di gran buon gusto trarre

certe argomentazioni!

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (L'assessore Bertorelle si riferiva a me, in quanto la frase era mia. Non ho motivo di disconoscere la paternità, la riconosco in pieno questa paternità. Questa legge il collega Leoni l'ha chiamata "legge baraonda", io con termine più aulico direi che è stata abborracciata. Ma non è neppure abborracciata, perchè abborracciata se non vado errato sul dizionario vuol dire fatta in fretta e male. Questa è fatta con molto tempo ma male sempre. E perchè questo? Perchè evidentemente noi siamo qui e vediamo che la Giunta non sa che pesce prendere, non sa se accettare un emendamento, se farlo e non farlo. Mi scusi anche se quella mia presa di posizione non era poi diretta a lei, avevo parlato con altri colleghi, lei se l'è captata, ma comunque in ogni modo io la mantengo. E' una legge fatta male, che poteva essere fatta molto meglio. Per esempio, per tutta questa grande massa di emendamenti non si poteva trovare con il capigruppo un sistema come abbiamo sempre fatto? Invece niente. Continuiamo ad andare avanti, così in maniera piuttosto confusa, qualche volta facciamo degli emendamenti veramente privi di senso, come per esempio quello precedente, sul quale non posso ritornare. Comunque sia si potevano fare le cose molto meglio. Per cui ripeto che quello che io ho detto lo man-

tengo.

PRESIDENTE: Metto in votazione

l'art. 39: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 12 astenuti.

#### Art.40

Lo svolgimento del corso, dovrà prevedere almeno 400 ore di insegnamento teorico-pratico nelle materie di cui all' allegato B.

I partecipanti al corso dovranno effettuare un periodo di esperimento pratico della durata di due mesi in un Comune della Provincia scelto dalla Giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, per chiedere una cosa. Primo: per l'esperimento pratico due mesi non mi paiono proprio molti, perchè non consentono, a mio modo di vedere, di fare una pratica sufficiente. Secondo: dato che all' art. 39 si parla di corsi pagati dalla Regione, e qui si stabilisce chi è che paga i corsi, in questo caso l'esperimento pratico deve essere considerato parte interrogante del corso e come tale pagato dalla Regione, oppure è una cosa a sè stante? In quest'ultimo caso chie è che paga questo periodo? Ecco, questo era il problema che volevo sottoporre all'attenzione dell'assessore.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Anch'io desidererei conoscere la destinazione di queste 400 ore, perchè noi diciamo che lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno 400 ore, cioè fissiamo un limite minimo: non meno di 400 ore. In quanti anni le 400 ore e in quanti giorni concentrate le 400 ore? Perchè il corso abbia un senso bisognerà pur che diciamo che le 400 ore devono essere svolte entro un determinato periodo, perchè altrimenti si può fare un corso che duri all'infinito. Quindi mi pare che un richiamo vada messo, ci saranno per lo meno tre giorni settimanali, 4 giorni settimanali di corso. Non è pensabile che si possa lasciar lì le 400 ore come un nido sospeso sopra un ramo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi.

LORENZI IGINIO (P.S.I.): Signor Presidente, anch'io vorrei chiedere un chiarimento all'assessore competente, e cioè il senso di quella dichiarazione che c'è alla fine di questo articolo, quando si dice "due mesi in un Comune della Provincia, scelto dalla Giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati". Ora, concretamente, a cosa andiamo incontro qui? A un referendum da farsi prima del corso stesso? Siccome stiamo facendo una legge, non è che stiamo raccomandando qualcosa con una circolare, mi pare che in una legge dovrebbe esserci qualche cosa di ben preciso. Volevo sapere dall'assessore, se ha qualche idea molto precisa e chiara di come anche materialmente questa sia una cosa fattibile.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Ich möchte den Herrn Assessor fragen, warum der theoretische Unterricht nach Stunden erfolgen muß und die Praxis nach Monaten. Zweitens möchte ich fragen, aufgrund welcher Kriterien die zwei Monate der Praxis festgelegt wurden.

(Vorrei chiedere al signor assessore il motivo, per cui l'insegnamento teorico deve essere calcolato sulla base delle ore di lezione, mentre per il tirocinio ci si regola con i mesi ed inoltre in base a quali criteri quest'

ultimo è stato previsto per due mesi.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Le osservazioni fatte a questo articolo mi danno modo di dire qualche parola sul corso che è stato fatto per la prima volta e prima ancora dell'entrata in vigore della legge da parte della provincia di Bolzano, la quale ha incaricato un istituto di sua fiducia.

Il corso è ancora in via di espletamento, la parte teorica è finita, ma la parte pratica stanno svolgendola presso i diversi comuni. Hanno partecipato a questo corso 120 giovani e una media altissima (cioè 70, superiore al 50%, hanno finito questo corso. Questo corso si è svolto nel periodo dal settembre fino al maggio-giugno di quest'anno e si svolgeva nei giorni di fine settimana, venerdì e sabato. Il risultato è stato soddisfacente, veramente soddisfacente da quanto ho sentito e da quanto io stesso ho potuto accertare, avendo seguito il corso, presenziato all'inizio e alla fine, e seguito attraverso i colloqui con gli insegnanti. Hanno frequentato con molta assiduità questi giovani e hanno trovato degli insegnanti veramente all'altezza del loro compito. Hanno partecipato persone del gruppo di lingua tedesca e del gruppo di lingua italiana, evidentemente molte di più del gruppo di lingua tedesca. Al perio

do di teoria che si svolgeva a Bolzano e nei giorni di fine settimana, venerdì e sabato, sta seguendo un periodo di pratica, che qui è indicato in due mesi. Si dice che il periodo di due mesi è troppo poco, e sono d'accordo anch'io che è poco, però due mesi sono già sufficienti per avere una certa conoscenza dell'andamento del comune, perchè si tratta di due mesi che sono passati fianco a fianco ai funzionari del comune. Per questa volta non mi risulta che siano state date borse di studio o che siano stati dati contributi anche a coloro che hanno frequentato il corso pratico, cioè che hanno seguito presso il comune la parte pratica. Si tratta di persone che hanno sacrificato le loro ferie, buona parte dei partecipanti sono persone già occupate presso la Regione, presso la Provincia, presso altri enti locali, presso comuni, pochi erano quelli che non avevano un lavoro. Quindi queste persone hanno sacrificato il loro mese di vacanza per fare del servizio pratico.

Per questo primo corso, pur avendo avuto ottimo esito a carattere sperimentale, si è previsto un mese solo di pratica, e difatti ci sarà più avanti tra le norme finali questa eccezione. Ecco quindi che la spesa che si aggira, a quanto mi risulta, sui 40 milioni per l'espletamento di questo corso ha riguardato esclusivamente la parte teorica che si è svolta durante tutti questi

mesi dell'anno, anche qui con sacrificio non indifferente di queste persone, la maggior parte delle quali lavorava e lavora, dedicando poi altro tempo al corso teorico.

Il cons. Gamper domanda perchè si parla di ore di teoria, perchè si parla di mesi per la pratica. In un primo momento si era pensato di fare un periodo dall'autunno alla primavera dell'anno prossimo, poi si è detto che bastano 400 ore; 400 ore sono una quota cospicua, ragguardevole di ore di teoria che sono state fatte; si parla di mesi, viceversa, per la pratica, perchè non si può andare in un comune un'ora oggi, un'ora domani, bisogna star lì un certo periodo. Che poi venga realizzato in modo diverso, che poi vengano frequentati per una settimana sì e una settimana no, quindici giorni sì e quindici giorni no, questa è una questione regolamentare...

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): No, no, durante l'orario. Fanno pratica durante l'orario perchè devono essere accanto a quelli che sono già dentro. Da soli non possono far pratica. Queste sono le esperienze che sono state fatte a questo riguardo; la Giunta regionale aveva autorizzato la Giunta provinciale, con una deliberazione di Giunta ad organizzare questo corso, perchè c'era una certa urgenza; questo corso è finito nella parte teorica, come ho detto, sta svolgendosi per la par-

te pratica, di modo che se la legge entrerà in vigore, come noi auspichiamo, già in autunno si potranno fare gli esami per la patente di segretario comunale, e già a fine anno i comuni potranno cominciare a fare i concorsi per l'entrata dei segretari comunali in servizio. E ce n'è veramente molto bisogno, perchè, come ho avuto già modo di dire durante la discussione generale, la situazione sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano, per quanto riguarda i segretari comunali, cioè il numero dei segretari comunali a disposizione è veramente grave, per non dire tragica.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 40: è approvato a maggioranza con 13 astenuti. La parola al cons. Crespi sull'ordine dei lavori.

CRESPI (P.L.I.): On. Presidente, ho anche interpellato altri colleghi, soprattutto i colleghi che abitano fuori Trento, e noi proporremo di continuare i lavori ad esaurimento, senza intervallo di un'ora che era stato proposto stamattina. Continuare cioè, andare avanti fino ad esaurimento della legge.

PRESIDENTE: E' una proposta che io non so... Stamattina è stata votata in un modo; adesso non so come fare. Comunque, io la metto in votazione...

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: No, non è questo... Dico che io...

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: All'orario regolare manca un quarto d'ora; quindi siamo molto vicini, e non credo che facciamo venti articoli in un quarto d'ora. Io non posso di mia iniziativa modificare l'orario stabilito stamattina. Se nessuno si oppone, io sono d'accordo di modificare l'orario. Se qualcuno si oppone, perchè ha pensato di prendere delle iniziative personali in questo frattempo, io devo mantenere l'orario. La parola all'assessore, sull'ordine dei lavori.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Faccio presente che c'è della gente che se ne è andata a un certo momento, convinta che ci fosse l'orario della seduta notturna, è andata per certi affari, sta per ritornare, ma non riusciamo più a pescarli. Si è stabilito questo stamattina, e io lo so che è una legge molto pesante per tutti quanti, ma con un po' di pazienza di fermiamo un momento, dopo un paio d'ore riprendiamo, andiamo avanti fino alle 23, se si finisce bene...

PRESIDENTE: A me pare, sempre a titolo di conciliazione, una proposta intermedia: andiamo avanti fino alle 19-19.15 e poi alle 20

riprendiamo. Perchè abbiamo tutti bisogno di un po' di riposo.

Art. 41

Alla fine del corso e dell'esperimento la Giunta provinciale, sentita la direzione del corso ed il Sindaco del Comune ove i partecipanti avranno espletato l'esperimento bimestrale, rilascerà a ciascun partecipante che ne sia meritevole una certificazione da cui dovrà risultare che egli ha frequentato con profitto il corso teorico-pratico ottenendo la votazione in de cimi che la Direzione del corso gli avrà attribuito ed ha espletato l'esperimento pratico in maniera soddisfacente.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, mi chiedo, signor assessore, se valga la pena di mantenere questo articolo nella legge che, a mio modo di vedere, non ha un significato effettivo. Si stabilisce negli articoli precedenti il patto che l'aspirante partecipi al corso così come è o come sarà strutturato, dopo di che potrà entrare in funzione, c'è il periodo di prova o il periodo di esperimento come viene chiamato al successivo art. 42. Non vedo veramente quale questione di principio possa investire un rilascio di un certificato, che può anche preconstituire certe posizioni e che può essere inficiato, come tutte le cose di questo

mondo, da valutazioni di carattere soggettivo, perchè è chiaro che se c'entra lo zampino, e lo dico nel senso buono della parola, il parere del sindaco, non tutti i sindaci evidentemente vedono le cose nello stesso modo. Per cui veramente io direi se non è il caso di togliere proprio questo articolo che non ha un significato preciso e non ha un significato di principio, stante il carattere della legge che andiamo ad approvare.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali-D.C.): La partecipazione a questo corso, come vedrà da un emendamento che è stato presentato, è una condizione per poter essere assun-

ti in provincia di Bolzano senza avere titolo di laurea. Quindi l'espletamento di questo corso assume una importanza notevole, dà valore questo articolo alla frequenza al corso...

MANICA (P.S.I.): Io non ho escluso il corso, ho escluso il resto...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ecco. E quindi una certificazione ci vuole pure a un certo momento. Qui non si parla di esami, ma si dice una certificazione dalla quale risulta che ha frequentato con profitto il corso, ottenendo la votazione in decimi, che gli avrà attribuito la direzione e che ha espletato l'esperimento; il sindaco deve dire che ha espletato in maniera soddisfacente l'esperimento. Quindi, questo articolo consiste in sostanza in una ulteriore valorizzazione di quel corso, e se è vero come è vero che il primo corso fatto in provincia di Bolzano ha avuto buon esito e i frequentanti si attendono che questo loro sacrificio venga riconosciuto, vale la pena, secondo me, lasciare questo art. 41.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 41: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

#### Art. 42

La nomina a segretario comunale nella qualifica iniziale avviene a titolo di esperimento per il periodo di dodici mesi.

Ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di esperimento.

Al segretario comunale di nuova nomina che abbia prestato servizio di ruolo presso un altro Comune, deve essere riconosciuto ad ogni effetto sia l'esperimento sia l'anzianità acquisita nelle funzioni di segretario comunale.

A questo articolo c'è un emendamento, a firma Ricci e altri: aggiungere, dopo le parole "segretario comunale" le parole "o di vicesegretario o di segretario di ECA".

La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Signor Presidente, mi sembra una cosa abbastanza ovvia, quella di, data per scontata la possibilità e la giustezza della ricostruzione di carriera, considerare, oltre che i segretari, anche i vice segretari e i segretari degli enti comunali di assistenza, in armonia del resto con quanto si dice all'inizio del paragrafo ultimo, per l'acquisizione dei diritti economici. Pertanto, l'emendamento è solamente un'estensione del diritto riconosciuto ai segretari stessi, che, secondo noi, dovrebbe essere esteso ai vicesegretari e ai segretari degli enti comunali di assistenza.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti loca-

li - D.C.): Veramente non mi rendo conto del perchè di questo emendamento. Cosa c'entra il vicesegretario, cosa c'entra il segretario dell'ECA? Qui siamo all'art. 42, e riguarda il periodo di esperimento del segretario comunale. Qui non è in discussione il problema del vicesegretario o il segretario dell'ECA.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Se non vado errato, l'ultimo comma parla della ricostruzione di carriera per i segretari comunali che abbiano prestato servizio presso altri comuni. Noi sappiamo benissimo che sono ammessi anche i vicesegretari ai concorsi per segretari comunali e anche altri come i segretari dell'ECA potrebbero sempre adire a questo tipo di carriera. Non vediamo perchè però nell'occupare il posto di ruolo, dopo aver regolarmente vinto un concorso, non si debbano ricostruire le carriere con i servizi prestati, sempre nelle amministrazioni comunali, mentre secondo l'articolo, come è prospettato, se ci fossero vicesegretari o altri segretari parificati, che potrebbero essere quelli degli enti comunali di assistenza, che esistono del resto nei comuni di più grossa dimensione, dovrebbero partire da zero, perchè non è possibile ricostruire la carriera, in quanto l'articolo prevede la ricostruzione solamente per i se-

gretari comunali.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): L'art. 42 non riguarda la ricostituzione di carriera, l'art. 42 riguarda semplicemente il periodo di prova. Io pregherei di non mescolare la questione dei segretari comunali con altri che non sono segretari comunali. Il vicesegretario è un dipendente comunale. Il segretario dell'ECA addirittura è un personaggio che appartiene a un'altra organizzazione, l'ECA è un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non è un comune. Ente comunale, però ha una natura giuridica diversa, è un'opera pia. Sì, giuridicamente è un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza detta "opera pia", con qualche cosa di molto diverso dal comune.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Ricci: è respinto a maggioranza con 8 voti favorevoli e 1 astenuto.

La parola al cons. Ceccon sull'articolo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Per il segretario comunale noi prevediamo una permanenza in posizione di esperimento diversa da quella che è prevista dalla legislazione nazionale. Lo Stato prevede che il periodo di prova del segretario comunale sia fissato in sei mesi, eventualmente rinnovabili. Noi diciamo:

una permanenza prova di un anno, prorogabili di altri sei mesi. Questo introduce un concetto: periodo di prova è di un anno, prorogabile eventualmente di altri sei mesi. Non c'è scritto qua, c'è in un altro articolo.

(INTERRUZIONE)

PREVE CECCON (M.S.I.): Allora non è prorogabile. Si fa un anno e basta. Però il mio dubbio rimane lo stesso. In questo senso, on. assessore: noi introduciamo una normativa diversa da quella che è la normativa dello Stato. Ora è logico pensare che il segretario comunale non sposa il comune, ed è logico pensare che i segretari comunali possono venire da tutti gli altri comuni d'Italia, come possono abbandonare le nostre province e recarsi presso altri comuni. Mi suggerisce l'idea che possa essere norma incostituzionale quella che introduce differenziazioni di questo tipo in carriere che hanno da essere uguali in tutti il territorio della Repubblica. Quando noi codifichiamo addirittura diverso metro di retribuzione o codifichiamo addirittura un diverso sistema di concorsi e diversi requisiti da quelli nazionali per adire a identici concorsi, noi violiamo una disposizione generale, una disposizione generale che può essere causa di reiezione della legge da parte dello Stato. Perché dobbiamo mettere tutti sulle stesse condizio-

ni e allo stesso livello. Non è un concorso che viene fatto per il Trentino-Alto Adige. Tutti possono concorrere, e se hanno le carte in regola per un concorso in provincia di Bari, devono avere le stesse carte in regola per un concorso in provincia di Trento, con le stesse caratteristiche. Il fatto che noi abbiamo la facoltà di decretare e di legiferare il passaggio dei segretari comunali dalle dipendenze di un ruolo dello Stato alle dipendenze dei comuni, non ci pone nella condizione di legiferare in modo diverso sui diritti alla carriera, sullo sviluppo della carriera e sulle retribuzioni che ai segretari comunali diamo.

Quindi, io ho un legittimo dubbio in questo senso, e mi auguro che lei lo possa fugare. Ho anticipato questo discorso qui perchè innoviamo, ma è un discorso che dovremo riprendere in altri articoli, che in maniera ben più macroscopica introducono questi concetti assolutamente innovativi e rivoluzionari in confronto a quella che è la legislazione statutale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, solamente per una precisazione, signor assessore. Nell'articolo si dice: "al segretario comunale di una nuova nomina che abbia prestato servizio di ruolo presso un altro comune". Si intende anche se l'ha prestato pur non essendo segretario comunale o solamente come segreta-

rio comunale? Tanto perchè sia chiara la cosa.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Cons. Ceccon io non ho le preoccupazioni che lei ha circa la legittimità del periodo di esperimento, che potrebbe essere difforme da quanto stabilito da altre leggi dello Stato. Noi abbiamo previsto per i dipendenti comunali 12 mesi; abbiamo previsto per i segretari comunali 12 mesi; abbiamo cercato di uniformare i due periodi di prova. Da una parte si dice 6 più 6, da un'altra si dice 12, ma sono sempre 12.

Al cons. Manica vorrei dire che il riferimento è al segre-

tario comunale, che ha prestato servizio quale segretario comunale. Perchè si dice: "al segretario comunale di nuova nomina che abbia prestato servizio di ruolo", altrimenti avremmo detto "che ha prestato servizio di ruolo in qualità di dipendente", e quindi si intende sempre di servizio di segretario.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 42: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

#### Art. 43

L'esame per il conferimento delle funzioni di Segretario comunale di cui all'art. 39 dovrà constare in una prova scritta teorica e una pratica, consistente nella redazione di un atto amministrativo e di una prova orale sulle materie indicate alla tabella B allegata alla presente legge.

Ciascun Commissario ha a disposizione in sede di valutazione 10 punti per ciascuna prova.

Conseguono l'ammissione alla prova i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta almeno 6 punti.

La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno 7 punti.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è affisso all'albo della Provincia autonoma.

La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il certificato di idoneità alle funzioni di Segretario comunale è rilasciato con la data del decreto di approvazione di cui al precedente comma.

All'art. 43 è stato presentato un emendamento a firma di Benedikter e altri.

CONSIGLIERE: E' stato ritirato.

PRESIDENTE: Allora è ritirato. Chi chiede la parola sull'art. 43? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Per notare una cosa di questo genere: a mio modo di vedere questo art. 43, signor assessore, contiene delle cose che senza dubbio non possono essere iscritte nel capitolo dei principi. Perchè quando si dice: i punti che uno ha a disposizione, il punteggio che deve conseguire e via discorrendo, veramente entriamo in una casistica che non ha niente a

che vedere con questioni di principio. La questione di principio potrebbe essere semmai solamente quella che il conferimento delle funzioni di segretario avviene attraverso una prova, un concorso, quello che è. Punto e basta. Scendendo nel particolare in questo modo, a mio modo di vedere andiamo a mortificare una legge che dovrebbe essere solamente legge di principio, mentre questi sono aspetti dei tutti particolari della prova alla quale sono chiamati a partecipare i candidati. Ecco perchè direi che il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo comma possono essere cancellati; semmai si potrà dire: "la graduatoria di merito approvata con D.P.G.R.". Ma tutto il resto è una casistica

che, a mio modo di vedere, inficia lo spirito di una legge che dovrebbe dettare solamente questioni di principio.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore.

**BERTORELLE** (assessore enti locali - D.C.): L'art. 43 può avere anche carattere regolamentare. E' vero che la nostra è una legge di principio. Ma qui non c'è mica nessuno che stabilisca come deve essere fatto l'esame, perchè l'esame viene fatto per la prima volta. Dal 1928 in poi non sono stati più fatti gli esami per la patente, gli esami che si prevedono in questa legge. Quindi trovo logico che in una assoluta carenza di disposizioni di legge nel Paese o altre di cui fare riferimento, si mettano delle indicazioni...

**PREVE CECCON** (M.S.I.): La istituamo noi, perchè lo Stato...

**BERTORELLE** (assessore enti locali - D.C.): Sì, noi la istituamo...

**PREVE CECCON** (M.S.I.): Solo per mettere "sali e tabacchi"!

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'art. 43: è approvato a maggioranza con 10 astenuti.

#### Art. 44

La nomina a segretario comunale capo di Comune di III<sup>^</sup> classe è deliberata dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli al quale possono partecipare i segretari comunali capo di ruolo comunale o statale in servizio presso Comuni di classe IV<sup>^</sup> o III<sup>^</sup> ed i segretari comunali di ruolo comunale o statale con almeno tre anni e sei mesi di servizio effettivo giudicati sempre favorevolmente.

C'è un emendamento della Giunta, a questo articolo, emendamento sostitutivo del 1° comma:

"La nomina a segretario comunale di Comune di 3<sup>a</sup> classe è deliberata dal Consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titolo al quale possono partecipare i segretari comunali di ruolo comunale o statale in servizio presso Comuni di classe 3<sup>a</sup> ed i segretari comunali di ruolo comunale o statale in servizio presso Comuni di classe 4<sup>a</sup> con almeno tre anni e 6 mesi di servizio effettivo giudicati sempre favorevolmente".

La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): E' un emendamento di carattere formale, eliminando la parola "capo" che viene eliminata dappertutto bisogna un po' modificare anche l'anzianità.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento sostitutivo testè letto: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

#### Art. 45

La nomina a segretario comunale generale di II<sup>a</sup> classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di II<sup>a</sup> classe dei ruoli comunali e statale, i segretari capi di Comuni di III<sup>a</sup> classe che alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno cinque anni di servizio effettivo di cui gli ultimi quattro giudicati favorevolmente, i segretari capo di Comuni di IV<sup>a</sup> classe che alla data del bando

di concorso abbiano prestato in tale qualifica dieci anni di servizio effettivo e che negli ultimi cinque anni siano stati giudicati favorevolmente ed i vice segretari generali ed i capi ripartizione di Comuni della Regione con almeno otto anni di servizio nella qualifica, i quali siano stati giudicati favorevolmente negli ultimi cinque anni.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta concernente l'illustrazione e la redazione di un atto o provvedimento amministrativo comunale e in una prova orale concernente la risoluzione di problemi pratici di amministrazione comunale.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Da ist zweimal "capo". Bleibt da der "capo"?

(E' indicata due volte la dizione "capo". Deve essere tolta o rimane?)

PRESIDENTE: Allora l'emendamento è che viene tolta la parola "capo" all'art. 45. Dove c'è la parola "capo", si sopprime. Metto in votazione questo emendamento: è approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola all'art. 45? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi riallaccio alla osservazione che prima avevo avanzato, sulla diversificazione cioè dei metodi di concorso, di sviluppo di carriera che noi andiamo a creare, senza tener conto di quella che è la normativa dello Stato. Torno a ripetere, un qualsiasi consigliere, un qualsiasi segretario comunale ed'altra provincia D'Italia può fare un concorso per coprire un posto in provincia di Trento e i suoi titoli devono essere valutati nell'identico modo sia a Verona, sia a Trento. Ora io vedo due contraddizioni di fondo, già ne avevo accennato in sede di discussione generale, e vediamo noi, abbiamo testè letto l'articolo, quali siano le possibilità di carriera per i segretari comunali che aspirano alla seconda classe. Lo Stato si comporta in maniera diversa, prevede che siano ammessi ai concorsi i segretari comunali con cinque anni di servizio, i vicesegretari con nove anni di servizio, i capi ripartizione con 9 anni di servizio, gli impiegati comunali con 11 anni di servizio, di cui cinque da segretario o da

vicesegretario o da capo ripartizione, e prevede, come sempre, una parte dei posti copribile con concorso per trasferimento. Ora noi abbiamo tolto del tutto la possibilità ai funzionari dei comuni, dei grandi comuni, di poter concorrere a quei posti di segretario comunale. E mi pare che se c'era gente che aveva la possibilità e la capacità, e anche la competenza maturata in anni di servizio, per poter coprire un posto di responsabilità come quello di segretario comunale, questo venisse proprio dai dipendenti dei comuni maggiori, - comune di Trento, comune di Bolzano, comune di Merano -, i quali avevano raggiunto una carriera che per lo meno per il parametro di compenso li rendeva uguali ai segretari di quella categoria, e mi pare che, a parità di parametro, possono esserci anche parità di responsabilità e quindi possibilità di concorso. Ora due sono le considerazioni da fare: che questa nostra legge non favorisce certo, a differenza della legislazione dello Stato l'afflusso dei dipendenti comunali qualificati al posto di responsabilità di segretari comunali, che questa legge in tutti gli articoli che prevede il concorso per segretario comunale legifera con disposizioni completamente diverse, talvolta profondamente diverse, - veda si il caso, lo incontreremo dopo, dei vicesegretari reggenti che addirittura hanno posizioni di anzianità iperboliche -, che la

« legge dello Stato non considera mai, fino a far venire il dubbio che queste disposizioni con tradditorie con quella che è la legislazione nazionale siano nate da situazioni di fatto che si sono create, per cui si è legiferato in questa maniera per favorire Tizio e aiutare Sempronio. Ecco, nel migliore dei modi intendendo, per carità, non fraintendetemi! Ma qui, secondo me, c'è veramente quel periodo di illegittimità che lei, signor assessore, poteva anche non ritenere esistente per il periodo di prova, perchè evidentemente il periodo di prova non ha l'importanza determinante che può avere invece tutto uno svolgimento di carriera, ma che esiste, perchè, torno a ripetere, nessun segretario comunale della provincia di Trento e di Bolzano diventa sposo permanente dei Comuni, ma può concorrere agli esami, ai posti di concorso nelle altre province d'Italia, come dalle altre province d'Italia si può concorre da noi. Quindi al livello, la base di partenza, deve essere per tutti uguale. Non può uno in provincia di Trento fare un concorso perchè ha tre anni di permanenza nel posto e un altro nella provincia di Verona non può concorrere, perchè lo Stato prevede una disposizione diversa. Non è possibile. Secondo me questo costituisce materia che può portare alla reiezione della legge da parte del Governo.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Crede, cons. Ceccon, che questo possa costituire materia di illegittimità della legge? Sarà pur lasciato agli organi autonomi un minimo di spazio, sennò prendiamo la legge dello Stato e la attacchiamo con la colla alla nostra, e tutto quanto è fatto!

PREVE CECCON (M.S.I.): Eh, no, dice il titolo 6: "nel rispetto dei diritti acquisiti dai segretari comunali e dei diritti dei comuni"!

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Sì, qui non si toccano nè i diritti dei segretari comunali, nè i diritti dei comuni. Si stabiliscono altri periodi che in qualche caso sono più favorevoli, in qualche caso meno favorevoli, comunque consente anche agli impiegati dei comuni, e qui viene fatto esplicitamente riferimento ai vicesegretari comunali, ai capi ripartizione, di arrivare fino ai gradi più alti. Qui parliamo di seconda classe. Seconda classe significa da 10 a 65 mila abitanti. Non è mica uno scherzo. Poi i periodi di anzianità sono stati stabiliti con determinate norme che li mettono in un certo senso in una posizione di priorità rispetto ai segretari comunali.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 45: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

#### Art. 46

La nomina a segretario generale di I<sup>^</sup> classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di I<sup>^</sup> classe dei ruoli comunali e statale, i segretari generali di II<sup>^</sup> classe, i quali alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli statale o comunale e che negli ultimi tre anni siano stati giudicati favorevolmente, nonché i vice segretari generali di sedt. di I<sup>^</sup> classe con almeno dieci anni di servizio nella qualifica, i quali siano stati giudicati favorevolmente in almeno otto anni.

Metto in votazione l'art. 46: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

#### Art. 47

La commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale di I<sup>e</sup> e II<sup>^</sup> classe e di segretario capo di III<sup>^</sup> classe è nominata dal consiglio comunale ed è composta:

- 1) dal Presidente del TAR del Trentino-Alto Adige o di un suo de-

legato per la Provincia di Trento e dal Presidente della Sezione staccata di Bolzano o da un suo delegato per la Provincia di Bolzano, con funzioni di Presidente;

- 2) da un professore ordinario di diritto amministrativo o di materia affine o da un esperto in materia amministrativa;
- 3) dal sindaco o da un suo delegato;
- 4) da un funzionario della carriera direttiva della Provincia alla quale appartiene il Comune che ha bandito il concorso, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- 5) da un segretario comunale che rivesta la qualifica di segretario generale o di segretario capo di Comune di III<sup>^</sup> classe scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria di ciascuna Provincia.

Funge da segretario della Commissione il segretario che regge la segreteria comunale o un funzionario designato dalla Giunta provinciale.

E' stato presentato un emendamento a firma della Giunta: togliere la parola "capo".

Metto in votazione questo emendamento: è approvato all'unanimità.

C'è un altro emendamento, all'ultimo comma, ultima riga, aggiuntivo delle parole: "di grado non inferiore a direttore di sezione".

Metto in votazione questo emendamento: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Sull'art. 47 la parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Signor assessore, voglio chiederle se le sigle rispondono. Abbiamo per sigle il presidente del TAR, dovrebbe essere il tribunale amministrativo regionale, se non sbaglio... Mi pare un po' strano in una legge usare questa dizione e non una spiegazione completa. Ma al di là di questo, se il tutto è rimesso a questa commissione giudicatrice dei concorsi comunali costituiti dal presidente, ecc. ecc., c'è tanto ottimismo per cui questo tribunale amministrativo regionale venga costituito in poche settimane o entro l'anno? - è una domanda che rivolgo al signor assessore -, o dall'altra parte invece si pensa che possa essere inutile in quanto questo art. 47 possa avere difficile applicazione in tempi abbastanza rapidi? Sarebbe opportuno conoscere qualche cosa in merito,

perchè se non vi è prospettiva di soluzione del tribunale amministrativo regionale bisognerà trovare un modo diverso se si vuole effettivamente che i contenuti di questo art. 47 possano procedere e quindi consentire di realizzare quanto è stabilito dal disposto della legge. Noi chiediamo al signor assessore se può darci qualche informazione più precisa, perchè ormai l'argomento è da anni che è all'ordine del giorno, c'è un'attesa indevole e sappiamo quale sia la situazione in merito; forse ci sarà qualcosa di nuovo che il Consiglio non conosce. Io sarei grato se lei volesse informarci in merito.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Io non posso informarla per quanto riguarda l'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali. Io posso soltanto dirle che nella previsione che non entrino in funzione molto presto c'è l'art. 56, norma transitoria, che prevede che tutte le volte che si parla di TAR, fino a tanto che non sarà costituito, ci si riferisce alla Magistratura ordinaria, al Presidente del Tribunale.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 47: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

## Art. 48

I regolamenti comunali debbono fare salvi i diritti e l'anzianità acquisiti dai segretari provenienti da altri Comuni.

Metto in votazione l'art. 48: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

## Art. 49

Il trattamento economico iniziale del Segretario comunale dovrà essere stabilito dal Consiglio comunale; esso dovrà essere onnicomprensivo.

Il trattamento economico iniziale del Segretario generale di I classe non potrà essere maggiore allo stipendio iniziale del V. Segretario generale o ispettore generale della Provincia della quale fa parte.

Il trattamento economico iniziale del Segretario generale di II classe non potrà essere maggiore dello stipendio iniziale del direttore di divisione della Provincia.

Il trattamento economico iniziale del Segretario capo dei Comuni di III classe sarà pari a quello previsto dal contratto nazionale per il personale comunale del VII livello retributivo.

Il trattamento economico iniziale del Segretario di Comuni di IV classe sarà pari a quello previsto dal contratto nazionale per il personale comunale

del VI° livello retributivo intermedio.

Sullo stipendio saranno concessi aumenti periodici nella misura prevista per il restante personale comunale.

C'è un emendamento sostitutivo, a questo articolo, del 2°-3° e 5° comma, presentato dalla Giunta, che dice;

II° comma: "Il trattamento economico iniziale del segretario generale di 1^ classe sarà pari a quello previsto dal contratto nazionale per il personale comunale del livello retributivo 7/bis, maggiorato del 35%.

III° comma: "Il trattamento economico iniziale del segretario generale di 2^ classe sarà pari a quello previsto dal contratto nazionale per il personale comunale del livello retributivo 7/bis".

I° comma: del terzo livello retributivo intermedio".

Poi c'è un altro emendamento modificativo, al 4° comma, che dice: è soppressa la parola "capo". Metto in votazione per primo questo ultimo emendamento: è approvato all'unanimità. Gli altri vengono illustrati dall'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Sono emendamenti di carattere sostanziale. La legge era stata presentata con questo criterio: di fare riferimento

per i gradi più bassi, cioè IV<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> categoria, all'accordo ANCI, cioè al VII° livello e III° livello intermedio; mentre per le categorie più alte, seconda e prima, non essendoci un riferimento specifico perchè poi l'accordo ANCI parla di VII° bis livello atipico speciale, di fare riferimento ai gradi della burocrazia provinciale della rispettiva provincia e quindi di fare riferimento al trattamento iniziale del vicesegretario generale o ispettore generale per la I<sup>^</sup> classe e di fare riferimento al direttore di divisione per la II<sup>^</sup> classe. Successivamente è stato fatto rilevare che i segretari comunali dei comuni consorziati, che hanno un aumento di stipendio, appunto perchè hanno più comuni, di un quarto, pur essendo della III<sup>^</sup> classe supererebbero lo stipendio del segretario comunale di II<sup>^</sup> classe. E allora si è colta l'occasione per uniformare completamente tutto il riferimento degli stipendi al contratto ANCI e quindi togliere quella situazione, nella quale per forza di cose ci eravamo messi e che vedeva il personale dei segretari comunali metà nella burocrazia provinciale e metà nella burocrazia comunale come stipendi, metterli tutti nell'accordo ANCI, quindi negli stipendi e trattamento economico ANCI. Ecco, per questo allora viene previsto per la prima classe il VII° livello retributivo, e ab-

biamo messo maggiorato del 35% perchè altrimenti non ci si arrivava con le cifre, e viceversa la II<sup>^</sup> classe il VII° livello retributivo, e viceversa: per la I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> classe il VII° livello e rispettivamente il III° livello intermedio. Nel testo della commissione c'è un errore materiale, che adesso viene rimediato con l'emendamento, non ci si riferisce al VI° livello retributivo intermedio, ma ci si riferisce al III° livello retributivo intermedio tra il VI° e il VII°. Concretamente gli stipendi sono questi, allora: per la I<sup>^</sup> classe 8.100.000 onnicomprensivo, la situazione attuale dei dipendenti statali è di 7.900.000, la differenza è di 200 milioni in più. La II<sup>^</sup> classe è 6 milioni, VII° livello atipico, mentre con lo Stato sono 5.200.000, un aumento di 800 mila; la III<sup>^</sup> classe sono 4.500.000 rispetto allo Stato che era 3.250.000 con un aumento di 1.250.000 e la IV<sup>^</sup> classe sono 3.750.000 rispetto a 2.200.000, con 1.500.000 di aumento rispetto allo Stato. Come vedete sono cifre che io leggo ma evidentemente non ci sono tabelle allegate, si è seguito il criterio di migliorare notevolmente per le categorie più basse, la III<sup>^</sup> e la IV<sup>^</sup> dove sono la maggior parte dei segretari comunali e di migliorare molti di meno, più modestamente, per le categorie più alte, perchè godono già di stipendi notevoli. Tanto perchè si abbia l'impressione della situazione: di I<sup>^</sup> classe ci sono soltanto due

città capoluogo e di II<sup>a</sup> classe ci sono 4 comuni nella provincia di Trento e 4 di Bolzano; quindi sono 10 comuni, tutti gli altri comuni sono nella III<sup>a</sup> e nella IV<sup>a</sup> categoria.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente, volevo chiedere una precisazione al signor assessore sull'emendamento al 5° comma: quando parla del trattamento economico per i segretari di IV<sup>a</sup> classe, si riferisce al III° livello retributivo intermedio fra il 6° e il 7°? E' questo? Perché l'accordo ANCI parla di questo trattamento economico, così precisato, mentre nel testo fornitoci, anche quello emendamento della commissione, c'era una imprecisazione, quando si riferiva al 6° livello retributivo intermedio, che non esiste. Perciò III° livello retributivo intermedio, fra il 6° e il 7°. La ringrazio.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento al 2°-3° e 5° comma: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Metto in votazione l'art. 49: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

#### Art. 50

Nel caso di fusione di più Comuni o della costituzione di Consorzi di segreterie e della conseguente soppressione in ruolo di posti di segretario comunale, i segretari di qualificazione elevata o in caso di uguale qualifica, di minore anzianità, sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni.

Il segretario in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso compete, a carico del Comune o del Consorzio di segreterie di nuova costituzione, il trattamento economico in godimento ad eccezione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

Il segretario in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e di previdenza cui abbia diritto qualora, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità, non abbia ottenuto la nomina in ruolo presso altro Comune o non sia stato assunto in uffici della Regione, delle Province e di altri enti locali.

All'art. 50 c'è un emendamento aggiuntivo della Giunta, che dice:

"In caso di scioglimento di un consorzio di segreteria, il segretario comunale titolare, dovrà essere assunto da uno dei Comuni consorziati mantenendo grado, sviluppo di carriera ed emolumenti in godimento.

In caso di mancato accordo fra i Comuni, circa l'assunzione del segretario comunale, la decisione verrà presa dalla Giunta provinciale competente".

La parola alla Giunta.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): E' stato sollevato il caso di scioglimento del consorzio, e allora la Giunta ha pensato di proporre un emendamento, perchè nel caso di scioglimento di un consorzio di segreteria il segretario titolare venga assunto da uno dei comuni, mantenendo naturalmente il suo grado e lo sviluppo di carriera, e prevedendo, nel caso in cui ci sia il contrasto fra i comuni circa l'assunzione del segretario comunale, che la decisione venga assunta dalla Giunta.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento: è approvato a maggioranza con 3 astenuti. La parola al cons. Ricci, sull'art. 50.

RICCI (P.S.I.): Nel testo proposto dalla commissione, si dice che "il segretario in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e di previdenza cui abbia diritto qualora, allo sca-

dere dei due anni dal collocamento in disponibilità, non abbia ottenuto, ecc. ecc." Ci è stato posto il quesito nel caso particolare in cui allo scadere del biennio di disponibilità il segretario non abbia maturato il diritto al trattamento di quiescenza. In questo caso come intende comportarsi la Giunta o come intendiamo comportarci noi per garantire il segretario collocato a riposo, cioè allontanato dall'amministrazione, pertanto senza alcun trattamento economico, e che non ha maturato i limiti prescritti dalla legge per il pensionamento minimo?

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Il problema era stato posto concretamente anche in commissione e anzi mi pare che proprio il cons. Ricci aveva ventilato una possibilità. Non so se era stato lei o altro consigliere, la possibilità di prevedere, oltre i due anni nei quali viene pagato interamente e nei quali può svolgere anche attività di sostituzione, prevedere altri due anni

di aspettativa, per far maturare il diritto alla pensione. Ma non abbiamo potuto formulare una norma concreta, perché non è una cosa semplice. Se effettivamente gli altri due anni di aspettativa servono per far maturare la pensione e se neanche questi due anni sono sufficienti, che cosa si fa? D'altra parte l'aspettativa è indicata esplicitamente dalla legge. Dovremmo introdurre un nuovo tipo di aspettativa del tutto particolare, che consegua alla perdita del posto, a seguito di soppressione di un consorzio o a seguito di soppressione del comune. E' una cosa che non abbiamo potuto risolverla e questo rientra nella normale situazione nella quale si trova un dipendente comunale, provinciale, regionale, statale, il cui posto è stato soppresso: ha diritto, in base alle norme di carattere generale a due anni di stipendio. E' una norma di carattere generale, non è una norma che sia specifica di questo caso.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'art. 50: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

#### Art. 50 bis

Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento prolungato del segretario comunale, sempre che non sia previsto nel ruolo del Comune un posto d'organico per le funzioni di vice se-

gretario comunale, il Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta del sindaco del Comune interessato, che il servizio di segreteria sia svolto in supplenza del titolare da un segretario comunale di un Comune viciniore, sentito il sindaco di questo Comune, o da un segretario collocato in disponibilità a sensi del precedente articolo.

In deroga al secondo comma dell'articolo precedente, il segretario comunale collocato in disponibilità può essere richiamato in servizio per reggenza o supplenza. In questo caso gli competono tutti gli emolumenti inerenti alla sua qualifica. Alla spesa provvede il Comune di appartenenza del segretario, salvo rivalsa nei confronti di quello presso il quale il segretario è destinato a prestare servizio.

Metto in votazione l'art. 50 bis: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art. 51

Per essere assunti in Comuni della Provincia di Bolzano, i segretari comunali debbono avere la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

L'accertamento della conoscenza della seconda lingua è disciplinato dagli articoli seguenti.

Per la nomina a segretario dei Comuni ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino.

C'è un emendamento da parte della Giunta, all'art. 51, all'ul-

timo comma, che dice:

"Per la nomina a segretario dei Comuni della Provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino"

La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Qui io devo dire che il testo approvato dalla commissione "Per la nomina a segretario dei comuni ove si parla ladino è richiesta, ecc." cioè l'aver estesi ai comuni della provincia di Trento quello che era previsto per la provincia di Bolzano provoca gravi motivi di illegittimità, come abbiamo già avuto occasione di dire, in occasione di un altro emendamento presentato dal cons. Ricci. L'art. 22 della legge 118, che è la legge in base alla quale noi legiferiamo oggi, dice: "Per la nomina a segretario dei comuni della provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino". Qui viene esplicitamente fatto riferimento ai comuni della provincia di Bolzano. C'è la grave preoccupazione che estendendolo anche alla provincia di Trento ci sia un rinvio governativo, e pertanto c'è la proposta della Giunta di ritornare al testo precedente.

Inoltre, in conformità dell'articolo della parte I<sup>a</sup> del disegno di legge, che riguardava i dipendenti, quando si faceva

riferimento alla preferenza nell'assunzione dei dipendenti ladini nei comuni ladini e a proposito della conoscenza del ladino veniva fatto riferimento all'accertamento da parte dell'intendente delle scuole nelle località ladine, viene ripetuto lo stesso emendamento, quindi l'accertamento della conoscenza del ladino nelle località di cui si riferisce viene fatta dall'intendente delle scuole ladine. Viene presentato un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Non riusciamo a comprendere il timore dell'assessore avv. Bertorelle che questa legge possa essere respinta per la modifica proposta e approvata all'unanimità dalla commissione legislativa, per non limitare la conoscenza del ladino ai soli comuni dove si parla il ladino nella provincia di Bolzano. Se avessimo detto la provincia di Bolzano e di Trento forse c'era un timore, che noi non riusciamo comunque a capire, ma nella formulazione attuale, che è stata del

resto discussa e concordata, si riteneva potesse essere accolto. Del resto io, senza ripetere quello che già dissi, mi sembra che alla Provincia di Trento, comunque alla nostra Regione potrebbe essere riconosciuta la competenza di chiedere un qualche cosa di particolare per l'esigenza dei nostri comuni ladini anche se lo Statuto di autonomia non lo prevede esplicitamente, ma è imperativo e dice che "per la provincia di Bolzano ove si parla il ladino si deve conoscere il ladino", ma non dice che questo possa essere concesso anche alla provincia di Trento. Lo impone solamente per la provincia di Bolzano, è impositivo per una parte dei nostri comuni, per una parte delle nostre province, ma non è che ne vieti d'altrone l'adozione e l'uso per le altre zone dove noi, nell'ambito della nostra autonomia, con il potere legislativo che abbiamo, volessimo imporlo. Non riesco a capire perchè ci si vuole incaponire nel non voler ammettere un diritto elementare, che mi sembra del resto riconosciuto dalla volontà manifesta di una legge-voto già presentata al nostro Parlamento, e sappiamo che se potrà seguire un iter normale sarà anche approvata, non vediamo perchè non si abbia il coraggio di anticipare di qualche cosa questo provvedimento, che d'altronde sarà riconosciuto fra breve tempo, a meno che non succeda un qualche cosa

che porti al di là delle previsioni l'approvazione di quella famosa legge che riguarda la Val di Fassa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): Sono stato preceduto dal cons. Ricci nelle considerazioni che mi premeva fare in merito al riconoscimento o all'obbligo in questo caso della conoscenza del ladino per gli impiegati dipendenti dei comuni della provincia di Trento ove si parla il ladino. Anch'io devo dire che siamo ormai arrivati al punto culmine per quanto riguarda il riconoscimento dell'esercizio della lingua ladina nei comuni della provincia di Trento attraverso quel disegno di legge-voto, che è stato licenziato da questo Consiglio ancora nell'agosto 1973 e che, per grazia ricevuta, è il primo disegno di legge-voto che è giunto, pur in ritardo, comunque è arrivato sulle scrivanie degli uffici del Parlamento e che quindi dà garanzie sufficienti al legislatore perchè possa introdurre questo principio nella legge che stiamo esaminando. Anche nella provincia di Trento il conoscere il ladino è un fattore necessario e indispensabile e utile per le popolazioni di quei territori, si tratta in pratica della Valle di Fassa. Pertanto, io dico che il nostro gruppo si attiene a quanto è stato deciso e approvato in commissione e approverà non l'emendamen-

to della Giunta, ma il testo della commissione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Ma devo dire, signor Presidente, che questo è un atto gravissimo che viene compiuto da parte della Giunta rispetto a una volontà politica, d'altra parte lingamente mediata in sede di commissione fra le varie forze politiche e quindi di componenti della maggioranza. Non c'è commissione del Consiglio regionale che non sia costituita a maggioranza dai rappresentanti dei partiti che compongono gli esecutivi, il Governo. Quindi io mi permetto di chiamare in causa anche questi colleghi commissari che in quella sede appunto hanno ritenuto di fare un certo ragionamento giusto, legittimo, secondo noi, e che oggi si vedono capovolgere in modo completo questa loro posizione con un atto di imperio da parte della Giunta. Ora io non lo so, ma veramente o si vuole tirare gli orecchi ai membri della commissione e, consentiteci, come minimo non può che essere accreditato il sospetto della vostra malafede e della strumentalità degli atti che vengono compiuti. Abbiamo discusso ieri in Consiglio regionale una legge-voto, abbiamo stabilito di rivolgere un appello al Governo per arrivare a concedere ai ladini della provincia di Trento gli stessi diritti che sono

maturati nello Statuto per i ladini della provincia di Bolzano, il Governo ha presentato una proposta di legge per iniziativa del Consiglio regionale, sappiamo che il problema è all'ordine del giorno ormai da anni, lo si sta discutendo, posizioni anche abbastanza aperte sembra siano venute avanti negli ultimi tempi; ebbene, c'è un'occasione, un momento per non dare cenno né all'una né all'altra provincia, ma stabilire un diritto preciso, almeno nei comuni in cui i ladini sono presenti su una maggioranza dove si parla questa lingua, perché anche alcuni dei funzionari del comune abbiano questa conoscenza e quindi siano in grado di prestare in modo più compiuto il servizio che avevano richiesto dei cittadini, ecco che voi vi rimanete ogni dichiarazione politica fatta in sede precedente. Be', signori della Giunta, questa non può essere considerata un atto politico, e quindi come tale giudicato con severità, quindi condannato da parte nostra, e non possiamo non sottolinearlo con forza, perché accredita davvero un atteggiamento strumentale, nei momenti di pressione si lascia anche aperto uno spiraglio, si seminano attese e illusioni nei momenti precisi in cui si deve andare a riconoscere qualcosa e poi viene fatta immediatamente marcia indietro. Non credo quindi che si sollevi qui un problema di coalizione; credo che i colleghi della provincia di Bolzano, soprattutto il partito della

S.V.P. non abbia nulla da obiettare, proprio perchè è assicurata, per ciò che riguarda la provincia di Bolzano, la conoscenza del ladino da parte di questi funzionari e quindi non avrebbe niente da obiettare che ciò avvenisse nei pochi comuni della provincia di Trento dove altrettanto succede. Non comprendiamo allora quali siano le motivazioni per cui la Giunta con questa ostinatezza voglia rimettere in discussione un deliberato della commissione e diciamo che è una posizione che era maturato nel seno dei partiti che formano l'attuale coalizione di governo. Quindi, ripeto, con questo giudizio noi già anticipiamo in modo preciso la nostra avversione all'emendamento sostitutivo presentato all'art. 51, ma, ripeto, anche, facciamo discendere un giudizio politico più generale sul comportamento della Giunta regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bedaure, daß der ladinische Vertreter nicht hier ist; er hätte mehr Berechtigung, zu dieser Sache zu sprechen. Ich möchte nur kurz unterstreichen, was die Vorredner gesagt haben und ich möchte sagen, daß es von besonderer Bedeutung ist, daß auch von der Provinz Bozen sich jemand dafür einsetzt. Ich finde es falsch, wenn man die Ladiner in solche erster und zweiter Ka-

tegorie einstuft, weil damit werden die Ladiner, die in der Provinz Trient leben, absolut zu Ladinern zweiter Kategorie gestempelt. Ich unterstreiche und wünsche namens der Sozialen Fortschrittspartei, daß man die ursprüngliche Aussage der Kommission wiederherstellt, damit die Rechte der Ladiner hier voll und klar geschützt werden. Ich hoffe, daß auch andere politische Gruppen - zum Beispiel die Volkspartei, die sich immer als Verteidigerin der Ladiner aus gibt - jetzt die Ladiner in dem Moment verteidigen, wo es nicht darum geht, sie als Hilfstruppen zu benützen, sondern um die Rechte des ladinischen Volkes.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Mi dispiace che non sia presente il rappresentante ladino, in quanto egli avrebbe maggior diritto di intervenire in questa discussione. Vorrei sottolineare brevemente quanto esposto dagli oratori che mi hanno preceduto, aggiungendo che è di massima importanza il fatto che anche qualcuno della Provincia di Bolzano si impegni per tale problema. Suddividere i ladini in due diverse categorie mi appare erroneo, in quanto i ladini, che vivono in Provincia di Trento, vengono declassati a ladini di seconda categoria. Il partito socialprogressista sudtirolese sottolinea e desidera che venga ricomposto il testo originario della commissione, per una chiara e completa tutela dei diritti dei ladini. Spero che anche altri gruppi politici - ad esempio il S.V.P., che si dichiara sempre

difensore dei ladini - difendano questo gruppo etnico anche nel momento, in cui non si tratta di usarlo come truppa ausiliare, ma bensì dei diritti del gruppo ladino.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Era da prevedere che l'opposizione avrebbe approfittato di questo argomento; non pensavo che ne approfittasse così strumentalizzando.

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ecco vede, lei lo ha detto a noi, io lo dico a voi. Quando una persona, cons. Jenny, prende in mano il testo e vede scritto "per la nomina a segretario dei comuni della provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino", io mi domando cosa c'entra bollare i ladini come cittadini di seconda classe, quando il tema qui è semplicemente di porre un onere ai cittadini che si presentano nei comuni ladini a fare gli esami! A loro si dice: tu devi conoscere anche il ladino. Non c'è alcuna discriminazione, anzi. E' porre un onere maggiore, oltre a tutti gli altri, a coloro che si presentano a fare gli esami. E perchè facciamo questo? Ma lo facciamo semplicemente per

chè c'è una norma che non potete ignorare, signori; la legge n. 118 non la potete ignorare, c'è nella legislazione italiana ed è in base alla quale viene regolato il passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni! E qui è scritto esplicitamente al 2° comma. Ora, siccome si tratta non di un beneficio, qui non ci sono soldi di mezzo, ma di onere, gli oneri ci sono in tanto in quanto sono previsti dalla legge, ma non possono essere estesi oltre a quanto previsto dalla legge. Questo è un principio di carattere generale. Ma voi pensate soltanto a un consigliere, a un cittadino che si presenta agli esami di segretario a Canazei, fa gli esami e gli dicono: tu devi fare anche l'esame di ladino. Lo fa e viene bocciato...

CONSIGLIERE: A Ortisei?

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Dico a Canazei.

(INTERRUZIONI VARIE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Un momento... Perchè a Ortisei è scritto qui, a Canazei no...

(INTERRUZIONI VARIE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): No, vede, io ho fatto riferimento... Ma io non so perchè volete negare l'esistenza di questa legge, dite che non esiste

e che è stata abrogata, ma non potete negare che esiste. Continuo e dico; ammettiamo che questa persona si presenti e viene bocciata. Fa ricorso al Consiglio di Stato, manda a monte il bando di concorso. Perché? Perché non c'è nessuna norma che stabilisca che colui il quale si presenta all'esame a Canazei debba conoscere il ladino. E' auspicabile certo, ma siccome questo è un peso, allora vale soltanto in senso restrittivo in tanto in quanto è previsto e stabilito dalla legge. Ma voi stessi avete detto che c'è un disegno di legge-voto al Parlamento. Ma perché c'è questo disegno di legge-voto se non per equiparare i ladini? Ma se c'è questo disegno di legge-voto vuol dire che non è stata ancora raggiunta questa equiparazione, che cosa possiamo farci se non è stata raggiunta questa equiparazione? Ma volete venire a insegnare a noi, a me personalmente che seguiamo da trent'anni la vita dei ladini?

VIRGILI (P.C.I.): Ma voi pretendete che lo...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ma per carità! Ma voi volete imporre degli oneri che non sono previsti dalla legge! E noi diciamo semplicemente che noi saremmo ben lieti di poter estendere anche ai comuni della provincia di Trento questa norma, ma siccome è un onere non

lo possiamo imporre, e nel momento in cui lo imponiamo ci mettiamo di fronte a un rischio gravissimo di annullamento della legge. Ecco. Questo è il fatto. Adesso la responsabilità se la prenda chi vuole. Noi abbiamo detto quello che dovevamo dire come Giunta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): L'autonomia e le nostre legislazioni, tutto quello che in forma la vita politica pubblica civile nostra non è che debba essere considerata un fatto statico, un fatto che si basa esclusivamente sulle leggi vigenti. Noi dobbiamo evolvere, noi dobbiamo progredire, e progredire vuol dire andare avanti anche con dei tentativi come questi. Abbiamo fatto un disegno di legge-voto e se il Parlamento fosse un Parlamento come Dio comanda, avrebbe già dovuto licenziare questo disegno di legge-voto approvandolo e quindi in mora non siamo noi, ma è il Parlamento in questo caso. Quindi noi dobbiamo porci nelle condizioni di coloro che attendono queste innovazioni e attendono da trent'anni l'attuazione dello Statuto di autonomia e della Costituzione italiana che è rimasta una cosa vergognosa per quanto riguarda l'attuazione, e se non siamo noi che diamo ogni tanto una spinta a questi signori, non so chi altro possa fare qualche cosa. Nessuno ha mai fatto niente, nè il Parlamento, nè noi abbiamo fatto

qualche cosa fino a qualche anno fa; ora ci troviamo nelle condizioni di mettere il Governo davanti alle proprie responsabilità e anche davanti alla possibilità di venire incontro per risolvere il problema antico dei ladini della Valle di Fassa, e io credo che un piccolo contributo dobbiamo darlo anche noi, anche se è un tentativo, anche se è un piccolo sacrificio che potrebbe risolversi in un rinvio del disegno di legge che ora stiamo per approvare, che speriamo divenga legge. Come non possiamo di fronte a delle richieste, a delle esigenze naturali e condivise da tutti, perchè tutti abbiamo approvato il disegno di legge-voto e tutti sappiamo essere questa richiesta dei ladini della Valle di Fassa legittima e senz'altro costituzionale, non possiamo recedere di fronte a un elemento molto poco significativo che potrebbe essere quello del rigetto del disegno di legge.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Jenny.

**JENNY (S.F.P.):** Ich hätte nicht das Wort ergriffen, wenn Herr Assessor Bertorelle die Sache nicht etwas umgedreht hätte. Ich verstehe gut, er versteift sich hinter formal-juristischen Fragen, aber ich muß ihn schon fragen, warum gerade seine Partei seit über 20 Jahren in dieser Situation sich jedesmal hinter formal-rechtlichen Fragen verschanzte, wenn es darum geht, et

was für die Ladiner zu tun. Gerade die Democrazia Cristiana hat immer zum Rückzug geblasen, wenn es darum ging, für die Ladiner etwas zu machen. Warum sollen die Rechte der Ladiner unterschiedlich sein je nach dem Sellapaß. Der Sellapaß ist die Grenze. Was nördlich des Sellapasses liegt, ist richtig und südlich nicht. Sicherlich, er hat recht, daß es in Rom lange dauert, bevor man gewisse Dinge versteht, aber Sie haben große Trientiner und DC-Leute unten; ab morgen ist der Herr Piccoli der neue Boß von der DC; gibt es nicht eine Möglichkeit, die Sache weiterzutreiben; gibt es nicht eine Möglichkeit aus regionaler Sicht, etwas für diese Ladiner zu tun? Oder wollt ihr noch bessere Zeiten abwarten? Ich glaube nicht, daß das berechtigt ist und mir unterzuschieben, daß ich das machen würde nur aus Demagogie oder aus anderen Gründen. Ich bin der Meinung, daß die Ladiner im Fassatal dieselbe Beachtung haben müssen wie die Grödner und die Badioten. Die einen haben, solange es parteipolitisch interessant war, die Unterstützung von der S.V.P. gehabt, aber nur solange es parteipolitisch interessant war, jetzt schweigen ja diese Herren, jetzt sitzen sie alle dort wie die Ölgötzen. Die Region müßte doch konkret die Rechte dieser Mitbürger, die Mitbürger von uns allen sind, schützen. Ich glaube nicht, daß dieser Satz die Römer aus ihrem Schlaf sehr wecken würde.

(Non avrei chiesto la parola, se il signor assessore Bertorel le non avesse in certo qual modo capovolto la questione. Comprendo, egli si trincerava dietro argomentazioni giuridico-formali, ma devo porgli la domanda per qual motivo proprio il suo partito da più di vent'anni in questa situazione si irrigidisce ogni volta su posizioni giuridico-formali. Proprio la democrazia cristiana si è sempre ritirata quando si trattava di intraprendere qualche cosa a favore dei ladini. Per quale motivo i diritti dei ladini devono differire secondo il Passo Sella, che costituisce il confine. Ciò che si trova a nord di detto Passo va bene, meno bene invece per quanto riguarda il sud. Certamente ha ragione affermare che ci vuole tempo finchè Roma comprenda certe argomentazioni, ma ivi siedono influenti persone trentine che appartengono alla D.C.; da domani signor Piccoli sarà il nuovo boss della D.C.; non vi è quindi una possibilità di portare avanti la questione? Vi è qualche possibilità a livello regionale per fare qualche cosa a favore di questi ladini? O intendete forse attendere tempi migliori? Non credo che ciò sia giustificabile, rimproverandomi che il nostro intento nasconde scopi demagogici o altri motivi. Sono dell'opinione che i ladini della Val di Fassa vanno tenuti nella stessa considerazione di quelli delle Valli Gar

dena e Badia. Gli uni hanno avuto l'appoggio del S.V.P., finchè la cosa era interessante dal punto di vista della politica di partito, ora questi signori tacciono, ora siedono tutti nei loro seggi come babbei. La Regione dovrebbe tutelare concretamente i diritti di questi cittadini che sono cittadini di noi tutti. Non credo che questa frase risveglierebbe i romani dal loro sonno.)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento della Giunta: è respinto con 15 voti contrari, 12 favorevoli e 2 astenuti. La seduta è sospesa e riprendiamo alle 20.30

(Ore 19.40).

Ore 20.45

PRESIDENTE: La seduta riprende. E' stato presentato un altro emendamento all'art. 51; a firma di Benedikter e altri: aggiungere all'ultimo comma: "La conoscenza del ladino viene accertata dall'intendente delle scuole nelle località ladine". Metto in votazione l'emendamento...

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: ... Intendente è previsto dalle norme di attuazione, "intendente scolastico per le scuole ladine".

CONSIGLIERE: Anche per la provincia di Trento?

PRESIDENTE: No, per la provincia di Bolzano. Ma, assessore Benedikter, dato che l'emendamento prima della Giunta non è stato approvato, bisogna dire: "per la provincia di Bolzano"?

(INTERRUZIONI VARIE)

PRESIDENTE: Non c'è l'intendente scolastico per la provincia di Trento! Non lo potete inventare finchè non c'è. Oggi non c'è, quindi non possiamo mettere quello che non esiste. Se non esiste, non si può mettere. Quindi ui credo che questo emendamento vada emendato, nel senso che per la provincia di Bolzano... Cons. Benedikter, vuole chiarire lei, per favore?

BENEDIKTER (S.V.P.): Selbstverständlich ist das auf die Provinz Bozen bezogen. Es gibt nur in Bozen einen Schulintendanten für die ladinischen Schulen.

(Naturalmente ciò è riferito alla provincia di Bolzano, esistendo solo ivi un intendente scolastico per le scuole ladine.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Mi pare che l'intendente della nostra provincia espliciti questa mansione anche per la provincia di Trento. Già che è previsto dall'emendamento prima votato la conoscenza del

ladino anche per i comuni della provincia di Trento ove si parla il ladino, non possiamo per questo rendere inapplicabile la norma, perchè addirittura noi potremmo trovarci di fronte all'assenza dell'esperto, del conoscitore della lingua ladina. Io pregherei il cons. Benedikter di adeguare il suo intervento a questa necessità, tanto per la coerenza con quanto abbiamo votato prima.

BENEDIKTER (S.V.P.): Selbstverständlich beziehe ich mich auf die Provinz Bozen. Das ist klar! Denn wenn diese Überprüfung der Sprachkenntnis von seiten dieses Schulintendanten auch auf die Provinz Trient bezogen würde, so wäre das ein Grund - ich sage nicht ein Grund mehr -, und zwar ein kleinlicher Grund, aber immerhin ein Grund, nicht wahr, für die Rückverweisung. Ich möchte nicht, daß wegen einer solchen Kleinigkeit das Gesetz, das wir für die Gemeindesekretäre dringend brauchen, rückverwiesen würde, daß ein solcher Wortlaut sozusagen das Maß voll machen würde.

(Naturalmente mi riferisco alla Provincia di Bolzano. E' chiaro! Se l'esame di accertamento della conoscenza della lingua da parte dell'intendente scolastico si riferisse anche alla provincia di Trento, vi sarebbe motivo, - dico un motivo in più, sebbene sia un motivo di second'ordine, ma comunque sarebbe un motivo di rinvio. Non vorrei che per una

simile piccolezza la legge, di cui abbiamo urgentemente bisogno per quanto riguarda i segretari comunali, venisse rinviata, o meglio che una simile formulazione formasse, per così dire, la goccia che farà traboccare il vaso.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): Affinchè non abbia a cadere il significato dell'emendamento che è stato approvato un'ora e mezza fa su questo articolo, io direi che bisogna provvedere, dopo la presentazione dell'emendamento da parte dell'assessore Benedikter, che anche per la provincia di Trento ci sia un organo che garantisce l'accertamento della conoscenza della lingua ladina di questi candidati. Sono qui che predispongo un emendamento per la provincia di Trento.

(INTERRUZIONE)

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): La migliore proposta è quella del cons. Ricci, cioè che non si parli nè della provincia di Trento, nè della provincia di Bolzano, ma si parli soltanto dell'intendente che garantisce la conoscenza della lingua ladina nei candidati. La migliore soluzione sarebbe questa. Ma se dovesse passare l'emendamento Benedikter, dovrebbe almeno esserci un altro emendamento che simme-

tricamente poensse le premesse che anche per la provincia di Trento ci fosse quell'organo o quel personaggio. Prego il Presidente di farci sentire ancora l'emendamento, potremmo vedere di correggere, altrimenti tutto il lavoro fatto prima e lo sforzo politico che è stato fatto prima, cadrebbe nel nulla.

PRESIDENTE: L'emendamento è stato presentato prima che sia stato bocciato l'emendamento della Giunta. L'emendamento del cons. Benedikter e altri è generico, non parla nè di Bolzano, nè di Trento, dice: aggiungere all'ultimo comma dell'art. 51 "La conoscenza del ladino viene accertata dall'intendente della scuola nelle località ladine". Quindi non fa differenziazioni. La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Signor Presidente, egregi colleghi, ma se dobbiamo essere precisi e cercare di sottilizzare, più che "dall'intendente" bisogna dire "da un intendente di scuola ladina". Se andiamo a cercare l'intendente di quella scuola ladina...

(INTERRUZIONE)

RICCI (P.S.I.): Ma no, a Canazei non esiste un intendente di scuola ladina, allora ci sarà qualcuno che può eccepire che lì non esiste un intendente di scuola ladina. Diciamo "da un intendente", che poi sia della provincia di

Bolzano o della provincia di Trento non interessa, purchè sia un intendente di scuola la dina.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mein Zusatzantrag geht davon aus, daß die Bestimmung, die vorausgeht, sich auf die Provinz Bozen bezieht. Daher, wenn er so bleibt, wie ich ihn vorgeschlagen habe, dann kann das Ganze noch aufgefaßt werden, als ob es sich auf die Provinz Bozen bezöge und es wäre damit - ob vermeintlich oder nicht, das laß ich dahingestellt - diese, sagen wir, unter Umständen, bestehende Möglichkeit der Rückverweisung abgelenkt. Ich gehe davon aus, daß es nur einen Schulintendanten für ladinische Schulen gibt, und zwar in der Provinz Bozen. Ich belasse meinen Antrag, ohne jetzt einzusetzen: Provinz Bozen. Meiner Ansicht nach muß dann das Ganze so ausgelegt werden, das Ganze - auch was vorher abgestimmt worden ist, - daß es sich insgesamt auf die Provinz Bozen bezieht. Wenn die Regierung will, kann es so ausgelegt werden.

(Il mio emendamento aggiuntivo si basa sulla circostanza che la no ma precedente si riferisce alla Provincia di Bolzano, per cui, se rimane tale e quale, come da me proposto, potrebbe essere interpretato come se tutto si riferisse alla Provincia di Bolzano, la qual cosa potrebbe permetterci

di eludere la possibilità, sia es sa presunta o meno, di un rinvio. Mi baso comunque sulla premessa che esiste soltanto un intendente scolastico ladino e cioè in Provincia di Bolzano. Lascio il mio emendamento tale e quale, senza inserire la dizione Provincia di Bolzano. A mio avviso tutto va in terpretato nel modo, che, ripeto, tutto, anche quanto da noi precedentemente approvato, si riferisce alla Provincia di Bolzano. Se il Governo vuole, può adottare quest'interpretazione.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Herr Assessor Benedikter ist sehr ehrenwert, wenn er die wacklige Koalition etwas zementieren will und es ist seine Pflicht, aber es ist genau das Gegenteil von dem, was diejenigen, die vorher die Korrektur gewünscht haben, wollten. Das ist eine Verkehrung der Intentionen, in der Hoffnung, daß in Rom dann das Ganze so gedreht werden kann, wie es der Herr Assessor will. Es ist also, um es klar, deutlich zu sagen, genau das Gegenteil von dem, was wir vorher mit der Ablehnung des Regierungstextes vorgenommen haben. Jetzt will er es hinterher retten. Das ist nach meiner Ansicht vollkommen falsch. Er möchte dann, daß das so interpretiert wird, daß es nur auf die Provinz Bozen bezogen wird. Aber wir haben klar gesagt: "... ove si parla ladino". Jetzt muß mir der Herr Assessor Benedikter beweisen, daß

im Fassatal nicht ladinisch gesprochen wird oder dergleichen. Das ist nach meiner Ansicht ein Trick und kein fairer Trick gegenüber den Ladinern in der Provinz Trient. Mich wundert, daß von seiner Seite so ein Trick versucht und dazu noch begründet wird.

(L'assessore Benedikter è molto rispettabile, visto che intende cementare un po' la traballante coalizione, la qual cosa è anche il suo dovere, ma questo è esattamente il contrario di quanto volevano ottenere coloro, i quali desideravano la correzione. Sono state capovolte le intenzioni, nella speranza che a Roma si possa plasmare tutto secondo i desideri del signor assessore. Per essere quindi chiari si tratta esattamente del contrario dell'atto da noi compiuto, respingendo il testo della Giunta, che s'intende ancora salvare. A mio avviso tutto questo è un errore. Egli desidera che venga data una determinata interpretazione nel modo che tutto venga riferito alla Provincia di Bolzano. Noi però abbiamo detto chiaramente: "... ove si parla ladino". Ora, l'assessore Benedikter mi deve fornire la prova che in Val di Fassa non si parla ladino. Sono dell'opinione che si tratta di un trucco, per lo più scorretto, nei confronti dei ladini della Provincia di Trento. Mi meraviglia questo suo tentativo e che egli si presti a motivarlo.)

BENEDIKTER (S.V.P.): Diese Debatte hat mit den Ladinern des Fassa- und des Fleimstales gar nichts, aber schon gar nichts zu tun. Hier geht es darum, daß dieses Gesetz ohne Rückverweisung in Kraft trete. Ihr habt abgestimmt, nicht wahr! Es ist ein Ausschlußtext abgewiesen worden und das hat die Bedeutung, die es hat. Jetzt geht es darum, ob mein Zusatzantrag so bleiben kann, wie er ist. Mein Zusatzantrag ist selbstverständlich für die Erhärtung der Kenntnis der ladinischen Sprache in der Provinz Bozen eingebracht. Das ist klar und ich halte ihn aufrecht, weil es nur für die Provinz Bozen einen Schulintendanten für die ladinische Sprache gibt und ich halte ihn in diesem Sinne aufrecht.

(Questo dibattito ha nulla a che fare, ma veramente nulla a che fare, con i ladini delle valli di Fiemme e di Fassa. Qui si tratta di fare in modo che la legge possa entrare in vigore senza rinvii. Avete votato! E' stato respinto un testo della Giunta e ciò ha il significato, che appunto ha. Ora si deve stabilire, se l'emendamento aggiuntivo possa rimanere tale e quale. Il mio emendamento è stato naturalmente presentato per convalidare la conoscenza della lingua ladina in Provincia di Bolzano. Questo è chiaro e pertanto intendo confermarlo, poichè l'intendente scolastico ladino esiste soltanto in Provincia di Bolzano ed in questo senso, ripeto, confermo il mio

emendamento aggiuntivo.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): Vorrei spiegare quello che è la mia interpretazione e quella che è stata la posizione nostra e di molti altri gruppi politici che hanno approvato l'emendamento, che prescrive la conoscenza della lingua ladina anche nella provincia di Trento. Io dico così: abbiamo un disegno di legge-voto in sede di approvazione, abbiamo il problema ladino che ci affligge da anni, abbiamo in questa occasione la possibilità di dimostrare la nostra volontà politica di venire incontro a queste popolazioni, oppure di voler risolvere o iniziare a risolvere il problema dei ladini della valle di Fassa, e ciò ci può costare il rinvio, lo capisco, del disegno di legge sui segretari comunali, del disegno di legge n. 27. Io penso che valga la pena in questo caso iniziare un discorso con il governo che visterà o non visterà questo disegno di legge, iniziare un discorso sulla validità o meno dello Statuto di autonomia, sulla possibilità o meno di far entrare nella Commissione dei 12 una atmosfera di benevola considerazione dei ladini della Valle di Fassa...

CONSIGLIERE: La Commissione dei 12 si occupa dello Statuto come

sta e giace, non di altre cose...

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): Come sta e giace! E allora...

(INTERRUZIONE)

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): La Commissione dei 12 può decidere, con norme di attuazione, dello Statuto. E lo Statuto parla dei ladini della Valle di Fassa...

CONSIGLIERE: Per quanto riguarda la scuola!

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): Per quanto riguarda la scuola!

Signori, la scuola è collegata con il disegno di legge-voto che abbiamo approvato in questa sede tutti quanti il 4 agosto 1973, disegno di legge-voto a favore dei ladini per il riconoscimento ai ladini della Valle di Fassa - non mi si venga a cambiare le carte in tavola, signori, e non mi lascio interrompere, in tal caso - il riconoscimento dei diritti ai ladini della Valle di Fassa come sono riconosciuti ai ladini della Valle di Badia e della Valle Gardena.

Questo è il discorso. La scuola è un discorso. I diritti globali dei ladini del Trentino che sono stati sollecitati e che sono stati codificati in un disegno di legge-voto espresso dal Consiglio regionale ad unanimità o qualsiasi, e portati in Parlamento, formeranno ogget

to di discussione, di emanazione di Norme di attuazione da parte della Commissione dei 12, necessariamente. Quando sarà approvato il disegno di legge-voto, nel senso che diverrà legge costituzionale, ci sarà la Commissione dei 12, se non questa sarà un'altra, che dovrà pur emanare le Norme di attuazione sulla riforma della legge costituzionale per quanto riguarda i ladini della Valle di Fassa. Quindi vale la pena, signori, tentare in questo momento, non perderemo nulla se sarà definitivamente vistato questo disegno di legge dei segretati comunali in settembre o se sarà approvato o vistato in agosto. Si tratta di un mese di differenza, ma vale la pena tentare di inserire anche in questa occasione la problematica della Valle di Fassa per quanto riguarda il riconoscimento di tutti i loro diritti, compresi anche quelli dei segretari comunali, cioè quelli che riguardano il personale dei comuni, oltre che quello della scuola, oltre che quello della proporzionalità nell'assunzione nei pubblici uffici da parte dei cittadini ladini della Valle di Fassa o della rappresentanza politica dei ladini della Valle di Fassa nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale, addirittura negli organi esecutivi di questi due enti autonomi. Non dobbiamo, secondo me, da politici perdere questa occasione. Secondo me, vale la pena per

dere un mese, se sarà rigettato il disegno di legge, per aver tentato di inserire in questo disegno di legge un principio che, una volta accettato, faciliterà l'opera sia del Parlamento, attraverso le norme di attuazione che dovranno essere fatte a suo tempo, in futuro, dei pieni diritti ai ladini della Valle di Fassa, uguali a quelli dei ladini delle altre valli del Sudtirolo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Ma noi pensiamo che l'emendamento aggiuntivo del collega Benedikter, che in sé e per sé è giusto...

(INTERRUZIONE)

GOUTHIER (P.C.I.): ... sia però pericoloso nell'economia della legge, nel senso che rende più evidente la possibilità e il pericolo di rigetto da parte del Governo. Questo è indubbio. Noi prima abbiamo parlato e abbiamo accettato la tesi della parificazione di tutti i ladini della regione. Qui evidentemente si introduce una discriminazione; cioè quello che prima avevamo abolito lo introduciamo, perchè l'intendente esiste soltanto in provincia di Bolzano. Allora sorge il problema subito: va bene, voi mettete in moto un meccanismo di accertamento della lingua ladina in provincia di Bolzano e in provincia di Trento che facciamo? E' questa la contraddizione dell'emendamento Benedikter. In sé e

per sè è giusto, nel senso che in provincia di Bolzano viene accertato ufficialmente dalla massima autorità competente; nell'economia di questa legge è sbagliato, cioè va contro quanto prima è stato varato. Qui non si può dire "un intendente", perchè un intendente significa uno che se ne intende.

(RISATE)

GOUTHIER (P.C.I.): Ma noi non possiamo scendere a questi livelli. No, un intendente...

(INTERRUZIONE)

GOUTHIER (P.C.I.): Allora io proporrei di togliere questo emendamento, perchè poi tra l'altro l'accertamento della lingua ladina non ha il rilievo materiale e il rilievo politico che ha la conoscenza della lingua tedesca o della lingua italiana. Quindi l'emendamento dell'assessore Benedikter è in contrasto con la logica dell'articolo precedente. Perchè non può l'assessore Benedikter dire che parla per Bolzano. Benissimo. Ma allora per Trento cosa facciamo?

(INTERRUZIONE)

GOUTHIER (P.C.I.): Eh, ma che cosa? Ma allora proprio tu vuoi dire, vuoi andare là con la legge dal Governo e dire: guardi che qui noi abbiamo il trucco. Eh, glielo vuoi propri dire, vuoi an-

dare là con la copia della legge e dire: guarda che qui abbiamo fatto questo, perchè vogliamo questo!!...

Se noi instauriamo un meccanismo di accertamento per la lingua ladina in provincia di Bolzano, dobbiamo mettere un altro meccanismo per la provincia di Trento, cioè dobbiamo proprio rendere evidente quello che noi vogliamo invece passi in sordina.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sfondrini.

SFONDRINI (P.S.I.): Io direi "un docente di lingua ladina". Un docente di lingua ladina o di lingua italiana o di lingua tedesca deve risiedere in provincia di Bolzano. Esistono i docenti di lingua ladina.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es bleibt dabei! Nein, nein, ich bin nicht einverstanden!

(Non cambia nulla! No, no, non sono d'accordo!)

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Io direi, che, giunti a questo punto, sarebbe bene che il cons. Bendikter ritirasse il suo emendamento e si stabilisse già fin d'ora nella legge che con regolamento fatto

dalla Giunta verrà accertato o saranno dettate le norme per l'accertamento della lingua ladina, senza entrare nel merito. Qui stiamo discutendo di una legge regionale e io non so, parlando di una legge regionale, se possiamo addirittura ritenere che l'intendente, che sappiamo esiste solo nella provincia di Bolzano, possa accertare la conoscenza della lingua ladina anche per i comuni della provin

di Trento. Qui siamo in clima di legge regionale, perciò penso che potrebbe essere anche così.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Benedikter: è approvato a maggioranza con 24 voti favorevoli, 12 contrari e 4 astenuti.

Metto in votazione l'art. 51: è approvato a maggioranza con 7 voti contrari e 4 astenuti.

#### Art.52

L'esame di idoneità alle funzioni di Segretario comunale è sostenuto per la Provincia di Bolzano, nella lingua materna di ciascun candidato, salvo che un candidato non richieda di svolgerlo nella lingua non materna.

Metto in votazione l'art. 52: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

#### Art.53

La conoscenza della lingua nella quale non si sono svolte le prove di esame da parte dei candidati dichiarati idonei, è accertata da una commissione composta da un funzionario della Provincia con qualifica non inferiore a direttore di divisione, quale Presidente e da un insegnante di lingua italiana e da un insegnante di lingua tedesca di un istituto medio. Due componenti della commissione dovranno essere di lingua materna diver-

sa da quella dei candidati ed uno dei componenti della lingua del candidato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Provincia.

La conoscenza della seconda lingua è accertata mediante una prova scritta ed una orale.

I Segretari comunali i quali abbiano superato con esito positivo l'accertamento della conoscenza della seconda lingua, sono esonerati in futuro da qualsiasi ulteriore accertamento su tale conoscenza.

Metto in votazione l'art. 53: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art. 54

Per la durata massima di 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno partecipare al corso di preparazione alle funzioni di Segretario comunale di cui all'articolo 40 ed ai concorsi per l'assunzione al posto di Segretario comunale di IV classe della Provincia di Bolzano, anche gli aspiranti in possesso del titolo di studio della licenza di scuola media superiore.

I candidati, i quali, anche successivamente, non abbiano conseguito la laurea in una delle discipline di cui all'art. 39 potranno espletare le loro funzioni solo in Comuni che appartengono alla III o IV classe della Provincia di Bolzano.

C'è un emendamento da parte della Giunta a questo articolo, so-

stitutivo del primo comma:

"Per la durata massima di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge ai concorsi per l'assunzione in ruolo dei segretari comunali di IV<sup>a</sup> classe della provincia di Bolzano, possono partecipare anche coloro i quali sono in possesso del titolo di studio della licenza di scuola media superiore, purchè abbiano partecipato con profitto ai sensi dell'art.41, al corso di preparazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'art.39".

La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Questo emendamento, che ricalca l'art. 54 del testo precedente, porta una precisazione che è importante: cioè la possibilità di assunzione in ruolo dei segretari comunali di IV<sup>a</sup> classe in provincia di Bolzano di persone che non sono provviste di laurea è subordinata alla partecipazione, con esito favorevole del corso di preparazione. Quindi è un ulteriore adempimento che viene richiesto in compenso del fatto che non hanno la laurea. Questo corso serve in parte a supplire quelle conoscenze che mancano per chi non ha una laurea.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Siamo convinti della argomentazione del signor assessore, perchè qui si tratta di una legge che detta delle norme che devono avere validità di principio per l'insieme del territorio della regione. E' strano che a un certo momento si ammetta una discriminante così netta tra una provincia e l'altra, per cui

in una provincia come quella di Bolzano uno che ha conseguito la licenza di scuola media superiore, può, partecipando al famoso corso, ecc. aspirare quindi al posto di segretario. Ora perchè questo può avvenire per la provincia di Bolzano e non avviene per la provincia di Trento? Si dice: perchè siamo in presenza di un'eventuale carenza o di difficoltà di personale, ecc. Ma, signori, queste si possono determinare anche in provincia di Trento, se non oggi, magari domani, ma ci sono già oggi le carenze e le difficoltà in provincia di Trento per ciò che riguarda il problema dei segretari comunali. Quindi si introducono sue pesi e sue misure, perchè uno abita soltanto al di là di un metro dal confine di due province, ha determinate condizioni, può accedere ecc., l'altro invece assolutamente no. Ora mi pare che sia discriminante e quindi non possa essere accolta una proposta come questa, in una legge che abbia una serietà, una sua validità, un suo rigore, come vuole essere questa. Per cui noi riteniamo che debba essere riconsiderata attentamente questa pro-

posta, questa norma transitoria all'art. 54 perchè, così come è formulata, non ha garanzie di poter applicare diritti in modo uguale ai cittadini nell'ambito del territorio regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi.

LORENZI IGINIO (P.S.I.): Penso che il discorso fatto adesso dal collega comunista sia tanto valido in quanto dà anche delle spiegazioni, che peraltro abbiamo avute adesso dall'assessore sul perchè si sarebbe limitata alla provincia di Bolzano questa possibilità di entrare senza laurea.

Se venisse preso in esame e si puntasse l'occhio su questo articolo in sede di verifica della legge a livello governativo, questo fatto potrebbe far impugnare la legge stessa, perchè non si può sostenere la partecipazione a un corso, per quanto interessante e buono che sia, - e io sono pienamente convinto che, dal punto di vista pratico, sarà senz'altro un corso serio che consentirà di acquisire a questi candidati tutte le nozioni che devono acquisire per fare il segretario comunale -, con la giustificazione che tale partecipazione al corso supplirà alla mancanza della laurea. Sappiamo tutti cos'è un corso, per quanto serio sia, e sappiamo tutti che cosa sia avere una laurea.

Peggio ancora poi se noi ci pre-

sentiamo addirittura con un provvedimento che riguarda mezza regione, una provincia anzichè tutte due. Come diceva il compagno Virgili, possiamo capire che il problema riguarderà soprattutto, forse del tutto, la provincia di Bolzano, e non quella di Trento, però è veramente così grossa la faccenda, che qui è facile indovinare che in sede di verifica, questa legge verrà impugnata, se non si provvede a eliminare questa cosa assurda.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es wundert mich, daß gerade von dieser Seite sich ein Widerstand gegen die Abänderung dieses Artikels erhebt. Ich muß betonen: Da geht es darum, ob wir imstande sind in der Provinz Bozen, in Südtirol, das faschistische Unrecht, wenigstens was die Gemeindesekretäre betrifft, wiedergutmachen, denn ihr habt ja alle gelesen, daß in Südtirol die faschistische Regierung angefangen hat, Beamte aus den alten Provinzen in die Gemeinden zu versetzen und die Pflicht einzuführen, daß es Staatsbeamte sind, damit diese Gemeinden leichter italianisiert werden können. So steht es im Tolomei-Programm. Heute sind wir in der Lage, daß wenn nicht wenigstens auf zehn Jahre diese Erleichterung geschaffen wird, wir auch in den nächsten zehn Jahren für 60 % der Gemeinden keine deutschen Gemeindesekretäre finden werden. Diese Erleichterung ist im Neuner-Komitee - das kann

ich als Mitglied des Neuner-Komitees sagen - ausdrücklich besprochen worden, daß der Regionalrat diese Erleichterung für die Provinz Bozen einführen kann, während ansonsten für die Provinz Trient eben der allgemeine Grundsatz gilt, daß es den Doktor-Titel braucht. Auch ich bin mir bewußt, daß der Kurs nicht das Doktorat ersetzt - das wäre ja lächerlich, wenn ein Kurs, auch wenn er acht Monate dauert, ein vierjähriges Studium ersetzen würde -, aber jedenfalls ist der Kurs mit 400 Stunden, wenn er ernsthaft durchgeführt wird, wie es bei diesem ersten Kurs der Fall war, schon etwas wert und ist es notwendig, diesen Kurs als Bedingung zu setzen, denn wenn keine Bedingung gesetzt würde und jedermann nur mit dem Reifezeugnis zur Prüfung antreten kann, so wäre das vielleicht zu wenig.

Also es geht darum, ob wir in die Lage versetzt werden, in den nächsten zehn Jahren 60 % der Gemeinden mit Südtirolern zu besetzen, und zwar ein faschistisches Unrecht wiedergutzumachen, wo es eben in Südtirol mit der Aufhebung der Gemeindeautonomie und mit der Verstaatlichung der Gemeindesekretäre begonnen hat.

(Mi meraviglio che una resistenza contro la modifica di quest'articolo provenga proprio da questa parte. Devo ribadire che nella fattispecie trattasi di constatare, se siamo in grado di riparare in Provincia di Bolzano, cioè in Alto Adige, l'ingiustizia fascista, almeno per quanto riguarda i segretari comunali; abbiamo infat

ti letto che il regime fascista aveva iniziato proprio in Alto Adige a trasferire funzionati dalle vecchie province nei cari Comuni altoatesini, prevedendo l'obbligo della dipendenza dallo Stato, per meglio italianizzare questi Comuni. Così si legge nel programma Tolomei. Oggi ci troviamo nella situazione che, non creando per almeno dieci anni questa facilitazione, nel prossimo decennio non riusciremo trovare segretari comunali di lingua tedesca neanche per il 60% dei Comuni altoatesini. Detta facilitazione è stata discussa espressamente nel comitato dei 9 - lo posso dire come membro del predetto comitato - dove si era affermato che il Consiglio regionale può introdurre la facilitazione in parola per la sola Provincia di Bolzano, facendo comunque salva per la Provincia di Trento la massima, che prevede il diploma di laurea. Sono consapevole che il corso non può sostituire una laurea - sarebbe ridicolo se un corso pur sempre di otto mesi potesse sostituire uno studio quadriennale - ma comunque un corso di 400 ore di lezione, se viene svolto con serietà come questo primo, ha senz'altro un certo valore, tanto più che è stato posto come condizione per accedere ai relativi esami, essendo noi dell'avviso che il semplice diploma di maturità non sia requisito sufficiente.

Si tratta quindi di vedere, se ci verrà offerta la possibilità

di coprire il 60% delle rispettive sedi con elementi sudtirolesi, e ciò per rimediare ad una ingiustizia fascista nella Provincia, da cui il regime di allora aveva iniziato a colpire l'autonomia dei Comuni, statalizzando i segretari comunali.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Sì, abbiamo discusso parecchio in commissione su questa norma transitoria. Parlare di una deroga di dieci anni crediamo possa rappresentare un inficiamento; inficiare completamente una legge che avrebbe dovuto essere una legge di principio, di ordinamento. Una deroga di dieci anni credo possa costituire una norma, specialmente abituati all'ordinamento italiano dove non abbiamo l'esperienza che ci possa dire che una norma sia durata dieci anni. Ciò vuol dire sovvertire completamente un principio determinato, anche se dobbiamo ribadire che in sede di commissione, anch'io personalmente a nome del gruppo socialista avevo sostenuto la necessità e l'opportunità di prescindere dal titolo di laurea, agganciandoci a una vecchia rivendicazione sindacale che riguardava più la conoscenza della materia a cui il soggetto è destinato; che un titolo di studio che sappiamo qualche volta almeno, non essere garanzia sufficiente di preparazione. Però, a pre-

scindere da questo, noi dobbiamo osservare un'altra cosa: noi diamo dieci anni di deroga per la provincia di Bolzano, prendiamo pure atto delle esigenze segnalateci dai colleghi della S.V.P., in questo momento dal cons. Benedikter, che si rifà ancora all'esperienza fascista, che del resto non è stata solamente di Bolzano, penso del Trentino e di tutta Italia, e che a un certo punto ha bisogno di un aggiornamento, di una presa di coscienza delle situazioni, di rimediare, però teniamo conto di una cosa: che se i diplomati, e io sono per i diplomati, come sono per quelli senza diploma, accederanno ai concorsi con pieno diritto nella provincia di Bolzano e lì creeremo dei segretari, essi avranno diritto a fungere da segretari anche nella provincia di Trento una volta ottenuta la nomina, perchè quelli saranno segretari a pieno diritto; e allora se questa sarà la scappatoia scoperta, se così la possiamo considerare, avremo i nostri candidati trentini a cui noi saremo in grado e in dovere di considerare, fatti gli esami a Bolzano, la conoscenza demma doppia lingua, ma poi rientreranno in pieno diritto in provincia di Trento con il titolo di segretario. E' sfuggita quella che è la norma transitoria di possedere un titolo di laurea, e allora siamo molto più realisti e facciamo un atto di giustizia verso tutti i nostri concittadini, certo tutti coloro che intendono esercitare la pro-



1946, eines Ausnahmegesetzes, aufgenommen worden sind und die jetzt - die meisten demnächst - in Pension gehen; daß, ferner, der Zeitraum von zehn Jahren kurz ist, wenn man bedenkt, daß in diesem Zeitraum nach und nach, wie gesagt, nicht nur 60 %, sondern - wenn man an diejenigen, die in Pension gehen, denkt - 100 % der Gemeinden neu mit Sekretären besetzt werden sollen, die die deutsche und italienische Sprache beherrschen und die zum größten Teil Südtiroler sein dürften. Um das durchzuführen, genügt nicht ein Kurs. Wir, die Provinz Bozen, der Landesauschuß, haben - das darf ich sagen - nach Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 118 vom April 1972 und nachdem wir uns mit der Region einigen konnten, daß dieses jetzt zu verabschiedende Gesetz solche Artikel enthalten wird, vor einem Jahr den Kurs vorweggenommen, ohne dieses Gesetz abzuwarten, auf die Gefahr hin, sozusagen, daß dieses Gesetz nicht so schnell in Kraft tritt, daß es rückverwiesen wird oder was immer, aber mit der Zusicherung von seiten der Region, daß das Gesetz diesen Artikel enthält, denn sonst wäre dieser Kurs, der jetzt acht Monate gelaufen ist, und der - wie ihr gehört habt - höchstwahrscheinlich insgesamt 15 Millionen Lire kosten wird, umsonst gewesen für diese Leute.

Nur, wenn dieser Artikel so angenommen wird, hat der Kurs, der vorweggenommen worden ist, einen Sinn gehabt und können die Leute mit Aussicht aufgrund des Kursbesuches - die meisten haben mit gutem Erfolg den Kurs besucht - tatsächlich als Sekretäre eingesetzt zu werden, antreten. Wenn dieser Artikel

nicht so angenommen wird, und dann auch noch zehn Jahre für die nächsten Anwärter, die da kommen sollen, gilt, können wir die Gemeindesekretärsstellen der Provinz Bozen nicht besetzen, das heißt wir können wenigstens für die erste regelrechte Besetzung dieser Stellen nach Überprüfung der Gemeindesekretäre auf die Gemeinden nicht garantieren, daß genügend Südtiroler diese Stellen besetzen. Nur für Südtirol - Herr Abgeordneter Jenny - ist diese Ausnahme im Neuner-Komitee als zulässig erachtet worden, weil eben diese besonderen Verhältnisse bestehen, während für ganz Italien der Grundsatz des Dokortitels gilt, den wir nicht einführen wollen, denn auch in ferner Zukunft geht uns niemand mit dem Dokortitel zum Beispiel nach Taufers im Münstertal oder in die kleinen Gemeinden. Das dürfte auch für das Trentino zutreffen, ja das trifft in ganz Italien zu, wo es ja auch so kleine Gemeinden gibt. Wegen der ganzen Geschichte seit 1925 und aufgrund dessen, was im Neuner-Komitee vereinbart worden ist und was auch jetzt vor einem Jahr noch vom Ministerpräsidium bekräftigt worden ist, kann diese Ausnahmebestimmung nur für die Provinz Bozen gelten.

(Ho comunque il dovere di informare il Consiglio regionale che nella legge n. 118 per l'Alto Adige non è stata recepita la norma che prescrive l'obbligo del diploma di laurea, trovandosi la nostra Provincia nella particolare situazione, che il 40% dei posti di segretario comunale sono stati coperti da per-

sone assunte in base alla legge di transizione del 13 dicembre 1946, dunque in base ad una legge di eccezione, ed inoltre la maggior parte di detti segretari si trova alla soglia del pensionamento; desidero fare presente che il lasso di tempo di dieci anni è piuttosto breve, se si considera che nel frattempo non vi sarà da sostituire soltanto il 60%, ma bensì, se si tiene conto pure dei vari pensionamenti, il 100% dei segretari, con persone che conoscano le lingue italiana e tedesca, che per la maggior parte saranno probabilmente sudtirolesi. Per raggiungere simili risultati, un corso non è sufficiente. La Provincia di Bolzano, cioè la Giunta provinciale, dopo l'entrata in vigore della legge n. 118 nell'aprile 1972 e previo accordo con la Regione di inserire determinate norme nella presente legge, ha anticipato detto corso di un anno, senza peraltro attendere l'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, pur esponendoci al rischio di un ritardo, che potrebbe comportare un rinvio o chissà quale altra causa, ma comunque con l'assicurazione da parte della Regione circa l'inserimento di quest'articolo, altrimenti questo corso, della durata di otto mesi e che, come abbiamo sentito, verrà a costare complessivamente 15 milioni di lire, non sarebbe stato di nessuna utilità per i partecipanti.

Dunque, se approviamo quest'articolo nel suo testo originario, il corso, che noi abbiamo anticipato, avrà avuto un senso per gli interessati, che lo hanno frequentato, come la maggior parte, con successo, i quali potranno essere assunti come segretari comunali, mentre nel caso detto articolo venisse modificato, rendendolo operante anche per gli aspiranti che si presenteranno nel corso di dieci anni, vale a dire che all'atto del trasferimento di detti funzionari nei ruoli comunali non potranno garantire la copertura delle sedi vacanti con elementi sudtirolesi. Soltanto per l'Alto Adige, Consigliere Jenny, il Comitato dei 9, considerando la particolare situazione, ha fatto eccezione, in quanto per la rimanente parte d'Italia vale la massima del diploma di laurea, che non vogliamo recepire, poichè in un prossimo futuro nessuno, munito di laurea, accetterebbe la sede di Tubre o di altri piccoli Comuni. Lo stesso inconveniente potrebbe verificarsi anche nel Trentino ed in tutta l'Italia, poichè ovunque ci sono Comuni minori. Per i noti motivi storici del 1925 in poi ed in base agli accordi raggiunti in seno al Comitato dei 9 e la riconferma di un anno fa da parte del Consiglio dei Ministri, questa norma di eccezione può valere soltanto per la Provincia di Bolzano.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): Per dire che il nostro gruppo comprende benissimo la preoccupazione del cons. Benedikter e condivide anche l'impostazione della sua tesi per quanto riguarda la provincia di Bolzano, e non aggiungo altro. Invece per quanto riguarda la provincia di Trento ci dispiace che la nostra provincia non abbia potuto ottenere dal Comitato dei 9 una analoga disposizione di eccezione per quanto riguarda la copertura dei posti di segretario comunale da parte dei diplomati. Io dico una cosa: un diplomato può reggere moltissimi comuni, forse meglio anche di un laureato. Non è la laurea che conta. A me preme dire ed esprimere una critica fondamentale a quelle che sono le disposizioni di legge nazionale e in merito alla prescrizione della laurea per coprire i posti di segretario comunale. A me sembra addirittura che sia qualche cosa di degradante, non solo di quelli che sono i soggetti, in questo caso i segretari comunali, ma di degradante della nostra civiltà, della nostra cultura, del nostro modo di pensare e di vedere, imporre in sede centrale legislativa a tutte le province d'Italia, a tutte le regioni, a tutto il territorio italiano, ad eccezione poi della provincia di Bolzano, che comprendo benissimo, il possesso della laurea per fare il segretario comunale. E' degradante per i soggetti diplomati ed

è degradante per la nostra cultura, che non è la cultura del sud, che non è la cultura del meridione, che non è la cultura di tante altre regioni. Non si possono fare queste leggi sul piano nazionale valide per un territorio che ha delle popolazioni, delle civiltà, delle culture molto differenti l'una dall'altra. Può andare benissimo per la Sicilia, può andare benissimo per tante altre regioni, prescrivere che il posto di segretario comunale debba essere coperto da un laureato, ma non va bene per le nostre parti, per la nostra gente. Come ha detto anche il cons. Benedikter, non so quale laureato andrà a coprire un posto di segretario a Garniga o a Massimeno o in certi altri centri decentrati nelle nostre valli! Faccio perdere un minuto di tempo a tutti quanti per esporre il nostro punto di vista, che è assai critico, pesantemente critico nei confronti del legislatore italiano, che non tiene mai conto di quelle che sono le condizioni di cultura e di ambiente delle popolazioni per le quali emana le leggi, approva le leggi e costringe queste popolazioni a subirle. Noi non ci troviamo in uno Stato di diritto, signori, lo dico con assoluta tranquillità e con sincerità, quando noi dobbiamo subire le leggi che vengono approvate in sede giuridicamente riconosciuta, in Parlamento, ma che non tiene conto della volontà delle popolazioni. Saranno stati - non so che cosa mi dice adesso il cons. Virigili - anche i nostri deputati a votare

questo disegno di legge, ma non è uno Stato di diritto quello Stato che non tiene conto della volontà dei cittadini nell'approvazione delle leggi, nella codificazione delle norme che passano attraverso il Parlamento e che poi il cittadino deve subire.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Lorenzi.

**LORENZI IGINIO (P.S.I.):** Faccio un ultimo tentativo per vedere se ci si può capire nel sostenere questa tesi della diversa impostazione da dare al problema fra provincia di Bolzano e provincia di Trento. Anzitutto mi pare che a questo punto sarebbe opportuno, visto che da parte del cons. Benedikter è stato annunciato che la commissione nazionale avrebbe già accettato una certa cosa e ne accetterebbe un'altra, che altri membri della commissione qui presenti confermassero quanto meno se questa è una cosa scontata, oppure non sia, in buona fede, un'impressione personale del dott. Benedikter, e ciò per saperci regolare in questa discussione. Sulla sostanza del discorso mi rivolgo appunto al cons. Benedikter per dirgli che abbiamo capito questa realtà particolare della provincia di Bolzano, che nessuno vuole disconoscere questo problema, anzi siamo tutti disposti a risolverlo. Noi sottolineiamo che, portando avanti questo vostro discorso, qui si corre il

rischio di creare una situazione difficilmente comprensibile, anche se siamo noi i primi a ritenere che probabilmente per la provincia di Trento il problema, se si pone comunque lo sarà in termini molto più ridotti; dico che il coler ad ogni costo distinguersi, avere qualche cosa di diverso per la provincia di Bolzano, lascia capire che veramente voi fate una battaglia per ottenere un qualche cosa di vostro e rischiate su questo terreno, a meno che non si abbia conferma di quanto lei ha dichiarato, addirittura di far bocciare la legge, - si ripete il discorso fatto poc'anzi per il problema ladino -, rischiate di far bocciare la legge purchè si possa tentare di far passare il discorso che sia vostro, di Bolzano, anzichè vostro e anche della provincia di Trento. Ecco, io ripeto che questa vostra esigenza noi l'abbiamo compresa, siamo disposti tutti a venire incontro a questa esigenza della provincia di Bolzano, però non vorremmo per un problema tutto particolare di Bolzano far saltare l'intera legge.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore.

**BERTORELLE (assessore enti locali-D.C.):** La situazione fra Trento e Bolzano, come è stato già detto, è profondamente diversa. Per Bolzano già fin dal 1946, come ricordava il collega Benedikter, è stato fatto un decreto particolare per cui, addirittura coloro che avevano frequentato un certo

corso, alla fine del corso venivano immessi direttamente in servizio. Questo non per favorire quelli di Bolzano rispetto a quelli di Trento, ma perchè le situazioni sono molto diverse e nessuno può negare che la provincia di Trento è una popolazione compatta di lingua italiana, che la popolazione di Bolzano è una popolazione che ha tre gruppi linguistici, di cui uno di maggioranza di lingua tedesca e uno di lingua italiana e uno ladina. Le ragioni quindi che giustificano in alcuni casi delle situazioni diverse sono più che comprensibili. Una di queste situazioni è proprio questa. Già appunto nel 1972 era stata prevista la laurea per il posto di segretario comunale, sono subito sorte questioni e problemi in provincia di Bolzano, perchè non si sapeva come poter coprire i posti con persone laureate che conoscessero la lingua tedesca, trattandosi di piena conoscenza, non soltanto adeguata ai servizi. Il segretario comunale deve fare le deliberazioni in italiano e in tedesco, quindi deve avere veramente una conoscenza piena della lingua tedesca. E allora quando è stato deciso di fare quel corso di preparazione all'esame di segretario comunale, la Giunta provinciale di Bolzano ha chiesto alla Giunta regionale, non essendo ancora stata approvata la legge, se nella legge emananda intendeva fare una deroga al principio della laurea, perchè evidentemente, se non ci

fosse stata nessuna garanzia da parte della Giunta regionale, il corso non sarebbe iniziato. Il corso era tutto composto da persone non laureate, salvo un paio. La Giunta regionale si è riunita nel settembre scorso interpellati i gruppi che ne fanno parte, ha deciso all'unanimità di dare questa assicurazione alla Giunta provinciale, cioè che nell'emanando disegno di legge ci sarebbero state delle norme particolari per consentire la deroga, che in un primo momento era di 6 anni, e adesso viene portata a dieci anni. Dieci anni vuol dire cinque esami, perchè vengono fatti ogni due anni. Ecco, così è andata avanti la situazione. Per quanto riguarda la provincia di Trento io devo dire che nessuna voce è sorta per chiedere una cosa analoga per la provincia di Trento, anzi i segretari comunali che pure sono stati molto solerti nel venire a presentare le loro richieste, a collaborare con noi nella stesura dei testi, con i quali abbiamo avuto contatti infiniti, richiesti esplicitamente che cosa pensavano su questo punto, hanno detto: noi della provincia di Trento ci teniamo che rimanga la laurea, riteniamo che questo sia un aspetto qualificante, maggiormente qualificante della nostra carriera. Questo l'hanno detto e ripetuto i segretari comunali di Trento.

(INTERRUZIONI VARIE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Mi riferisco a questa categoria che poi non è l'ultima ma è direttamente interessata, che ha ritenuto questo. Ma vorrei dire un'altra cosa: nel momento in cui a Trento c'era carenza di segretari comunali, come c'è in provincia di Bolzano, e il commissario del governo ha dovuto provvedere, - e ha provveduto in 23 casi, sono quei casi che saranno elencati poi all'art. 60 -, ad assumere delle persone che svolgessero le funzioni di segretari comunali, in mancanza assoluta di concorrenti, di persone che avevano fatto concorso, di persone che avevano titoli, ha preso tutti laureati

reati. Tutti e 23 laureati, il che è un'ulteriore dimostrazione della possibilità di reperire persone laureate in provincia di Trento. Quindi, non è una discriminante questa, ma è una situazione determinata da ragioni obiettivamente diverse da provincia a provincia.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento sostitutivo: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 3 astenuti.  
Metto in votazione l'art. 54: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 3 astenuti.

#### Art. 55

I Segretari comunali titolari che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle Province di Trento e Bolzano, possono entro 18 mesi dalla data predetta, essere trasferiti a loro domanda, ai sensi dell'art. 28 della legge 8.6.1962, n. 604, a sedi di altre Province appartenenti alla stessa classe del Comune della cui Segreteria erano titolari.

Metto in votazione l'art. 55: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 56

Sintantochè non saranno costituiti il Tribunale amministrativo regionale per il Trentino-Alto Adige e la Sezione staccata di Bolzano, tutte le volte che la presente legge prevede la partecipazione a commissioni del Presidente o di un componente del Tribunale amministrativo o della Sezione staccata, la partecipazione spetterà rispettivamente ai Presidenti del Tribunale Civile di Trento e di Bolzano, o loro delegati.

Metto in votazione l'art. 56:  
è approvato a maggioranza con  
8 astenuti.

Art. 57

Ciascun Comune, entro sessanta giorni dalla data in cui avrà istituito il posto di segretario, dovrà chiedere al Commissario del Governo nella Provincia, il fascicolo personale del proprio segretario, dopo di che dovrà provvedere con deliberazione consiliare o consorziale ad inquadrare il segretario ricostruendo i nuovi livelli retributivi ed il trattamento economico spettantegli per effetto dell'anzia-

nità di servizio maturata.

Copia della deliberazione dovrà essere inviata oltre che alla Giunta provinciale, al Commissario del Governo ed all'Assessorato enti locali della Regione.

C'è un emendamento sostitutivo dell'art. 57, che recita:

"Ciascun Comune e Consorzio, entro sessanta giorni dalla data in cui avrà istituito il posto di segretario, dovrà chiedere al Commissariato del Governo nella Provincia, il fascicolo personale del proprio segretario, dopo di che dovrà provvedere con deliberazione consiliare o consorziale ad inquadramento il segretario ricostruendo con i nuovi livelli retributivi il trattamento

economico spettantegli per effetto dell'anzianità di servizio maturata.

Al segretario comunale che abbia prestato servizio in Comuni di classe diversa, spetterà un trattamento economico da determinarsi sulla base dell'effettiva percorrenza di carriera in ogni singola classe.

Copia della deliberazione dovrà essere inviata oltre che alla Giunta provinciale, al Commissario del Governo e all'Assessorato enti locali della Regione".

Questo emendamento è a firma della Giunta.

C'è un altro emendamento, che recita: "Ai fini del calcolo dell'anzianità di segretario, sono da computarsi anche i periodi di servizio prestati in precedenza alle dipendenze dei comuni, da calcolarsi per la ricostruzione della carriera, come effettuati in comuni della classe IV". A firma Oberhauser e altri. La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): L'emendamento della Giunta nella prima parte porta dei ritocchi che sono di chiarimento più che altro, e che riguardano difficoltà sorte in sede di ricostruzione di carriera, nei rapporti con i segretati comunali, come doveva avvenire la ricostruzione di carriera, chi la interpretava in un modo e chi nell'altro. Nella preoccupazione di evitare equivoci nella ricostruzione della carriera dei segretari comunali che entrano oggi in servizio dei diversi comuni con la nuova legge, abbia

mo preferito portare quei ritocchi, che in sostanza però mantengono il principio fondamentale, cioè quello della ricostruzione dei nuovi livelli retributivi e il trattamento economico spettante per effetto dell'anzianità maturata. La seconda parte dell'emendamento viceversa prevede che il caso, che non era previsto nell'art. 57, e anche questo su richiesta dei segretari comunali, per evitare che anche qui possano avvenire degli equivoci in sede di ricostruzione di carriera e che possano intendere in un modo e altri comuni in un altro, prevede il caso di colui che abbia prestato servizio in più comuni; nel qual caso viene previsto come verrà fatta la ricostruzione di carriera. Ecco, quindi che questi due emendamenti sono dei chiarimenti che crediamo opportuni e necessari per evitare che i 300 e più comuni della nostra regione magari usino difformità di trattamento. Naturalmente al momento opportuno faremo seguito, quando la legge sarà approvata, con circolari, istruzioni, ecc., ma queste devono essere comunque ancorate a un prov



bra di per sè logico e giusto riconoscere ai segretari, i relativi anni di servizio prestati come dipendenti di un Comune. Non facciamo quindi altro che riconoscere il servizio prestato per un ente comunale, per il quale continueranno a lavorare come dirètti dipendenti; dopo l'entrata in vigore della presente legge, per cui non sarebbe giusto e logico disconoscere il periodo lavorativo, in cui hanno prestato la loro opera come impiegati di un Comune. Per questo motivo siamo favorevoli alla ricostruzione della carriera ed è questo un tentativo di riconoscere, con un emendamento a questo articolo, gli anni di servizio precedentemente prestati, come lavoro svolto in qualità di segretario in Comuni di IV categoria.)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Oberhauser e altri: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Metto in votazione l'emendamento della Giunta così emendato: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

#### Art. 58

Qualora per effetto dell'inquadramento di cui al presente articolo al segretario spetti, con esclusione dell'eventuale corrispettivo per indennità di

alloggio e dell'indennità di bilinguità, un trattamento economico pensionabile complessivo inferiore a quello in godimento, allo stesso è attribuita nella nuova posizione la differenza a titolo di assegno personale pensionabile riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale.

Metto in votazione l'art. 58: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

#### Art. 59

Ai segretari comunali che già ne usufruiscono è mantenuto il beneficio delle agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie in materia di trasporto di persone. A tale fine i Comuni rimborseranno agli interessati la differenza tra la spesa sostenuta per l'acquisto dei biglietti a tariffa intera e quella per la tariffa ridotta prevista per i dipendenti statali.

I segretari comunali della Provincia di Bolzano i quali godono dell'uso gratuito di un alloggio o del suo corrispettivo e dell'indennità di bilinguismo, mantengono il beneficio ad personam, riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale.

Manterranno inoltre il beneficio dell'indennità di bilinguismo

ad personam, i segretari comunali che alla data di entrata in vigore della presente legge avranno superato gli esami scritti, a condizione che sostengano gli esami orali con esito favorevole. Tale indennità sarà riassorbibile a termini del comma che precede.

È stato presentato un emendamento da parte della Giunta, al 2° comma: "I segretari comunali della provincia di Bolzano, i quali godono dell'uso gratuito di un alloggio o del suo corrispettivo e dell'indennità di bilinguismo mantengono tali benefici ad personam; l'indennità di bilinguismo è riassorbibile con miglioramenti economici di carattere generale".

La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Qui siamo in sede di norme transitorie che necessariamente devono considerare determinate posizioni già acquisite ed evitare che ci sia un peggioramento della situazione. Queste situazioni si riferiscono alla provincia di Bolzano, dove rimane ancora la indennità di alloggio, che non c'è più nel rimanente territorio nazionale neanche in provincia di Trento. L'indennità di alloggio può essere concessa in natura, cioè un appartamento, o può essere concessa con una indennità, in danaro. C'è poi in provincia di

Bolzano l'indennità di bilinguismo, che è regolata da una legge dello Stato. Molti segretari comunali hanno ottenuto un'indennità di bilinguismo, avendo superato gli esami presso il Commissario del governo. La commissione ha ritenuto che queste due indennità devono essere riassorbite con i miglioramenti economici di carattere generale, mentre il testo della Giunta non prevedeva questo. Tra l'approvazione del testo della commissione e le sedute odierne, abbiamo fatto un ulteriore intervento, su richiesta anche dei segretari comunali, che insistevano per approfondire l'argomento, un ulteriore intervento nei confronti delle autorità governative, del Ministero degli interni in particolare. La risposta è questa, in sostanza: che si ritiene fondata la tesi dei segretari comunali, in effetti il mantenimento dell'indennità di alloggio ad personam e, salvo riassorbimento come era previsto nel testo della commissione, sarebbe una reformatio in peius rispetto a quanto previsto dalla legge del 1925 che, tuttora in vigore in provincia di Bolzano, prevede appunto che l'indennità di alloggio sia pensionabile. Fra il resto che è anche un'indennità pensionabile e non è un'indennità trascurabile, per cui effettivamente si ripercuoterebbe non solo sullo stipendio, ma anche sulla pensione in maniera notevole. Allora, fatto questo accertamento e nella volontà di non arrivare a

una reformatio in peius, la Giunta ha pensato di evitare il riassorbimento per quanto riguarda l'indennità di alloggio e di mantenerla viceversa per quanto riguarda l'indennità di bilinguismo. Questa la ragione per la quale è stato presentato questo emendamento.

Colgo l'occasione per dire ancora una volta, e non certo in polemica col collega liberale, il quale naturalmente è libero di dire tutto quello che vuole, di criticare la legge, ed è suo diritto essendo in minoranza per dire che non c'è mai stata una legge che abbia toccato così da vicino interessi di caratte sindacale e di categoria e che abbia riformato situazioni come in questo caso. Per cui è più che giusto, più che ragionevole, specialmente se vogliamo mantenere un contatto con le organizzazioni sindacali, che ad opinione nostra si sovrappongano opinioni anche di categorie e che poi la Giunta faccia a un certo momento un esame definitivo. Se non avessimo tenuto rapporti con le organizzazioni sindacali dei dipendenti comunali e dei segretari comunali, certamente avreste accusato la Giunta di aver autoritariamente agito di non aver tenuto conto delle esigenze, ecc. ecc. Ora, che di questo abbiamo tenuto conto e che in conseguenza cerchiamo tutto il possibile perchè questa leg-

ge da una parte faccia salvo i principi, dall'altra sia il più possibile un indolore, non potete ulteriormente accusarci.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): La precisazione della Giunta è molto grave. Perchè qua non si tratta di essere d'accordo con i sindacati o non d'accordo con i sindacati, perchè nessuno a cominciare da noi mitizza i sindacati; quando noi accogliamo e ci facciamo sostenitori delle proposte dei sindacati, è perchè vediamo in esse un contenuto di validità generale. E noi facciamo il possibile, anche per convincere, quando ci sono e cerchiamo di combattere contenuti corporativi. Questo è un classico esempio di - venga da dove vuole - di rivendicazione ad personam scorporativa, che noi respingiamo. E' sostenuta dal sindacato, non sappiamo da che sindacato. Noi diciamo chiaramente: da qualsiasi sindacato viene, è una rivendicazione corporativa, che a noi non piace, e che è un esempio grave di cedimento a sollecitazioni corporative, da qualunque parte provenga, non lo sappiamo. Noi lo diciamo molto chiaramente. Questo è un articolo tagliato su misura, ed è trasitorio per modo di re, perchè una normativa di questo tipo è una normativa che si tramanda. Quanto dura?

(INTERRUZIONI VARIE)

GOUTHIER (P.C.I.): Ma poi domani sub-

entrano in questa posizione altri, non lo so io...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): 'Il diritto acquisito nel linguaggio sindacale è ormai un fatto scontato.

GOUTHIER (P.C.I.): Be', andiamo cauti. Allora si poteva tener conto di questo diritto acquisito nella fissazione delle retribuzioni, tenendo conto che a un certo livello noi dobbiamo dare un certo diritto acquisito a certe persone e misuriamo le retribuzioni. Una cosa è il diritto acquisito, un'altra cosa è il privilegio. Questi sono privilegi, non diritti acquisiti. Dobbiamo parlarci in modo molto chiaro, molto netto. Il diritto acquisito ha senso nella misura in cui è diritto acquistato per una categoria, non per Tizio, per Caio, per Sempronio. Perché, parliamoci chiaro: i diritti acquisiti poi si tramandano. Io non credo... lei dice...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): (Interrompe).

GOUTHIER (P.C.I.): Ah, ma tra poco arriviamo anche a questo.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): (Interrompe).

GOUTHIER (P.C.I.): E' un diritto e neanche si può togliere. Eh, parliamoci chiaro! Esiste! Qua noi non vogliamo consolida

re dei privilegi e stabilire delle discriminazioni economiche fra persone che svolgono le stesse funzioni. Questo è il senso. Sono cose che non vanno. Ecco.

PRESIDENTE: La parola al cons. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Eine Bemerkung: Diese Norm, die vorgesehen hat, daß die Wohnungen gratis gegeben worden sind - an das kann ich mich noch erinnern und Herr Assessor Bertorelle hat es mir jetzt bestätigt -, ist eine faschistische Norm, weil mit den "podestà" sind die faschistischen Sekretäre eingezogen. Herr Assessor Benedikter, wenn er ein ganz konsequenter Mann wäre, müßte jetzt in ganz rasanter Form gegen die Erhaltung einer solchen faschistischen Norm auftreten, weil das hat Benito Mussolini damals gemacht, um diese Kolonisierungstätigkeit zu fördern, weil diese Leute keine Wohnung gehabt haben. Das ist die erste Bemerkung!

Zweite Bemerkung: Ich finde es absolut falsch, daß man solche Normen, die auf einer ganz anderen Basis, auf der Kolonisationsbasis, aufgebaut waren, daß die jetzt noch als persönliches Privileg weitergeführt werden für ganz andere Leute, die einen anderen Privileg vielleicht auf der parteipolitischen Basis bekommen. Es ist jedenfalls nach meiner Ansicht ungerecht und falsch!

(Un'osservazione: La norma che prevede l'alloggio gratuito - ricordo con precisazione, e l'assessore Bertorelle mi ha dato ora la conferma - è una norma di legge fascista, in quanto con i podestà sono stati insediati i segretari fascisti. Se quindi l'assessore Benedikter fosse un uomo coerente, dovrebbe esprimersi decisamente contro il mantenimento di una simile norma fascista, voluta da Benito Mussolini per favorire il processo di colonizzazione, in quanto detta gente era priva di alloggio. Questa è una osservazione!

In secondo luogo ritengo erroneo che queste norme, le quali poggiavano su una base completamente diversa, cioè la colonizzazione, vengano mantenute in vigore come privilegio personale per un tutt'altro tipo di persone, che forse godono di privilegi derivanti dalla politica di partito. Questo mi appare ingiusto ed errato!)

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Der Abgeordnete Jenny war am Anfang der Generaldebatte nicht da, als ich als erster das Wort ergriffen habe und in Anwesenheit der Sekretäre, die, nachdem sie angekündigt hatten, daß sie kommen werden, um zu sehen, wie wir uns bezüglich dieser Privilegien verhalten, da oben versammelt waren, gesagt habe: Wir sind absolut gegen die Fortset-

zung oder Beibehaltung dieser vom Faschismus geschaffenen Privilegien, durch die, zum Beispiel gerade durch die Verpflichtung, durch den Zwang, daß die Gemeinden die Wohnungen beschaffen, Italiener heraufgelockt worden sind. Ich habe gesagt: Weder die Doppelsprachigkeitszulage, noch die Wohnung in natura dürfen als Privilegien aufrecht erhalten bleiben. Somit soll grundsätzlich was die Kommission vorgeschlagen hat, bleiben. Ich habe allerdings auch gesagt: Nachdem sich herausgestellt hat, daß die Wohnung in natura, in Geldwert umgesetzt, dann auch pensionabel erklärt worden ist, entsteht die Frage, ob ein erworbenes Recht besteht oder nicht. Ich habe gesagt, daß ich mich in dieser Hinsicht noch genau erkundigen und genau überlegen möchte. Nur wenn diese These des erworbenen Rechtes wirklich begründet erscheint, müßte man es in dieser Form der Beibehaltung ad personam für die rund 40 alten Sekretäre anerkennen, die mit diesem Recht eingetreten sind; nur für die rund 40, mit denen dann dieses Recht auch aufhört. Wir würden dann, nach einem genaueren Studium oder einer genaueren Überprüfung, diesen Standpunkt als glaubhaft erscheinen lassen. Ich habe mich persönlich in Rom nach dem Standpunkt des Innenministeriums erkundigt. Dieser Standpunkt, der vom Assessor mitgeteilt wurde, ist folgender: Ja, das ist ein erworbenes Recht, eben weil es dann auch pensionsfähig erklärt und erachtet worden ist. Man könnte sicher darüber auch noch streiten, ob die Gemeindesekretäre - falls wir diese Bestimmung ablehnen würden und sich deren Verfassungs-

widrigkeit bei irgendeiner Gelegenheit herausstellen sollte -, ob sie dann beim Verfassungsgesichtshof durchdringen würden; das ist auch noch eine Frage. Aber allem Anschein nach, ist es ein erworbenes Recht, so daß es für diese alten Sekretäre, die in Pension gehen, nicht leichtthin aberkannt werden kann. Deswegen bin ich für eine Abänderung in diesem Sinne. Hingegen haben wir vom Wohnrecht in natura, das pensionabel erklärt worden ist, die Zweisprachigkeitszulage unterschieden, die nicht als erworbenes Recht angesehen und die durch kommende allgemeine Gehaltserhöhungen absorbiert wird; also gilt obiges nur für das Wohnrecht.

(Il consigliere Jenny non era presente all'inizio del dibattito generale, che è stato aperto con il mio intervento, in cui ho affermato, presenti i segretari, che avevano annunciato la loro presenza in tribuna, per sentire quale atteggiamento avremmo assunto nei confronti dei loro privilegi, che siamo assolutamente contrari a far salvi i benefici in parola, instaurati dal regime fascista, i quali privilegi erano costituiti nell'obbligo da parte dei Comuni di mettere a disposizione gli alloggi e ciò per invogliare funzionari italiani a prestare la loro opera in Alto Adige. Ho detto infatti che nè l'indennità di bilinguismo, nè il beneficio dell'alloggio in natura possono essere fatti salvi come privilegi, per cui dobbiamo rimanere di massima sulle po-

sizioni della commissione. Ho inoltre affermato che sussiste il problema di stabilire se nel caso specifico si tratti o meno di un diritto acquisito, dato che l'alloggio in natura era stato trattato in un assegno, dichiarato poi pensionabile in un secondo momento. A tal proposito mi ero riservato di informarmi e di riflettere sulla questione. Soltanto quindi, se questa tesi del diritto acquisito dovesse risultare fondata, lo si dovrà riconoscere sotto forma di assegno ad personam limitatamente ai 40 segretari comunali anziani, che avevano assunto servizio con questo diritto, ma ripeto che tale diritto va limitato ai soli 40 segretari, il quale si estingue con il loro pensionamento. Dopo un approfondito studio ed esame renderemmo credibile questo punto di vista. Mi sono informato a Roma, chiedendo il parere del Ministero degli Interni, che, come ha esposto il signor assessore, è della seguente opinione: nella fattispecie trattasi di un diritto acquisito, in quanto l'assegno in parola è stato dichiarato pensionabile. Sarebbe comunque argomento di disputa il fatto, se i segretari comunali, qualora respingessimo tale norma e qualora la stessa dovesse risultare prima o poi incostituzionale, riuscirebbero a far valere le proprie ragioni davanti alla Corte Costituzionale. Questo è un problema a parte. Sembra comunque che si tratti di un diritto acquisito, che non si può facilmente disconoscere ai segretari anziani, prossimi al loro pensionamento. Per que-

sto motivo sono favorevole alla modifica nel senso esposto. Abbiamo infatti distinto nettamente fra l'alloggio in natura, di venuto nel frattempo, come abbiamo visto, pensionabile, e l'indennità di bilinguismo, che non viene riconosciuta come un diritto acquisito, per cui va assorbita dai prossimi aumenti di stipendio e quindi quanto sopra esposto vale solo per il diritto all'alloggio.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Se mi è consentito, signor Presidente, dirò due parole per esperienza personale, in quanto in provincia di Bolzano esiste ancora l'indennità alloggio per i maestri e anche quello è frutto di una legge fascista. Per ragioni del governo di allora si era stabilito di dare l'indennità di alloggio ai maestri per favorire i maestri italiani ad andare in provincia di Bolzano, e purtroppo non abbiamo le competenze per toglierla. E' stato sempre motivo di insoddisfazione, è stata sempre motivo di sperequazione fra gli insegnanti, in quanto c'erano maestri che avevano l'alloggio gratuito, altri maestri che nel 1951, nel 1952, nel 1960 ricevevano 500 lire all'anno per l'indennità alloggio. Quindi evidentemente una sperequazione enorme, un'ingiustizia enorme. E' un privilegio. Sono d'accor

do che si tratta di un vero e autentico privilegio, non si tratta di nessun diritto acquisito. E' un privilegio ingiusto che crea malcontento all'interno della stessa categoria, perchè c'è quello che evidentemente avendo lo stesso stipendio ha l'alloggio gratuito, la luce gratuita, naturalmente con l'alloggio c'è anche la luce, molto spesso ha anche il riscaldamento e quell'altro che a fior di quattrini deve pagarsi l'affitto ecc. Quindi io direi, se è possibile, di togliere questo privilegio, questi privilegi, dal momento che abbiamo la competenza per farlo. Dobbiamo avere questo coraggio, e certamente faremo un'azione apprezzata dall'opinione pubblica, e apprezzata anche dalla stessa categoria dei segretari comunali.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi.

LORENZI IGINIO (P.S.I.): Due parole per sottolineare un aspetto della discussione che è sorta adesso, e cioè ho sentito ieri sera da parte dell'assessore e da altri che sono intervenuti a favore della conferma di quanto si propone di fare nella legge, della concessione cioè di questi benefici del tutto particolari, di questi diritti acquisiti. Io concordo con quanto diceva adesso il cons. Avancini, non si tratta di diritti acquisiti, si tratta proprio di privilegi, chiaramente privilegi, e riconosciamo anche la matrice da dove sono uscite queste cose, per stabilire

che non sono solo i soliti diritti acquisiti che si riscontrano qua e là in diverse situazioni di dipendenti. Ma, accettando anche per buona la tesi che si tratta di diritti acquisiti, vorrei ricordare al signor assessore che quando non si tratta di stipendio in fatto di diritti acquisiti per concessione dell'alloggio gratuito o di altre cose di questo tipo, abbiamo parecchie sentenze, che hanno proprio dimostrato che non vengono riconosciuti come diritti acquisiti. Cioè normalmente da queste sentenze si è riconosciuto che il diritto acquisito vale in quanto si riferisce direttamente allo stipendio, il resto quanto meno è molto ma molto discutibile. Abbiamo diverse sentenze che confermano quello che io sto dicendo. Ad esempio, mi viene in mente che qualche anno fa noi abbiamo modificato un regolamento al comune di Trento, dove c'era una serie di concessioni particolari, c'erano di mezzo anche alloggi ai medici condotti e cose di questo tipo, e noi le abbiamo modificate, nonostante la resistenza degli interessati, e non mi risulta, sono passati molti anni e non ho più seguito particolarmente queste cose, però non mi risulta che qualcuno di questi abbia sputato una sentenza a suo favore nel chiedere il riconoscimento di questi privilegi. E mi pare che vale anche la considera-

zione che se siamo tutti consapevoli, e ho sentito con piacere anche il concetto che ne ha di queste cose il cons. Benedikter, se siamo consapevoli della natura di questi privilegi, se siamo consapevoli e vorremmo tutti che non ci fossero, proviamo e cominciamo ad eliminarli, visto che stiamo facendo una legge che dovrebbe essere una legge innovativa, vale a dire che tiene conto delle cose nuove che sono successe da quando si è legiferato in questa materia. Quindi, cominciamo col rinnovare, vedremo che cosa succede. Non credo che un particolare di questo genere sia tale da inficiare, da compromettere l'approvazione della legge, perchè qui al massimo rischiamo di dover cedere domani di fronte a una causa personale che ci può fare l'interessato. Quindi, se non arriviamo neanche a far questo, allora diteci che questi privilegi voi li volete conservare e non veniteci a raccontare che li riconoscete ma che siete costretti a lasciarli lì.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali-D.C.): Non so, mi dispiace di dover ritornare ancora su questo argomento. Quando si dice che qui si vogliono conservare dei privilegi, ci si dimentica che abbiamo abolito, cons. Lorenzi e altri, nell'ordinamento dei segretari comunali, sia l'indennità di alloggio che l'indennità di bilinguismo. Io

vi prego di mettere a memoria questo fatto...

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): No, no, la verità è questa: che queste due indennità sono state abolite per i segretari comunali. E' una realtà. Adesso non potete dirvi di no. E' così. Abbiamo avuto il coraggio, se si può chiamare coraggio, di dire: d'ora in poi i segretari comunali non godranno più nè dell'indennità di alloggio, nè della bilinguità. Due indennità che insieme davano un importo che magari superava anche le 100 mila lire.

(INTERRUZIONI VARIE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Questo non lo godranno più i segretari comunali nuovi. Evidentemente nel trapasso tra un regile e un altro, una gestione e un'altra, come si fa a non regolare queste situazioni? Quelle situazioni di cui parlava il cons. Lorenzi le ho davanti anch'io; anche noi abbiamo esaminato il problema dei cosiddetti diritti acquisiti. Ebbene, abbiamo trovato le sentenze del Consiglio di Stato che dicono che le posizioni giuridiche soggettive intangibili sono quelle di carattere economico, non le aspettative. Questa è una posizione di carattere economico. Ed allora abbiamo fatto il secondo passo. La

commissione ha stabilito il riassorbimento di questi. Adesso noi facciamo parzialmente marcia indietro, per quanto riguarda l'indennità di bilinguismo manteniamo il riassorbimento dell'indennità data ad personam, per quanto riguarda l'indennità di alloggio, viceversa, non prevediamo il riassorbimento. Perchè allora dovremmo essere più concreti e dire: non diamo addirittura. Perchè non possiamo con una mano dare e con l'altra togliere. Con una mano dare ad personam, e con l'altra togliere. Ora che cosa significa, scusate se lo dico, ma ci sono degli equivoci, che cosa significa? Dare un'indennità ad personam, vuol dire che coloro i quali godono, continuano a goderla fino a che vanno in pensione. Ma questa non è trasmissibile in alcun modo, nè tra padre e figlio, nè tra altri. E' una questione che si conclude, rimane questo strascico per coloro che sono ancora in servizio. Sembrano cose lapalissiane, scusate se le ripeto:

Al cons. Jenny volevo dire ancora questo: è vero che l'indennità di alloggio in provincia di Bolzano ha avuto origini fasciste, è vero, però è vero anche che questa indennità di alloggio che per la provincia di Bolzano era obbligatoria, è stata estesa a tutte le province del Paese che riguardavano comuni di importanza demografica, facoltativamente, ed eccezionalmente con l'obbligo della fornitura dell'alloggio. Quindi non è esatto...

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Mah, glielo posso anche tirar fuori, adesso ho qui questo appunto...

VIRGILI (P.C.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Successivamente. Voglio dire che quindi, questa indennità, nata con determinato scopo politico, poi si è diffusa un po' dappertutto, e in campo nazionale è stata abrogata con il '72-73, con l'entrata in vigore della legge dell'assegno perequativo, mentre per la provincia di Bolzano si è ritenuto e si ritiene, com'è stato spiegato adesso, che sia ancora in funzione, per cui questo è un diritto acquisito che viene mantenuto ad personam. Questa è tutta la situazione. L'atto di coraggio è stato già fatto; i segretari comunali nuovi non godranno di questa indennità.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta: è approvato a maggioranza con 9 voti contrari e 5 astenuti. Metto in votazione l'art. 59: è approvato a maggioranza con 9 voti contrari e 2 astenuti.

#### Art. 60

Gli incaricati della reggenza di segreterie comunali vacanti di classe III<sup>^</sup> e IV<sup>^</sup>, in

servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati in ruolo nella qualifica corrispondente alla classe del rispettivo Comune secondo la Tabella A), purchè in possesso dei requisiti richiesti dalle norme della presente legge, ad eccezione di quelli dell'età, dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 38 e del possesso del diploma di laurea, previo giudizio favorevole della Commissione cui spetta accertare la idoneità alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 38. Tale accertamento avrà luogo mediante colloquio.

Ai fini del computo dell'anzianità di cui al precedente comma, viene interamente valutato il periodo prestato in posizione di supplente a tempo pieno.

c'è un emendamento a questo articolo, che dice: nella terza riga, fra la parola 'classe' e il numero III<sup>^</sup>, si introduce 'II<sup>^</sup>'. La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Prendo la parola io per dire che in commissione ci sono dodici persone e mi hanno pregato di specificare tutta la situazione, onde evitare in Consiglio di dire tutti i 23 nomi che riguardano questo articolo. Io ho portato tutti quanti gli elenchi in commissione e prego i signori consiglieri che ne fanno parte di dirlo, e ho spiegato che si tratta di persone, le quali in vacan-

za - in provincia di Trento, - di posti, nella impossibilità di coprirli, sono state incaricate dal commissario del Governo, chi da un anno, chi da due anni, chi da tre anni, chi da otto mesi, ecc. a ricoprire questo compito di segretario comunale, - tutti laureati -, persone che, a quanto ci risulta, hanno fatto bene il loro compito. Il problema era questo: hanno iniziato una carriera di segretario comunale, sono stati chiamati per compiere un servizio pubblico, si sono dedicati con passione, sono laureati: possiamo ignorare questa situazione in sede di norme transitorie e di passaggio da una situazione a un'altra? Credo non sia possibile. E allora abbiamo circondato questa norma transitoria di due condizioni grosse. La prima rispetta l'autonomia dei comuni, "possono essere inquadrati", tutto è rimesso al Consiglio comunale. Se il Consiglio comunale ritiene che abbiano fatto bene, che facciano bene, li può inquadrare, sennò non li inquadra. La seconda è che l'idoneità viene accertata attraverso un colloquio da fare proprio con quella commissione, istituita dalla Giunta provinciale, per giudicare la idoneità di una persona ad esercitare le funzioni di segretario comunale. Mi pare quindi che, pur avendo consentito a queste persone la possibilità di diventare di ruolo nei comuni dove prestano servizio,

abbiamo fatto delle norme che tengano conto dei diritti dei comuni, e che tengano conto anche della necessità di una preparazione, che non è soltanto la pratica, ma che dovrà essere anche espressa in via teorica, attraverso questo colloquio con quella commissione. Ecco, questo è il punto.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 1 astenuto.

La parola al cons. Dubis, sull'articolo.

DUBIS (S.V.P.): Wenn ich mit den werten Kollegen ganz aufrichtig sein will, dann ergreife ich jetzt das Wort nicht so sehr zum Artikel 60, sondern um eine andere Erklärung abzugeben, aber ich sage gleich, ich nütze die Gelegenheit aus in dem Sinne, daß ich sage: Der Artikel 60 erscheint mir richtig, weil er den Gemeindeverwaltungen die Möglichkeit gibt, diejenigen provisorischen Sekretäre aufzunehmen, die ihre Arbeit entsprechend leisten. Aber meine Wortmeldung hat einen anderen Grund und der bezieht sich auf meine letzte Wortmeldung im Zusammenhang mit diesem selben Gesetz. Ich habe bei der letzten Sitzung des Regionalrates hier im Zusammenhang mit Artikel 11 die Behauptung aufgestellt, die Nachrichtenagentur Italia hätte eine unwahre Information über die Verhaltensweise der Assessoren Müller, Durnwalder und Dubis gebracht; wir drei Assessoren hätten dann eine Richtigstellung beantragt

von seiten dieser Nachrichtenagentur und diese Richtigstellung sei nicht erfolgt. Ich konnte zwischenzeitlich feststellen, daß diese meine Behauptung unrichtig ist. Die Richtigstellung ist erfolgt, und zwar im Monat April 1975. Ich konnte das nachlesen und wenn einem so eine Richtigstellung entgeht - und das gilt nicht nur für mich, ich glaube, das gilt auch für die beiden Kollegen -, dann soll man doch auch den Mut haben, diesen Fehler einzuerkennen und hier in aller Form die kritischen Bemerkungen gegenüber der Nachrichtenagentur Italia zurückziehen. Ich ziehe diese meine Bemerkungen zurück und anerkenne bedingungslos, daß die AGI unserer Aufforderung im Sinne des Pressegesetzes voll und ganz nachgekommen ist.

(Per essere sincero verso gli illustri colleghi, faccio subito presente che non ho chiesto la parola tanto per intervenire in merito all'articolo 60, ma mi permetto di cogliere l'occasione per sostenere la validità dell'articolo predetto, che offre alle amministrazioni comunali la possibilità di assumere i segretari provvisori, i quali prestano la loro opera rispondentemente all'incarico loro affidato; ma per allacciarmi soprattutto al mio ultimo intervento, che riguardava pur sempre il provvedimento in parola. Durante l'ultima seduta del Consiglio regionale avevo affermato in relazione all'articolo 11, che l'agenzia di stampa Italia aveva diffuso una falsa informazione circa l'atteggiamento assunto dagli assessori Müller, Durnwalder e da me stesso; noi tre Assessori avevamo richiesto

una rettifica da parte di predetta agenzia, lamentando poi il mancato accoglimento della nostra richiesta. Nel frattempo ho potuto constatare che nel mese di aprile 1975 si era provveduto a dar corso al nostro invito. Ho potuto sincerarmi personalmente e se quindi una simile rettifica ci è sfuggita - ciò vale non soltanto per me, ma credo anche per gli altri due colleghi - credo si debba avere anche il coraggio di riconoscere quest'errore e ritirare formalmente in questa sede le osservazioni di critica fatte nei confronti di predetta agenzia. Ritiro pertanto le mie osservazioni e riconosco incondizionatamente che l'AGI ha accolto pienamente il nostro invito a sensi della legge sulla stampa.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi.

LORENZI IGINIO (P.S.I.): Per dire che le motivazioni colle quali l'assessore sostiene questo articolo, cioè la possibilità per questo gruppo di persone di essere inquadrato come segretari comunali, pur attraverso una forma che rientra in queste norme transitorie, non ci convincono. Anzitutto, anche se dobbiamo ripeterci continuamente, anche in questa occasione dobbiamo ricordare alla Giunta come questa legge, che voi ci avete preannunciato doveva essere una legge che stabiliva i principi, a un certo momento ci porta a risolvere addirittura dei casi personali di alcuni dipendenti interessati a questo nostro discorso, come nel caso presente. Per quanto riguarda poi le giustificazioni fornite

dall'assessore della opportunità di un inquadramento attraverso norme transitorie, qui d de ve chiarire una cosa, signor assessore: anzitutto con che criteri il Commissario del Governo ha scelto queste persone? Lo sappiamo tutti con quali criteri può operare il Commissario del Governo nell'assolvere a impegni di questo tipo, cioè accettando quei suggerimenti che gli vengono dati da persone interessate sul posto, nei vari comuni, e quindi possiamo già sapere, senza andare a fare indagini particolari, di che persone si tratti. Per quanto riguarda poi la garanzia che si avrebbe attraverso questo dispositivo, cioè che qui c'è da superare anzitutto il parere favorevole del consiglio comunale, in secondo luogo poi il colloquio con la commissione, se diamo per scontato che sono stati assunti in un certo modo perchè qualcuno li ha voluti. questi segretari comunali, sappiamo anche che il consiglio comunale dei singoli comuni oggi non li farà fuori, per così dire. Quanto al colloquio, penso che non occorre spendere molte parole per sapere come finiscono tutti i cnn corsi che vanno ad essere affrontati attraverso questa forma, attraverso il colloquio appunto.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 60: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 6 astenuti.

#### Art. 61

I segretari comunali di ruolo, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio in segreterie comunali diverse da quelle di cui sono titolari, in qualità di supplenti a tempo pieno, possono essere inquadrati nella sede presso cui prestano servizio.

Metto in votazione l'art. 61: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

#### Art. 62

I segretari comunali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono comandati presso i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani o presso altri Enti, conservano la titolarità dei Comuni ove prestavano servizio al momento del distacco, fino al loro rientro nelle sedi comunali o al definitivo passaggio alla sede nella quale sono comandati e comunque non oltre il periodo di tre anni.

Metto in votazione l'art. 62: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art. 63

In sede di prima applicazione della presente legge, il servizio effettivo nei ruoli statali o comunali di cui all'articolo 46, viene ridotto da tre anni a due anni.

Sono ammessi inoltre a partecipare al concorso, i vice segretari generali, in servizio in sedi di I<sup>a</sup> classe in qualità di reggenti da almeno sei mesi.

Metto in votazione l'art. 63: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

#### Art. 64

In sede di prima applicazione della presente legge, ai concorsi per sedi di II<sup>a</sup> classe, potranno partecipare i vice segretari generali cui spetta l'effettiva sostituzione del segretario, che abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo di ruolo nell'anzidetta qualifica e siano attualmente incaricati della reggenza di se di vacanti di II<sup>a</sup> classe.

Metto in votazione l'art. 64: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

#### Art. 65

In deroga al disposto di cui al l'articolo 40, il periodo di esperimento pratico per i frequentanti il corso indetto dalla Provincia di Bolzano ed in corso di espletamento, è ridotto ad un mese.

Metto in votazione l'art. 65: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

#### Art. 66

La Giunta regionale è autorizzata ad emanare un regolamento di esecuzione relativamente alle norme del Titolo II<sup>a</sup> entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie. Una proposta sarebbe quella di ridurre il periodo oltre il quale la Giunta potrebbe emanare il famoso regolamento di esecuzione da 12 mesi a 6 mesi. Soprattutto volevo pregare il signor assessore di precisare che gli effetti della legge di cui stiamo discutendo e che voterete, decorrono, dall'entrata in vigore della legge stessa e non dal regolamento. E' una precisazione doverosa nei confronti della categoria interessata.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali-D.C.): Gli effetti previsti da questa legge entrano in vigore dal l'entrata in vigore della legge stessa.

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): L'emendamento richiestp non ho difficoltà ad accettarlo, e se poi non viene rispettato, allora...

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 66: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

E' stato presentato un emendamento - art. 67 - aggiuntivo, da parte della Giunta, che recita: "L'onere per la organizzazione dei corsi di cui all'art. 39 è previsto in lire 50 milioni in ragione d'anno.

All'onere di lire 40 milioni previsto per il 1975 si provvede

mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Al maggior onere di lire 10 milioni, previsto per gli esercizi successivi rispetto all'esercizio 1975, si farà fronte con una aliquota della maggiore entrata relativa alla somma dovuta alla Regione in luogo della compartecipazione al gettito della soppressa imposta generale sull'entrata".

Metto in votazione questo emendamento, formante il nuovo art. 67: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

E' rimasto in sospeso l'art. 17, che era già stato letto.

Chi chiede la parola sull'art. 17? Nessuno.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 5 astenuti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto?

La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): On. Presidente, nel corso della discussione articolata ho avuto occasione di affermare che questo è un disegno di legge abborracciato. Avevo allora anche aggiunto che forse l'espressione era mal scelta, perchè abborracciato in italiano significa fatto in fretta e male. E certamente di questo disegno di legge, se si può dire che è stato fatto male, come di-

co io, certamente non si può dire che è stato fatto in fretta. Tuttavia anche ora, dopo la pausa serale, non riesco a trovare altra aggettivazione, perchè non mi risulta che esista nella lingua italiana un aggettivo che significhi fatto tardi e male, o perlomeno sarebbe un aggettivo che non potrei usare in questa sede. Questo disegno di legge contiene un compromesso politico e su ciò, pro bono pacis, possiamo anche sorvolare. Ma contiene anche stranezze giuridiche, inesattezze, discriminazioni, contraddizioni, che ne fanno un monumento, io direi, non voglio usare della parole pesanti almeno di incertezza legislativa. Io lascio ad altri il buono o cattivo gusto di applaudire alla nascita di simile legge. Per parte mia, nell'augurarmi che il Governo voglia rinviarla al Consiglio per un nuovo e più approfondito esame, e pur rendendomi conto, veramente, quante speranze e aspettative andranno così deluse, io dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Non potendo dare il nostro consenso a questa legge, ci asterremo. E' una legge confusa, e la responsabilità di questa confusione ce l'ha indubbiamente la Giunta e la maggioranza, che ha imposto al Consiglio non dico un ritmo, ma un tipo di lavoro che sarebbe stato più proficuo in commissione. Questa è la classica legge da definire in sede di com-

missione, recependo i contributi di tutte le parti. E noi qui abbiamo avuto negli ultimissimi minuti una valanga di emendamenti, ancora soprattutto da parte della Giunta. E' una legge confusa; c'è tutto e c'è il contrario di tutto e noi dobbiamo attenderci una grande capacità di direzione politica, anche da parte della Giunta, perchè questa legge venga applicata in modo razionale e ragionevole e abbastanza uniforme da parte dei comuni. Perchè è una legge che, così come viene fuori, è abbastanza anomala. Noi abbiamo criticato gli articoli dell'ultima parte perchè fatti, ritagliati troppo spesso su misura. La nostra è stata una linea, il signor assessore e i colleghi della maggioranza ce ne danno atto, una linea costruttiva; ci siamo generosamente fatti carico del bagaglio di caos che è stato riversato qui dalla maggioranza. Non ci siamo limitati a denunciare un indubbio caos, che è stato qui scodellato in modo confuso dalla maggioranza, ma abbiamo cercato nei limiti delle nostre forze e capacità di mettere ordine e di mettere un po' di coerenza nell'impianto generale di questa legge, soprattutto per quanto riguarda l'armonizzazione dei principi generali della legge con i principi democratici in dubbiamente contenuti nel contratto ANCI. Abbiamo cercato di non soffermarci nei particolari, ma di andare al fondo delle questio-

ni, in modo che l'impianto di questa legge fosse più razionale e il più democratico possibile. Qualcosa siamo riusciti a fare, facendo passare alcuni emendamenti e imponendo con altri emendamenti una più attenta riflessione da parte della Giunta, e di questo non abbiamo difficoltà a fare atto alla Giunta stessa.

Motivo della nostra impossibilità di dare il consenso è inoltre la grave questione della proporzionale etnica, dell'art. 11. In sede di dichiarazione di voto preme a noi respingere nel modo più fermo e più netto quanto detto dall'assessore nell'ultima seduta, circa la nostra volontà di provocare una rissa. Questo non solo non è mai stato, non solo non è accaduto questa volta, ma non accadrà mai, per il semplice motivo che noi sappiamo benissimo come una rissa, uno scontro fra i gruppi etnici venga pagato soprattutto dai lavoratori di tutti i gruppi etnici. La nostra volontà di proporre a questo Consiglio il delicato problema della proporzionale etnica, non in quanto tale, ma in quanto esigenza di aggancio di questa proporzionale etnica al censimento, deriva da una questione politica di principio: noi vogliamo costruire una società pluralistica, e questo principio è un principio assolutamente inderogabile anche nella nostra società altoatesina; noi non vogliamo e non possiamo dare su queste cose affidamento o delega a chicchessia. Su questi problemi

noi riteniamo si debba parlare molto chiaramente in tutte le sedi possibili, in tutte le sedi istituzionalmente competenti. Su queste questioni non ci sono giochetti, non ci sono ammiccamenti, non ci possono essere furbizie. Noi abbiamo avuto, abbiamo un senso di grande responsabilità su questi problemi. Senso di grande responsabilità non significa però, in ogni caso, paura, timore di non parlare chiaro. Su queste questioni bisogna parlare chiaro, e il Consiglio regionale è una delle sedi più autorevoli per parlare chiaro e per far capire a tutti la fondamentale decisiva importanza di principio di questa questione. Per noi è stato ed è, quindi, un fatto grave che a questo problema non si sia data soluzione, anche perchè, come è stato ricordato la scorsa volta ci sono solo una minima parte, pochissimi comuni, si conta no sulle dita di una mano, che hanno regolamentato questo problema della proporzionale etnica; del resto non c'è assolutamente nulla. Tutti i comuni, possiamo dire, salvo i maggiori della provincia di Bolzano possono andare a ruota libera su questa questione, perchè non c'è nulla, e la legge, non prescrivendo nulla, lascia ai comuni la possibilità di fare Dio sa cosa, speriamo si comportino con ragionevolezza. Ma intendo ripetere, ribadire all'assessore che noi abbiamo colto come inaccettabile

e come, possiamo dirlo senza far gli offesi, un grave affronto al nostro partito, l'insinuazione di aver voluto qui provocare una rissa. Noi la zappa sui piedi, abbiamo una certa esperienza politica, non ce la diamo e non ce la vogliamo dare, perchè noi cerchiamo di interpretare gli interessi di tutta la collettività e non del nostro partito. Così noi abbiamo colto gravi contraddizioni nell'atteggiamento della maggioranza a proposito dei ladini, questa maggioranza si è divisa, però poi si è ricomposta su un emendamento che riteniamo sia stato più un atto di furbizia, che non un atto seriamente diretto a tutelare gli interessi di tutti i ladini della nostra regione, della nostra provincia di Bolzano e della provincia di Trento.

Questi sono i motivi per cui noi non possiamo dare il consenso a questa legge. Ripetiamo, abbiamo fatto il possibile per dare il nostro contributo, abbiamo approfondito certi problemi, in certe cose siamo riusciti, in altre non siamo riusciti; quello che noi ci impegniamo a fare è di far sì che questa legge, per quello che di buono o dimeno peggio essa contiene, venga recepita nel senso più sicuramente democratico dalle nostre popolazioni e dai nostri comuni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor

Presidente e signori colleghi. Noi non possiamo dichiararci altrettanto soddisfatti che i tentativi fatti per correggere e migliorare un po' questa proposta della Giunta, abbiano ottenuto un risultato soddisfacente. I tentativi sono stati parecchi, abbiamo firmato anche noi molti emendamenti proposti dai colleghi comunisti, e ci teniamo a precisare che certamente anche il nostro non era un tentativo di ostruzionismo, assolutamente. Penso che l'assessore e i colleghi della maggioranza possano darci atto che anche in commissione, come nel corso di questo dibattito, tentativi di ostacolare il procedere di questa legge non siano stati riscontrati, e non siano riscontrabili nel nostro comportamento. Certo che noi attendevamo questa occasione per tentare di modificare sostanzialmente quello che è l'ordinamento della burocrazia comunale. Per noi era un'occasione favorevolissima di dimostrare una volontà e una convinzione, di poter sfruttare il vero significato del nostro ordinamento autonomo, il vero significato dell'autonomia speciale che ci è stata concessa, anche per tentare di rimediare alle tante disfunzioni, direi storture delle burocrazie comunali, da cui dipende molto, moltissimo dei risultati che si possono ottenere da queste amministrazioni periferiche che dovrebbero, e dovranno, come devono, collaborare alla ricerca di migliorare il

nostro assetto sociale, specie per quanto riguarda il funzionamento degli enti pubblici. Siamo convinti che la burocrazia comunale molto può fare nell'affiancarsi ai politici responsabilizzati, responsabili delle scelte, molto può fare per trasformare in azione i risultati concreti, le scelte che i politici sono chiamati a fare, e delle quali devono assumersi la responsabilità. Per noi, dunque, ha perso il consiglio comunale una grossa occasione per utilizzare, per tentare almeno questa innovazione, mentre purtroppo dobbiamo prendere atto che l'assessore agli enti locali della Regione, pur ammettendo la sua disponibilità, la sua pazienza in molte occasioni di approfondire i temi che le nostre proposte possono avergli sottoposto, a un certo punto ha perso l'occasione di fare qualche cosa, timoroso com'è di suscitare le eccezioni governative, addirittura di prevaricare nelle competenze. Ecco, questo il significato del nostro rammarico, del nostro disagio di fronte a questi tentativi di far passare delle leggi di ordinamento, delle leggi-quadro in maniera non dico affrettata, ma certamente con un metodo inaccettabile. Già in commissione noi ci siamo trovati a dover approvare e riapprovare degli articoli già discussi, perchè sopravvenivano emendati da tutte le parti. Il collega Gouthier accennava nell'intenzione sua di mettere ordine a quel disordine che è stato riscontrato nella proposta di legge, e

io credo che la prima cosa che avremmo dovuto fare noi e che abbiamo tentato di fare è stata quella di mettere ordine nelle nostre idee, per capire quali erano le idee della maggioranza, quali sarebbero le idee ispiratrici di questo disegno di ordinamento. Certamente, abbiamo visto, è stato un caso qui denunciato negli ultimi discorsi del dibattito, l'art. 17 sospeso per migliorarlo, per studiarlo, poi alla fine ci è stato proposto nella maniera come era stata iniziata la discussione ancora l'altro giorno. E pertanto lo sforzo non l'abbiamo fatto; è giustificata solamente la fretta di uscire con questa legge, e sarà giustificata la fretta per la situazione assai precaria della provincia di Bolzano in particolare e di quella di Trento, per la situazione precaria di molti comuni che hanno segretari in posizione anomala e che tutti noi desideriamo di vedere sistemati nella maniera più ottimale possibile. Certamente poi che l'art. 11, di cui ha fatto cenno anche il collega Gouthier che mi ha preceduto, direi che ha avvilito questo Consiglio regionale; potrà lamentarsi il capogruppo della D.C. quando noi tocchiamo questo argomento, ma deve crederci che non è stato un tentativo di rissa, un tentativo di provocazione, un tentativo per rompere la maggioranza che regge questa Regione, ma è stato solamente un tentativo di far rispettare quelle che sono le

esigenze minime di questa assemblea, che certamente, con la procedura adottata per il famoso art. 11 del precedente disegno di legge n. 20, non è stata certamente onorata. E sia chiaro che - l'occasione mi consente di precisare -, che i famosi mesi persi non sono stati persi nè per la commissione, nè per il Consiglio, nè tanto meno per i gruppi di minoranza, perchè noi in febbraio abbiamo pure incominciato ad esaminare la legge, che poi è stata sottratta, ritirata, e della quale non abbiamo più saputo niente, e che è stata ripresentata, purgata del famoso art. 11, che avrà una sua validità e una sua necessità di approfondimento, ma che non poteva giustificare un periodo del genere e tanto meno giustificare l'insinuazione che del tempo ne abbiamo perso abbastanza. Perchè a noi questo tempo non può essere certamente imputato. Bene, io credo che l'ora tarda non può consigliare a nessuno di rubare tempo ai colleghi, nè che sia necessario dire oltre per giustificare il nostro voto negativo per questa legge, sia per il metodo che per i contenuti, sia per tutte le ingiustizie in generale che sono state fatte con le norme transitorie a misura d'uomo, per volerle trattare bene, - qualcuno ha insinuato di intravedere il colore degli occhi, addirittura, dell'interessato a cui sono rivolte queste norme transitorie -, e, pertanto, confermiamo che la nostra insoddisfazione è abbastanza totale

e generale per giustificare un voto molto cosciente, ma un voto negativo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Brevissimamente, signor Presidente, perchè già in discussione generale io ho avuto occasione di esprimermi positivamente su questa legge. Ora che la discussione è ultimata, io debbo dare atto dello sforzo compiuto dalla Giunta e in particolare dall'assessore Bertorelle, per migliorare questa legge, anche con gli emendamenti presentati dalle opposizioni e debbo dire che anche noi avremmo preferito che certi problemi fossero stati affrontati e possibilmente risolti in questo Consiglio, vedi l'art. 11, vedi la proporzionale, ma ci siamo resi conto che in questa sede non era possibile affrontare temi così importanti. C'è stato pure l'impegno della Giunta di riproporre il problema, di studiarlo, di discuterlo e di riproporlo a questo Consiglio in maniera che ci possa essere una soluzione soddisfacente per tutti, che non crei ulteriori fratture, che non crei ulteriori risse all'interno della provincia di Bolzano e fra i gruppi etnici.

Quindi nel dare atto di questo sforzo, veramente uno sforzo notevole da parte dell'assessore Bertorelle, il mio gruppo conferma o riconferma il voto favorevo-

le a questa legge, con l'augurio che essa serva a mettere ordine nel settore delle amministrazioni comunali, con l'augurio che questa legge possa essere di soddisfazione anche per i segretari comunali, i quali l'attendevano da tempo e oggi certamente hanno uno strumento giuridico, se verrà approvato dal Governo, e qui c'è qualche dubbio che il Governo l'approvi, comunque se verrà approvato dal Governo anche i segretari comunali hanno uno strumento giuridico, certamente non perfetto, ma indubbiamente valido per poter svolgere il loro lavoro nell'interesse della popolazione, nell'interesse di tutti noi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): Signor Presidente, signori consiglieri, a nome del mio partito, dichiaro che il disegno di legge n. 27 rappresenta un passo avanti verso la attuazione degli obblighi statutari e costituzionali, che spettano a questo organo e quindi do atto alla Giunta, ai presentatori dello stesso disegno di legge della loro volontà e della qualificante positività del disegno di legge sotto questo aspetto politico. Però, debbo rilevare purtroppo che, non essendo stato accettato in apertura di questo dibattito, di rinviare il tema così difficile e complesso nuovamente alla commissione, perchè potessero essere evitati degli errori tecnici sulla valutazione

delle singole posizioni, dei singoli argomenti contenuti nel disegno di legge stesso, per questa ragione, e soltanto per questa, il nostro partito non può dare un voto favorevole, e quindi daremo un voto di astensione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Als Vertreter der Sozialen Fortschrittspartei Südtirols kann ich diesem Gesetzentwurf nicht meine Zustimmung geben. Jenseits der Kritik, die schon von anderen geübt worden ist, möchte ich einige Punkte ganz kurz hervorheben, die unsere Einstellung rechtfertigen. In diesem Gesetzentwurf kommt die ganze Konzeptlosigkeit der jetzigen politischen Führung der Region zum Ausdruck. Alle Zweideutigkeiten, die diese politische Führung in sich hat, werden hier dargelegt. Ich hätte gewünscht, daß beim Artikel 11 Klarheit geschaffen würde über den ethnischen Proportz. Ich erinnere daran, daß wir als einzige Südtiroler Partei in unserem Ausschuß bereits im März dieses Jahres verlangt haben, daß der ethnische Proportz an der Volkszählung verankert wird. Wir sind absolut dagegen, daß politische Willensentscheidungen in Südtirol gegen den Sinn der italienischen Verfassung in Bekenntnisse zur Volksgruppe umgemünzt werden. Die Südtiroler Volkspartei, die - und das muß ich allen Kollegen in Erinnerung rufen - nicht die gesamte Südtiroler Bevölkerung vertritt, hat diesen Grund

satz aus parteipolitischen Gründen durchgesetzt und die Mehrheit hat sich - ich hoffe ohne Freude - vergewaltigen lassen. Die Folgen dieser Entscheidung werden wir in der Zukunft sehen. Wenn man geglaubt hat, den Konflikten auszuweichen, so wird man bald erkennen, daß man neue Konflikte geschaffen hat, weil die S.V.P. wird neue Forderungen erheben und es ist bedauerlich, daß wir nicht den Mut gehabt haben, als Region unsere Probleme zu lösen, sondern die Lösung unserer Probleme sogar nach Rom zu delegieren, statt für unsere Bevölkerung im Interesse der Trientiner, im Interesse der Südtiroler eine klare Norm zu schaffen. Ich wiederhole es, ich sehe es schon voraus, daß wir diesen Akt, der vielleicht einem politischen Kalkül entspricht, aber auch ein Akt politischer Feigheit ist, mit neuen Konflikten bezahlen müssen, nicht wir allein als Politiker, sondern die Bevölkerung, die diesen ganzen Konflikten ausgesetzt ist. Die Frage, daß es sich hier um ein solches zweideutiges politisches Übereinkommen handelt, wurde bestätigt durch die Haltung in der Frage der Ladiner. Ich glaube, damit ist diese Situation nur noch unterstrichen worden.

Mehr ist darüber nicht zu sagen. Ich wiederhole es noch einmal: Aus der Erkenntnis, daß man den Problemen der Gegenwart nicht ausweichen kann und daß es falsch war, was passiert ist, werden wir diese Verantwortung nicht mittragen.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Come rappresentante del partito socialprogressista sudtirolese non posso esprimere voto favorevole in merito a questo progetto di legge. Al di là della critica, levatasi già da altri banchi, desidero porre brevemente in rilievo alcuni punti che giustificano il nostro atteggiamento. In questo progetto di legge di rispecchia la totale mancanza programmatica dell'attuale direzione politica della Regione. L'ambiguità che essa in sé conserva viene appunto espressa in questo provvedimento. Avrei preferito veder chiarito l'articolo 11, che concerne la proporzionale etnica. Mi permetto di ricordare che come unico partito sudtirolese avevamo richiesto a livello di direttivo nel marzo dell'anno corrente, che la proporzionale etnica venisse ancorata al censimento. Noi siamo assolutamente contrari, anche in Alto Adige decisioni di volontà politica significhino, contro il senso della Costituzione italiana, una scelta etnica. Il Südtiroler Volkspartei, che non rappresenta tutta la popolazione sudtirolese - mi si permetta di ricordare ai colleghi questo dato di fatto -, è riuscita a far valere questo principio per motivi politici di partiti e la maggioranza si è lasciata violentare, ma spero senza piacere. Le conseguenze di questa decisione si faranno notare in futuro. Se si è creduto di poter eludere i con-

flitti, ben presto ci si renderà conto, come si siano creati degli altri, in quanto sappiamo sin d'ora che il Südtiroler Volkspartei avanzerà richieste ed è deplorabile da parte nostra di non aver avuto il coraggio di risolvere i nostri problemi come Regione, delegando a tal proposito addirittura la sede romana, dove avremmo dovuto creare una chiara norma a favore della nostra popolazione, vale a dire nell'interesse dei trentini e dei sudtirolesi. Ripeto comunque la mia previsione, come questo atto, che forse corrisponde ad un calcolo politico, ma che è pure un aspetto di vigliaccheria politica, dovrà da noi essere pagato con nuovi conflitti, non soltanto da noi uomini politici, ma anche alla popolazione, ai quali viene esposta. La circostanza, che si tratta di un ambiguo accordo politico, è provata dall'atteggiamento assunto nei confronti del problema dei ladini. Credo che questa situazione è stata soltanto ulteriormente sottolineata.

Di più non vi è da dire in merito. Mi permetto pertanto di ribadire la nostra convinzione che i problemi del momento non possono essere elusi e che quanto è avvenuto si dimostrerà un errore, per cui non intendiamo condividere questa responsabilità.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Signor Presidente, anche da parte del mio gruppo una dichiarazione molto breve.

Evidentemente noi esprimiamo una valutazione e un parere esattamente contrario rispetto a quanto è stato qui riferito sul merito della legge. Noi siamo convinti che si tratta di uno sforzo importante che è stato fatto, di una proposta che comprende gli aspetti più positivi che in questo momento si potevano cogliere in ordine ai problemi che fanno riferimento a un quadro di ordinamento del personale e in particolare per quanto riguarda la figura del segretario comunale, il quale, attraverso questa legge, che trova riferimento preciso nella nuova norma costituzionale, diviene un impiegato del comune. Certamente trattasi di una materia estremamente difficile e complessa; questo nessuno lo può negare, prova ne è il dibattito che si è svolto in quest'aula, dibattito serrato, interessante, responsabile, non certamente dovuto al fatto dell'improvvisazione della legge, ma dovuto fondamentalmente alla importanza che essa riveste e ai temi che essa tocca, in funzione proprio dei principi innovativi estremamente importanti e interessanti che essa offre. Questo io volevo ribadire, e certamente anche noi confermiamo il fatto che niente è perfetto e che quindi avremo certamente l'occasione di considerare anche quelle che potranno risultare eventuali lacune per poterle correggere nel modo che l'esperienza ci potrà indicare

e come saremo capaci di valutare. Certamente l'aver delineato le proposte come sono emerse da questo Consiglio, come sono state predisposte, penso che rappresenti un elemento di garanzia notevole, per quanto riguarda il funzionamento dei comuni e anche per quanto riguarda in particolare la figura del segretario comunale. Anch'io mi associo a coloro che hanno fatto riferimento alla rilevanza che deve essere attribuita alla burocrazia dei comuni in quanto tale, come strumento proprio per una gestione di un potere locale che deve essere il più adatto a interpretare le esigenze della popolazione in particolare in una Regione e in Province che elaborano e producono notevolmente provvedimenti legislativi, e quindi sappiamo quanto sia importante disporre di una burocrazia preparata e soprattutto di un segretario che sia all'altezza di questa situazione, che è particolare e singolare e diversa rispetto a quelle che si configurano anche in altre province o in altri comuni del nostro Paese. Questo mi premeva anche dover dire, perchè corrisponde alla situazione di fatto così come si manifesta nella nostra Regione. Certamente abbiamo rilevato tutti quanti, abbiamo ribadito e ripetuto anche quelli che sono taluni aspetti che non hanno trovato soddisfazione e compimento, anche come quello che si riferisce al famoso art. 11, sul quale abbiamo tutti avuto occasione di parlare, di

discutere, di incontrarci per esprimere i nostri punti di vista. Io credo, nell'occasione del dibattito generale, di aver detto la posizione del mio gruppo, anche esprimendo con tutta sincerità e chiarezza le difficoltà che abbiamo incontrato, ma esprimo ancora la speranza che, proprio attraverso le esperienze e i confronti che dovremo tutti quanti assieme superare nel prossimo futuro, saremo capaci di trovare una soluzione anche per questo aspetto, la cui non soluzione rappresenta senz'altro - io l'ho detto e lo ripeto -, un vuoto non solo politico, ma un vuoto anche di ordine giuridico. Esprimo in ogni caso la speranza che questa legge ci metta subito nelle condizioni di poter disporre di uno strumento che i comuni da tempo auspicano, e che l'obbligo, derivato anche dal nuovo statuto di autonomia, ci ha imposto di poter proporre in tempo utile, e lativamente utile.

E con queste brevi considerazioni che ho espresso, naturalmente ribadisco il voto positivo e convinto della Democrazia Cristiana.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nur wenige Sätze: Ich möchte nicht, daß die Wichtigkeit dieser Entscheidung - die Verabschiedung dieses Gesetzes - im Kleinkram der vielen Auseinandersetzungen über, letztlich, Kleinigkeiten

am Inhalt dieses Gesetzes untergeht, denn der Regionalrat der Region Trentino-Südtirol hat mit diesem Gesetz konkret die Entstaatlichung der Gemeindesekretäre vollzogen und diese wieder in den Stand des Gemeindepersonals übergeführt. Der Regionalrat wäre nicht in der Lage gewesen - nicht nur für Südtirol, sondern auch für das Trentino -, diese Wiederherstellung der Gemeindeautonomie und diese Abschaffung eines faschistischen Unrechtes durchzuführen, wenn die Südtiroler Volkspartei nicht auch diese Forderung auf ihre Fahne geschrieben und durchgesetzt hätte.

Zweitens: Es hat den Anschein gehabt, als ob durch die Vorschrift, daß die Gemeindesekretäre auch in den ladinischen Tälern des Trentino das Ladinsche können müssen, die Gleichstellung der Trentiner Ladiner erreicht würde und als ob jetzt entschieden würde, ob diese nun durchgeführt wird. Es hat so geklungen. Nichts ist weiter entfernt von der Wirklichkeit als diese Auseinandersetzung, denn ob es zu dieser Gleichstellung kommt, entscheidet sich durch den Entwurf des Verfassungsgesetzes, der vom Regionalrat mit der entscheidenden Stimme der Südtiroler Volkspartei hier verabschiedet worden ist.

Auf jeden Fall möchte ich hier, im Namen auch der Südtiroler Volkspartei, allen jenen danken, die im Regionalrat in dieser langen Auseinandersetzung über den Inhalt des Gesetzes mitgeholfen haben, daß durch das Gesetz nicht nur in seiner grundsätzlichen Tragweite die Entstaatlichung, eben

nur gewissermaßen, vollzogen wird, sondern daß es, auch was die konkreten Dinge betrifft, tatsächlich den Gegebenheiten und den Erfordernissen Südtirols gerecht wird.

(Brevemente. Non vorrei che l'importanza di questa decisione, vale a dire l'approvazione di questa legge, affondi nelle minuzie delle molte discussioni, su argomenti, relativi al provvedimento, i quali alla fine sono da considerarsi inezie, in quanto il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige opera con questa legge il concreto distacco dei segretari comunali dagli organici statali, ricollocando detti funzionari fra il personale del Comune. Il Consiglio regionale non sarebbe stato in grado - non soltanto per l'Alto Adige, ma anche per il Trentino - di riattivare la autonomia comunale e di eliminare l'ingiustizia fascista, se il Südtiroler Volkspartei non avesse posto questa richiesta sul proprio vessillo, facendola valere.

In secondo luogo mi è sembrato come la norma, che prevede l'obbligo della conoscenza del ladino per i segretari comunali, che saranno assegnati a sedi nelle valli ladine del Trentino, venisse intesa quale equiparazione dei ladini trentini e quindi quale atto decisivo per tale riconoscimento. Mi è sembrato comunque che si volesse dare alla relativa norma questo significa-

to. Nulla è più lontano della realtà dal progetto di legge costituzionale, approvato dal Consiglio regionale con i voti decisivi del Südtiroler Volkspartei.

Vorrei comunque ringraziare a nome del mio partito tutti coloro, che hanno collaborato in Consiglio in questa lunga discussione in merito al contenuto della presente legge, che opera non soltanto nella sua fondamentale portata - e non in certo qual modo - il distacco dei segretari comunali dagli organici dello Stato, ma che contiene pure altre norme concrete, in grado di soddisfare effettivamente la particolare situazione e le esigenze dell'Alto Adige.)

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 49 -

38 sì

7 no

3 schede bianche

1 scheda nulla.

La legge è approvata.

Il Consiglio è riconvocato per giovedì, ad ore 10.

La seduta è tolta.

(Ore 23.30).